


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 1 Agosto 2008 N. 26**

**Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria.**

pag. 389

**LEGGE REGIONALE 1 Agosto 2008 N. 27**

**Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).**

pag. 406

<b>LEGGE REGIONALE 1 Agosto 2008 N. 28</b> <b>Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008).</b>	<b>pag. 407</b>
<b>LEGGE REGIONALE 1 Agosto 2008 N. 29</b> <b>Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale).</b>	<b>pag. 410</b>
<b>LEGGE REGIONALE 1 Agosto 2008 N. 30</b> <b>Norme regionali per la promozione del lavoro.</b>	<b>pag. 412</b>
<b>LEGGE REGIONALE 1 Agosto 2008 N. 31</b> <b>Disciplina in materia di polizia locale.</b>	<b>pag. 457</b>
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 1 Agosto 2008 N. 3</b> <b>Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).</b>	<b>pag. 480</b>

## **LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 26**

### **Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Principi)**

1. La Regione opera affinché nelle politiche regionali e nei relativi interventi di attuazione siano perseguite l'universalità dell'esercizio dei diritti di cittadinanza, la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nella vita economica, sociale e politica, nel rispetto delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto regionale, nonché della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. L'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale, in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, avviene in osservanza dei seguenti principi:
  - a) rispetto delle identità e della valorizzazione delle differenze di genere, culturali e religiose;
  - b) equa distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i generi;
  - c) superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e delle persone in condizioni di debolezza;
  - d) partecipazione e rappresentanza paritaria dei generi alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile della comunità regionale e delle comunità locali.

##### **Articolo 2 (Concertazione istituzionale e partecipazione)**

1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà.
2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per le pari opportunità nei rispettivi territori di riferimento.

##### **Articolo 3 (Obiettivi)**

1. Per l'attuazione dei principi enunciati all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le altre istituzioni, determina i propri obiettivi in funzione delle seguenti strategie:

- a) integrazione della differenza di genere, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini affinché si raggiunga la parità tenendo conto degli effetti all'atto della pianificazione e attuazione di tutte le politiche (gender mainstreaming);
  - b) acquisizione di poteri, responsabilità e sviluppo delle capacità individuali attraverso l'eliminazione e la prevenzione di ogni discriminazione e la compensazione degli svantaggi derivanti da atteggiamenti, comportamenti e strutture esistenti per partecipare attivamente al mondo economico, sociale e politico (empowerment).
2. Gli obiettivi che fanno capo alla strategia di cui al comma 1 lettera a), i cui strumenti sono disciplinati dal Titolo II della presente legge, attengono a:
- a) il miglioramento della conoscenza, al fine di:
    - 1) favorire la conoscenza di informazioni statistiche necessarie per impostare le politiche generali e di settore;
    - 2) migliorare l'elaborazione dei rapporti periodici sul mercato del lavoro e lo sviluppo dei contenuti delle relative banche dati;
    - 3) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni;
  - b) l'introduzione del bilancio di genere, al fine di:
    - 1) favorire una migliore comprensione degli atti e documenti pubblici;
    - 2) integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale;
    - 3) perseguire un impiego equo delle risorse e una maggiore efficacia di genere nella spesa pubblica;
  - c) la promozione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione istituzionale, al fine di:
    - 1) favorire il cambiamento culturale verso una società con ruoli equilibrati e non discriminatori di genere;
    - 2) superare gli stereotipi di genere a partire dalle giovani generazioni;
  - d) la promozione di prassi socialmente responsabili nella Regione Liguria, al fine di un impiego qualificato delle donne nell'amministrazione regionale, di favorirne la progressione di carriera e la presenza negli organi di direzione e di introdurre la dimensione di genere in tutti i settori della struttura regionale.
3. Gli obiettivi che fanno capo alla strategia di cui al comma 1 lettera b), le cui politiche o gli strumenti sono disciplinati dal Titolo III della presente legge, attengono a:
- a) il miglioramento della vivibilità urbana a vantaggio della popolazione residente, al fine di:
    - 1) favorire la riorganizzazione degli spazi urbani e dei tempi della città in una prospettiva di genere;
    - 2) favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé;
  - b) l'aumento dell'occupabilità e della buona occupazione, al fine di:
    - 1) favorire la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli attraverso il consolidamento di alleanze tra generi e generazioni;
    - 2) promuovere lo sviluppo e la diffusione della società dell'informazione favorendo l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione anche attraverso l'incentivazione di forme organizzative che adottino il telelavoro;
    - 3) promuovere l'imprenditorialità femminile, attività di accompagnamento allo start-up di nuove imprese e azioni di formazione per le donne imprenditrici anche in collaborazione con le associazioni datoriali;
  - c) lo sviluppo delle pari opportunità nei rapporti sociali e politici, al fine di:
    - 1) promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini nei processi decisionali attinenti le politiche pubbliche e nei luoghi di decisione sia in ambito pubblico sia privato;
    - 2) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della

- legalità e del rispetto dei diritti ed assicurare adeguato sostegno alle vittime di violenza;
- 3) promuovere iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche che ne favoriscano l'integrazione nella vita sociale, politica, culturale e civile.

## **TITOLO II**

### **STRUMENTI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE POLITICHE REGIONALI (GENDER MAINSTREAMING)**

#### **CAPO I**

#### **CONOSCENZA**

##### **Articolo 4**

##### **(Sistema Regionale di monitoraggio della dimensione di genere – Sezioni di genere degli Osservatori regionali)**

1. Al fine di garantire il miglioramento della conoscenza è istituito il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere che si compone di specifiche Sezioni di genere da istituirsi all'interno degli Osservatori regionali.
2. Le Sezioni di genere, in raccordo con gli osservatori provinciali presenti sul territorio attraverso specifiche Sezioni di genere da istituirsi all'interno dei medesimi, svolgono attività di raccolta dati, di monitoraggio e valutazione secondo un approccio di genere in particolare nelle seguenti aree tematiche:
  - a) salute, prestazioni sanitarie, politiche sociali e sicurezza;
  - b) formazione professionale, istruzione;
  - c) attività economiche e mercato del lavoro;
  - d) politiche della casa;
  - e) attività culturali e ricreative.
3. Il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere è gestito dal Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità di cui all'articolo 32.

##### **Articolo 5**

##### **(Statistiche di genere)**

1. Il Coordinamento tecnico di cui all'articolo 32 individua, concordemente con la Struttura regionale competente in materia di statistica e secondo le disponibilità di bilancio, le rilevazioni statistiche inserite nel Programma statistico regionale, previsto dalla normativa di settore, da adeguare in termini di genere.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono prodotte in modo da assicurare:
  - a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
  - b) l'uso di indicatori sensibili al genere a partire dagli indicatori dell'Unione europea.

##### **Articolo 6**

##### **(Rapporto annuale sulla condizione femminile)**

1. La Giunta regionale approva annualmente un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne, sui fenomeni di violenza, discriminazione e abuso contro le donne nonché sulla condizione delle donne immigrate.
2. Il rapporto è predisposto dal Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità di cui all'articolo 32 anche con il supporto delle agenzie e società regionali interessate.

3. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale – Assemblea legislativa e inviato agli Enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.

#### **Articolo 7 (Condivisione delle informazioni)**

1. Gli enti pubblici territoriali favoriscono la trasmissione e la condivisione delle informazioni relative alle politiche delle pari opportunità, anche mediante la creazione di una banca dati informatica e rimuovendo gli ostacoli alla condivisione delle informazioni tra pubbliche amministrazioni e tra i soggetti interessati.
2. La Regione e il sistema delle autonomie locali agevolano la costituzione di un patrimonio informativo pubblico di supporto alle varie attività di soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale per le finalità di cui alla presente legge.

### **CAPO II**

#### **BILANCIO DI GENERE**

#### **Articolo 8 (Adozione del bilancio di genere)**

1. La Regione adotta il bilancio di genere quale strumento di rendicontazione sociale che consente di integrare la prospettiva di genere nei documenti di programmazione economica in cui sono definite e sintetizzate le politiche pubbliche.
2. La Regione attraverso il bilancio di genere persegue:
  - a) la valutazione del diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
  - b) l'analisi dell'impatto di genere in tutti i settori dell'intervento pubblico;
  - c) l'utilizzo del bilancio pubblico per definire adeguate priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni specifici per raggiungere la parità tra uomini e donne tramite le politiche pubbliche;
  - d) la ridefinizione delle priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza necessariamente aumentare l'ammontare del bilancio pubblico totale.
3. La Regione predispone verifiche nelle diverse fasi di progettazione, definizione e attuazione del bilancio dell'Ente nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.

#### **Articolo 9 (Estensione dell'applicazione del bilancio di genere)**

1. La Regione favorisce la diffusione dello strumento del bilancio di genere tra tutte le amministrazioni pubbliche locali.
2. La Regione sostiene l'attuazione del presente articolo anche attraverso specifiche attività di formazione e aggiornamento ai fini della preparazione del personale delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione del bilancio di genere.
3. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale detta le linee guida e individua le metodologie per la progettazione e realizzazione del bilancio di genere.

### **CAPO III**

#### **DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI GENERE E COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE**

##### **Articolo 10**

##### **(Diffusione della cultura delle pari opportunità di genere)**

1. La Regione Liguria e gli enti territoriali liguri, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, sviluppano specifiche azioni di collaborazione e coordinamento per favorire la diffusione della cultura delle pari opportunità di genere nella programmazione, secondo i seguenti obiettivi e priorità:
  - a) favorire l'introduzione dell'educazione orientata all'attenzione alla differenza di genere ed al rispetto reciproco dei ruoli;
  - b) favorire il superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile;
  - c) favorire l'accesso all'obbligo formativo attraverso l'offerta di corsi che soddisfino in eguale misura le richieste formative di ragazzi e ragazze.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Liguria e gli enti territoriali si adoperano per:
  - a) favorire l'informazione e la comunicazione tra gli stessi enti e gli altri soggetti impegnati nella promozione delle pari opportunità promuovendo il coordinamento a livello regionale delle politiche di "gender mainstreaming" rivolte alle scuole;
  - b) sensibilizzare le amministrazioni competenti in ambito scolastico a favorire l'introduzione delle pari opportunità nella programmazione educativa delle scuole di ogni ordine e grado, anche coinvolgendo i soggetti del territorio che hanno competenze specifiche sui temi trattati.

##### **Articolo 11**

##### **(Comunicazione)**

1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative e azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere e all'affermazione di una comunità che garantisca pari cittadinanza alle differenze di genere.
2. La Regione promuove l'attuazione dei principi di pari opportunità tra donne e uomini nelle proprie attività di comunicazione istituzionale perseguendo la valorizzazione del ruolo della donna in ambito sociale, professionale, economico e politico.

##### **Articolo 12**

##### **(Disposizioni per il Comitato regionale delle comunicazioni)**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto di quanto disposto dall'articolo 11 nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato effettua la rilevazione di contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona nella programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 5/2001.
3. Il Comitato può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione dei principi di parità, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione e istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione.

**CAPO IV****CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA REGIONE LIGURIA E NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI LIGURI****Articolo 13  
(Formazione del personale)**

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito della promozione di prassi socialmente responsabili all'interno della propria organizzazione, promuovono azioni di informazione finalizzate alla diffusione della cultura dell'uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere a favore di tutto il personale.
2. La Regione promuove corsi di qualificazione mirati all'acquisizione di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità al fine di formare personale qualificato a introdurre la dimensione di genere in tutte le politiche di settore.

**Articolo 14  
(Risorse umane)**

1. La Regione e gli enti locali perseguono le pari opportunità fra uomini e donne nell'organizzazione del personale e nello sviluppo della carriera e adottano specifiche azioni positive per rimuovere gli ostacoli che impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attività lavorativa e una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali orientano le politiche di gestione delle risorse umane e l'organizzazione del lavoro secondo le linee di azione nazionali finalizzate all'individuazione delle eventuali discriminazioni dirette e indirette da rimuovere con azioni positive.
3. La Regione adotta piani triennali di azioni positive, diretti specificamente a:
  - a) valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo degli istituti finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura;
  - b) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità;
  - c) osservare il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e nell'assegnazione degli incarichi;
  - d) superare gli stereotipi e adottare modalità organizzative che rispettino e valorizzino le donne e gli uomini.
4. La Regione e gli enti locali promuovono i principi di cui all'articolo 1 nei codici di comportamento dei dipendenti.

**TITOLO III****POLITICHE PER RAFFORZARE LE PARI OPPORTUNITÀ NELLA VITA ECONOMICA, SOCIALE E POLITICA (EMPOWERMENT).****CAPO I****POLITICHE DEI TEMPI DELLA CITTÀ E PER LA VIVIBILITÀ URBANA****Articolo 15  
(Politiche della città in un'ottica di genere)**

1. La Regione Liguria promuove la realizzazione delle pari opportunità tra le persone che risiedono sul territorio regionale, anche temporaneamente, e il miglioramento della vivibilità urbana attraverso:

- a) il coordinamento dei tempi e degli orari, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18, al fine di rispondere a nuovi profili temporali della domanda di servizi;
  - b) la promozione dell'ottimizzazione dell'uso del tempo per favorire il benessere delle persone mediante la solidarietà sociale ed il mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 19;
  - c) l'indirizzo ed il monitoraggio sulla qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città, ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di cui al presente Capo, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi.
  3. Le disposizioni di cui al presente Capo intervengono nel rispetto delle disposizioni di cui ai Capi I e VII della l. 53/2000 e dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

### **Articolo 16**

#### **(Criteri per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi della città)**

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, degli esercizi pubblici commerciali, delle attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo al fine di renderli accessibili a tutti i cittadini.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni redigono appositi piani territoriali degli orari, attenendosi ai seguenti criteri generali:
  - a) coordinamento degli orari dei servizi, per durata media e per articolazione giornaliera, con il sistema degli orari di lavoro, anche al fine di promuovere le pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;
  - b) accessibilità e fruibilità temporale degli orari dei servizi pubblici e di quelli privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;
  - c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze della mobilità urbana anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
  - d) mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
  - e) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;
  - f) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio.
3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite specifiche linee di indirizzo, criteri e modalità per la formazione dei piani territoriali degli orari di cui al comma 2, che tengono conto delle politiche per la tutela del consumatore e per le pari opportunità.

### **Articolo 17**

#### **(Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari)**

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico previsto dall'articolo 24 della l. 53/2000 che a livello comunale, o sovracomunale attraverso specifiche intese fra i comuni, realizza il coordinamento e l'amministrazione degli orari.

2. I comuni, nella redazione dei piani territoriali degli orari secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, si attengono ai criteri di cui all'articolo 16, alle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 della l. 53/2000 e tengono conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, promuovendo anche opportune iniziative di informazione e di consultazione della popolazione, con particolare riguardo alle organizzazioni delle donne.
3. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti; il piano, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:
  - a) l'ambito territoriale di applicazione;
  - b) le esigenze e le criticità alle quali s'intende dare risposta;
  - c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
  - d) il partenariato attivato e gli attori coinvolti;
  - e) la tipologia di destinatari per le singole azioni previste;
  - f) gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività e il piano finanziario;
  - g) le modalità di integrazione con gli interventi e i servizi del sistema integrato di welfare locale;
  - h) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;
  - i) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.
4. I comuni inviano alla Regione e alla provincia di riferimento il piano territoriale degli orari approvato e predispongono gli atti gestionali necessari alla sua attuazione, garantendo modalità di lavoro intersettoriali tali da assicurare il coinvolgimento di tutti gli assessorati interessati dagli interventi previsti.
5. I comuni adottano i piani territoriali degli orari, o adeguano i piani già adottati alle disposizioni della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

#### **Articolo 18**

##### **(Contributi per i piani territoriali degli orari e per la vivibilità urbana)**

1. La Regione Liguria concede ai comuni contributi per incentivare la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari. I contributi possono essere concessi, secondo le disponibilità di bilancio, anche con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f).
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi.
3. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità:
  - a) alle associazioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a trentamila abitanti;
  - b) ai comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
  - c) agli accordi promossi per l'attuazione dei piani ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 53/2000.

#### **Articolo 19**

##### **(Contributi regionali per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi)**

1. La Regione incentiva i comuni a promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi" aventi lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto, ai sensi dell'articolo 27 della l. 53/2000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può erogare contributi ai comuni che:
  - a) promuovano e sostengano la costituzione di banche dei tempi disponendo a loro favore l'utilizzo di locali e strumenti ovvero di servizi;
  - b) organizzino attività di promozione e informazione dell'attività svolta dalle banche dei tempi, anche mediante strumenti telematici o altri mezzi di comunicazione;
  - c) organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2, secondo le disponibilità di bilancio.

#### **Articolo 20 (Indirizzo agli strumenti urbanistici)**

1. La Regione persegue il miglioramento della qualità dello spazio urbano secondo una prospettiva di genere:
  - a) promuovendo il rispetto dei diritti e dei bisogni di uomini e donne e nelle scelte relative alla pianificazione e alla progettazione spaziale della città;
  - b) promuovendo progetti finalizzati ad accrescere la facilità di fruizione dell'ambiente urbano da parte dei soggetti con carico di cura, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale;
  - c) favorendo la partecipazione dei soggetti portatori di esigenze di genere alla vita civile e, in particolare, alla definizione dei progetti, degli interventi e delle politiche di cui alle lettere a) e b);
  - d) incentivando l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche e operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze di genere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione emana specifiche linee guida per l'elaborazione dei Piani urbanistici comunali e dei suoi sviluppi operativi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni finalizzate alla programmazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici, tenuto conto dell'insieme delle attrezzature esistenti o programmate al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, con riferimento ai diversi profili di utenza.
3. Le linee guida di cui al comma 2 forniscono indirizzi al fine di determinare i requisiti prestazionali del sistema delle infrastrutture e dei servizi da riferire a fattori di quantità, distribuzione territoriale, qualità, fruibilità e accessibilità.

### **CAPO II**

#### **POLITICHE REGIONALI PER L'OCCUPABILITÀ E PER L'EQUA DISTRIBUZIONE DEL LAVORO DI CURA TRA I SESSI**

#### **Articolo 21 (Condivisione e conciliazione)**

1. Per le finalità del presente Capo, le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle province, tenuto conto delle strategie complessive di sviluppo economico e di coesione sociale, sono orientate a favorire:
  - a) la condivisione dei tempi di cura, al fine di sostenere la spartizione delle responsabilità familiari tra uomo e donna, superando il problema derivante dall'esclusivo carico delle donne e riaffermando il valore sociale di maternità e paternità;
  - b) la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, al fine di permettere a donne e uomini di armonizzare il lavoro con gli impegni e le responsabilità familiari e di prevenire le discriminazioni e i processi di esclusione, rappresentando, al tempo stesso, un elemento di innovazione nella gestione delle risorse umane volta a migliorare la qualità della vita, il clima aziendale e l'immagine interna ed esterna dell'impresa stessa.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove la realizzazione di azioni di sistema a favore della conciliazione, previste dalla normativa di settore.

### **Articolo 22 (Patti territoriali di genere)**

1. Ai fini di cui all'articolo 21, la Regione, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, promuove la stipula di accordi territoriali, denominati "patti territoriali di genere", tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità, per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.
2. I patti territoriali di genere, in linea generale, sono volti a:
  - a) promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori di cura;
  - b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;
  - c) incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale;
  - d) garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la genitorialità come scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;
  - e) promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
  - f) favorire l'utilizzo di forme di lavoro flessibile per motivi parentali anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica;
  - g) favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura;
  - h) realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all'articolo 6 della l. 53/2000.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi dei patti territoriali di genere, la Giunta regionale può promuovere la massima integrazione tra le risorse finanziarie comunitarie per quanto riguarda gli investimenti, le risorse nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi e le risorse apportate dal sistema degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

### **Articolo 23 (Assegni di servizio)**

1. Gli assegni di servizio sono finalizzati a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro con una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri generali di concessione degli assegni di servizio nell'ambito delle azioni di promozione dell'occupazione e delle pari opportunità, per favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili.

### **Articolo 24 (Qualità della presenza delle donne nel mondo del lavoro e nella vita economica)**

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto al lavoro durante tutto l'arco della vita.

2. Le politiche regionali di promozione dell'iniziativa economica delle donne e i relativi sistemi di incentivazione sono interamente disciplinati dalle disposizioni normative di settore.
3. La Regione si impegna altresì a promuovere l'integrazione e le pari opportunità per le donne immigrate mediante l'attivazione di specifiche attività volte alla loro integrazione nel mondo del lavoro e nella vita economica nell'ambito della realizzazione delle strutture interculturali di cui alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) che ne contrastino l'isolamento sociale e culturale e stabilisce politiche premiali per iniziative private che ne promuovano l'occupazione.
4. Al fine di potenziare la diffusione dei benefici a favore del lavoro e dell'imprenditoria femminile, la Regione adotta specifici piani di comunicazione finalizzati a potenziare l'informazione e l'orientamento diretto attraverso la rete degli sportelli informativi presenti sul territorio e con il coinvolgimento degli attori di sviluppo locale, pubblici e privati e a facilitare l'accesso ai servizi e alle risorse disponibili, offrendo alle imprenditrici un percorso integrato di informazione e assistenza.

#### **Articolo 25**

##### **(Azioni positive per l'imprenditoria femminile)**

1. Le politiche regionali sono dirette a promuovere e sostenere l'imprenditorialità femminile in Liguria in applicazione dei principi di cui agli articoli 52 e 53 del d.lgs. 198/2006 e delle misure di intervento previste dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1977)).
2. Ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. 314/2000 la Regione, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale, predispone un apposito programma, in particolare, diretto a:
  - a) attuare iniziative di formazione e di supporto per la diffusione della cultura di impresa tra le donne;
  - b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile;
  - c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne.

### **CAPO III**

#### **PARI OPPORTUNITÀ NEI RAPPORTI SOCIALI, CIVILI E POLITICI**

#### **Articolo 26**

##### **(Rappresentanza e partecipazione delle donne nella vita politica e sociale)**

1. La Regione afferma il principio della rappresentanza paritaria di donne e uomini nelle istituzioni e nell'assunzione di tutte le decisioni pubbliche, nonché la parità di diritto per le donne e per gli uomini a partecipare alla formulazione e all'attuazione delle politiche, ad esercitare mandati pubblici ed ad avere cariche a tutti i livelli dell'esecutivo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione promuove in particolare:
  - a) la predisposizione di sezioni separate all'interno degli Albi o elenchi delle associazioni e dei soggetti aventi i requisiti per l'attuazione delle politiche di settore a disposizione di ogni area dell'amministrazione regionale;
  - b) l'adozione da parte dei partiti e dei gruppi politici di Piani di azione che includano le misure e gli interventi per garantire il rispetto della rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini, compresa l'adozione delle quote, se ritenute necessarie per aumentare il numero delle donne candidate e poi elette;

- c) l'istituzione della Rete regionale delle elette quale organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica;
- d) la realizzazione di iniziative di comunicazione volte a sollecitare le candidature femminili nelle liste elettorali e le proposte di professionalità idonee per ricoprire incarichi e nomine con l'obiettivo di garantire una distribuzione equilibrata tra uomini e donne.

#### **Articolo 27**

##### **(Criteri generali di nomina di competenza della Regione)**

1. La Regione provvede a dare attuazione al principio di pari opportunità applicando i criteri generali in materia di nomine definiti dalla normativa vigente secondo canoni interpretativi volti a favorire, pur tenuto conto del quadro complessivo degli incarichi da attribuire e compatibilmente con le candidature effettivamente pervenute, un accesso paritario per uomini e donne alle nomine di competenza del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, della Giunta regionale o del suo Presidente e dei propri enti strumentali, con il coinvolgimento delle istituzioni di parità e degli organismi associativi eventualmente interessati.

#### **Articolo 28**

##### **(Politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere)**

1. La Regione, con la legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), individua gli strumenti ed i programmi per assicurare il sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza e promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni territoriali e dell'associazionismo di settore.
2. Nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) la Regione provvede ad attivare e a mantenere la realizzazione dei Centri antiviolenza e dei programmi antiviolenza, come definiti dalla l.r.12/2007 a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza ovvero a sostenere altresì i centri già esistenti sul territorio regionale.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER FAVORIRE L'INTRODUZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'**

##### **CAPO I**

##### **ORGANISMI PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

#### **Articolo 29**

##### **(Istituzioni regionali di parità)**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, operano nel territorio regionale le seguenti istituzioni, con le modalità e nell'ambito delle rispettive competenze:
  - a) la Commissione consiliare permanente VIII – Pari opportunità (Affermazione e tutela dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza);
  - b) le Consigliere o i Consiglieri di parità regionali e provinciali, nominati ai sensi del d. lgs. 198/2006;
  - c) il Sistema dei Comitati pari opportunità d'Ente, nominati ai sensi del d. lgs. 198/2006 e previsti dagli accordi derivanti dal Contratto collettivo nazionale dei comparti del pubblico impiego per

la dirigenza 1998/2001 e del Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente;  
d) la Commissione regionale di concertazione, di cui alla normativa regionale in materia di lavoro.

### **Articolo 30** **(Rete regionale di concertazione per le pari opportunità)**

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informa la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e favorisce i sistemi e le forme di partecipazione al procedimento di formazione delle decisioni basati sull'informazione e sulla condivisione.
2. A tal fine è costituita a livello istituzionale la Rete regionale di concertazione per le pari opportunità come sede di confronto interistituzionale finalizzato a promuovere l'integrazione e il coordinamento delle politiche per le pari opportunità a livello regionale e locale.
3. La Rete regionale di concertazione per le pari opportunità è composta dall'Assessore con delega alle pari opportunità della Regione, delle Province, dei Comuni capoluogo di provincia, e da un Assessore comunale per provincia, in rappresentanza dei comuni liguri del territorio provinciale designato dall'Associazione dei comuni, dalla Consigliera di parità regionale, da una rappresentante della Rete regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e da un membro della Commissione consiliare competente in materia di pari opportunità.
4. La Rete regionale di concertazione per le pari opportunità ha i seguenti compiti:
  - a) formula indirizzi ed obiettivi per la programmazione delle politiche delle pari opportunità e il parere sul Programma triennale per le pari opportunità, di cui all'articolo 34;
  - b) procede all'esame congiunto delle problematiche, attraverso il confronto con i soggetti coinvolti, anche con riferimento alle finalità, alle iniziative ed agli obiettivi definiti dagli strumenti di programmazione regionale e locale;
  - c) è sede privilegiata per l'elaborazione di accordi ed intese a livello istituzionale;
  - d) favorisce l'integrazione fra gli interventi dei soggetti operanti nel settore a diverso livello.
5. La Rete si raccorda con la Commissione regionale di concertazione, di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), in relazione agli interventi in ambito di politiche attive del lavoro.
6. In relazione alle specifiche tematiche da trattare, la Rete è, di volta in volta, integrata con i seguenti componenti:
  - a) rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale e delle associazioni delle categorie economiche;
  - b) rappresentanti dell'associazionismo femminile;
  - c) rappresentanti del sistema regionale dei Comitati pari opportunità.
  - d) rappresentanti delle aziende sanitarie ed ospedaliere liguri operanti nel settore;
  - e) rappresentanti delle forze dell'ordine operanti nel settore.
  - f) rappresentanti dell'ordine giudiziario operanti nel settore.
7. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, la modalità di costituzione, di composizione della Rete in sede integrata ai sensi del comma 6 ed il suo funzionamento.
8. La Rete è aperta, in ogni caso, alla partecipazione dei soggetti indicati al comma 6 che ne facciano richiesta.
9. Le Province possono costituire Reti provinciali composte dall'Assessore provinciale e dagli Assessori comunali con delega alle pari opportunità e dai rappresentanti territoriali dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6, che costituiscono articolazione territoriale della Rete regionale di concertazione delle pari opportunità.

**Articolo 31**  
**(Tavolo di consultazione per le pari opportunità)**

1. Al fine di garantire la conoscenza e il continuo aggiornamento sui fenomeni, la condivisione e l'interscambio delle esperienze, delle conoscenze e delle capacità è istituito il Tavolo di consultazione permanente per le pari opportunità, che è composto da rappresentanti:
  - a) delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale e delle associazioni delle categorie economiche;
  - b) dell'associazionismo femminile;
  - c) del Sistema dei Comitati pari opportunità.
  - d) delle aziende sanitarie ed ospedaliere liguri operanti nel settore;
  - e) delle forze dell'ordine operanti nel settore;
  - f) dell'ordine giudiziario operanti nel settore.
  
2. Il Tavolo di consultazione ha i seguenti compiti :
  - a) rilevazione delle criticità e delle problematiche settoriali e generali per l'affermazione delle pari opportunità;
  - b) formulazione di orientamenti e proposte da sottoporre alla Rete di cui all'articolo 30;
  - c) promozione del confronto fra i soggetti coinvolti a livello territoriale nei diversi campi di attività.

**Articolo 32**  
**(Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità)**

1. E' istituito presso l'Assessorato alle Pari opportunità il Coordinamento tecnico regionale per le pari opportunità finalizzato al raccordo delle azioni e delle misure attuative negli ambiti di intervento previsti della presente legge, ad organizzare e gestire il Sistema regionale di monitoraggio della dimensione di genere di cui all'articolo 4, a favorire la circolazione delle informazioni e a svolgere funzioni di monitoraggio.
  
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento, l'eventuale supporto delle Agenzie e Società regionali e la struttura regionale a cui sono affidate le funzioni di segreteria.

**Articolo 33**  
**(Difensore civico regionale)**

1. Il Difensore civico regionale e le Consigliere o i Consiglieri di parità si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune aventi riferimento ai principi di cui alla presente legge, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle competenze loro assegnate.

**TITOLO V**

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO**

**Articolo 34**  
**(Programma triennale per le pari opportunità)**

1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità dell'articolo 1, approva il Programma triennale per le pari opportunità.
  
2. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale acquisito il parere della Rete regionale di concertazione di cui all'articolo 30.
  
3. Il programma definisce:

- a) le priorità tematiche di intervento, gli indirizzi generali sulle modalità di attuazione degli interventi e le risorse finanziarie disponibili;
  - b) le aree di intervento sperimentale e le azioni innovative da intraprendere;
  - c) gli indirizzi per lo sviluppo del sistema dei soggetti istituzionali e privati coinvolti per l'attuazione delle pari opportunità e per favorire la collaborazione, la partecipazione, la condivisione e la compartecipazione alla spesa;
  - d) gli indirizzi e le modalità per l'effettuazione del monitoraggio di cui all'articolo 35.
4. Il Programma ha durata triennale e conserva efficacia anche oltre la sua scadenza fino all'approvazione del Programma successivo.
  5. Nell'ambito del Programma, la Regione individua gli atti successivi che regolamentino la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento.
  6. Il Programma triennale di intervento può essere aggiornato, oltre i limiti di flessibilità in esso previsti, con la stessa procedura adottata per la sua approvazione.

**Articolo 35**  
**(Monitoraggio e verifica dei risultati)**

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e con il supporto degli organismi per la pari opportunità previsti dalla presente legge, nel rispetto delle reciproche competenze, effettua il monitoraggio delle attività e dei progetti realizzati in attuazione della medesima.

**TITOLO VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 36**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni:
  - a) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:
    - utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di euro 80.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di euro 220.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
  - b) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008:
    - prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 350.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
    - iscrizione di euro 430.000,00 in termini di competenza, e di euro 350.000,00 in termini di cassa, all'U.P.B. di nuova istituzione 1.106 "Promozione delle politiche regionali per le pari opportunità";
    - iscrizione di euro 220.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. di nuova istituzione 1.206 "Politiche regionali per le pari opportunità".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**Articolo 37**  
**(Abrogazione di norme)**

1. E' abrogata la legge regionale 28 maggio 1992, n. 14 (Criteri ed incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

2. E' abrogato il Capo III (Consulta femminile regionale) della legge regionale 22 agosto 1989, n. 35 (Istituzione della Consulta regionale per i problemi della unificazione europea e della Consulta femminile regionale) e le altre disposizioni della medesima legge relative alla Consulta femminile regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 agosto 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 26

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 92 in data 30 novembre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 dicembre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 322;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio, alla VIII Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 20, comma 6 e 84, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 7 dicembre 2007;*
- d) *la VIII Commissione consiliare ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno nella seduta del 14 marzo 2008;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 2 luglio 2008;*
- f) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 9 luglio 2008;*
- g) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008;*
- h) *la legge regionale entra in vigore il 21 agosto 2007.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Mosca)

*il presente disegno di legge, quest'oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, intende dotare la nostra Regione di una legge organica sulle politiche di genere che si sforzi di attuare i principi fondamentali di pari dignità sociale e di uguaglianza tra i cittadini, di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, così come previsto rispettivamente dagli articoli 3 e 51 del dettato costituzionale e fatti, poi, propri dall'articolo 2 dello Statuto della Regione Liguria, in coerenza con i contenuti della programmazione nazionale e comunitaria.*

*Anche la Commissione europea ha sollecitato gli stati membri affinché dessero concreta attuazione a tali principi, giungendo a promuovere l'adozione di una decisione del Parlamento e del Consiglio europeo che ha portato ad istituire, nel 2007, l'Anno europeo delle pari opportunità, prendendo lo spunto proprio dall'esperienza maturata nell'ambito delle pari opportunità di genere.*

*Attraverso tale decisione, le istituzioni comunitarie, hanno ribadito con forza la necessità di rispettare il “gender mainstreaming” inteso come l’integrazione della prospettiva di genere in tutti i processi decisionali ed il coinvolgimento di tutti i responsabili nell’attuazione del principio della parità, tenendo adeguatamente conto delle differenze esistenti tra le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle donne, in tutti i programmi e gli interventi economici e sociali.*

*Il disegno di legge indirizza, quindi, i propri obiettivi al raggiungimento delle strategie di “gender mainstreaming” ed “empowerment” finalizzando, così, tutti i programmi e le misure da adottare alla promozione delle pari opportunità per uomini e donne. Ciò, attuando un processo che si dovrà concretizzare su diversi livelli di intervento al fine di migliorare la conoscenza sull’equità di genere attraverso informazioni statistiche generali e di settore, l’introduzione del bilancio di genere, la promozione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione istituzionale, il miglioramento della vivibilità urbana tramite la riorganizzazione dei tempi della città in una prospettiva di genere, la promozione dell’imprenditorialità femminile, la prevenzione della violenza di genere, la promozione di iniziative di sostegno per le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche.*

*Diversi indicatori sociali mostrano alcune caratteristiche della società ligure che evidenziano come si sia ancora distanti dal raggiungimento della parità di genere in molti settori, a partire dal tasso di occupazione femminile, fissato dall’Unione europea nel 60 per cento, per continuare con il tasso di disoccupazione di lunga durata che è ben più grave per le donne rispetto agli uomini. Emerge, poi, una sostanziale debolezza della famiglia con più rilevanti distanze tra generazioni, con maggiori oneri di assistenza degli anziani, di cui, prevalentemente e da sempre, si fa carico l’universo femminile. Ci si propone, quindi, per poter rispondere, anche se solo parzialmente, a tali bisogni, di disciplinare e di rafforzare le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l’utilizzo del tempo per fini di solidarietà sociale, di attuare interventi a sostegno del valore sociale della maternità e della paternità, di sostenere azioni positive per la rappresentanza e la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica.*

*Nel corso del dibattito, affrontato in I Commissione competente per l’esame in sede referente del provvedimento, si è approvato un emendamento che ha accolto la proposta presentata dalla VIII Commissione che, in sede consultiva, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge condizionandolo all’inserimento di un suo componente nella Rete regionale di concertazione per le pari opportunità.*

*Auspico, quindi, che il disegno di legge oggi in discussione, già suffragato ad ampia maggioranza di voti dalla I Commissione possa ottenere il consenso favorevole da parte dell’Assemblea legislativa, consentendo, così, alla Regione Liguria di poter attuare una strategia politica diretta a promuovere l’innovazione nelle politiche di parità per dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di Lisbona e all’incremento della partecipazione delle donne e di tutti gli altri soggetti svantaggiati alla vita economica, sociale, culturale e civile.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all’articolo 1*

- La legge 8 marzo 2000, n. 53 è pubblicata nella G.U. 13 marzo 2000, n. 60;
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è pubblicato nella G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.;
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.;
- La legge 28 novembre 2005, n. 246 è pubblicata nella G.U. 1 dicembre 2005, n. 280;

*Nota all’articolo 12*

- La legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001, n. 2;

*Nota all’articolo 15*

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicata nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.;

*Nota all’articolo 20*

- La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16;

*Nota all’articolo 24*

- La legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 è pubblicata nel B.U. 28 febbraio 2007, n. 5;

*Note all'articolo 25*

- La legge 25 febbraio 1992, n. 215 è pubblicata nella G.U. 7 marzo 1992, n. 56;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 è pubblicato nella G.U. 2 novembre 2000, n. 256;

*Note all'articolo 28*

- La legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 è pubblicata nel B.U. 28 marzo 2007, n. 7;
- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8;

*Nota all'articolo 30*

- La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11;

*Nota all'articolo 36*

- La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6;

*Nota all'articolo 37*

- La legge regionale 22 agosto 1989, n. 35 è pubblicata nel B.U. 6 settembre 1989, n. 15.

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità.

---

---

**LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 27**

**Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

**(Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie))**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 6/2002, è inserito il seguente comma:

“2 bis. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 29, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 agosto 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 27**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Nicola Abbundo, Francesco Bruzzone, Gino Garibaldi, Giovanni Macchiavello, Matteo Marcenaro, Luigi Morgillo, Vincenzo Plinio, Matteo Rosso, Gabriele Saldo e Alessio Saso in data 12 giugno 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 364;*
- b) *è stata assegnata alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 12 giugno 2008;*
- c) *la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 10 luglio 2008;*
- d) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 21 agosto 2008.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)

*la presente proposta di legge intende modificare la l.r. 6/2002 che detta la disciplina in tema di sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie.*

*Più in particolare la legge regionale, agli articoli 29 e 30, sancisce, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento degli impianti ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti. A tale scopo i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari alla normativa regionale.*

*Il suddetto obbligo di adeguamento si applica anche agli impianti indicati all'articolo 29, già in esercizio, o entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale.*

*Con la presente proposta di legge si intende apportare una modifica all'articolo 30 della l.r. 6/2002, in base al quale, in caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento regionale concernenti gli aspetti igienico-sanitari e a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative.*

*Ritenendo, in tal modo, di aver salvaguardato il diritto di sopravvivenza degli operatori le cui strutture si trovino, come spesso accade nella nostra regione, nei centri storici, pur garantendo il libero accesso dei diversamente abili agli impianti in questione, si auspica che, il presente provvedimento raccolga unanimi consensi.*

**3. NOTE AGLI ARTICOLI**

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 è pubblicata nel B.U. 27 febbraio 2002, n. 3

---

---

**LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 28**

**Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008).**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### Articolo 1

#### (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008))

1. La lettera b), del comma 2, dell'articolo 13 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:  
"b) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;"

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 agosto 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 28

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) il disegno di legge è stato presentato su iniziativa dell'Assessore regionale Giovanni Battista Pittaluga, in data 12 giugno 2008 dove ha acquisito il n. 360;
- b) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 12 giugno 2008;
- c) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 10 luglio 2008;
- d) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008;
- e) la legge regionale entra in vigore il 21 agosto 2008.

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Patrone)

*con il presente disegno di legge, sottoposto quest'oggi all'attenzione dell'Assemblea legislativa della Liguria, si è inteso apportare una modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2008), articolo che, prevedendo minori oneri per spese di consulenza, concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza regionale.*

*Tale modifica si sostanzia in una rettifica, prettamente tecnica, che va ad emendare la lettera b) del comma 2 del citato articolo, eliminando dal testo sia il riferimento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che prevede l'attuazione di numerose direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, sia quello al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) entrambi abrogati dal recente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*

*In sede di II Commissione, competente per l'esame di merito, il disegno di legge è stato suffragato ad ampia maggioranza di voti. Si auspica, quindi, che anche l'Assemblea legislativa voglia pronunciarsi favorevolmente, evitando, così, che una norma della nostra Regione risulti non aggiornata rispetto al novellato panorama legislativo nazionale.*

Relazione di minoranza (Consigliere G. Saldo)

*Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio ci vede critici, poiché, come è oramai abitudine della attuale maggioranza, si va a modificare un testo normativo appena approvato.*

*Il testo in esame va a ridefinire problematiche che erano già state poste all'attenzione del Consiglio nella discussione della Finanziaria ma erano rimaste inascoltate, poiché l'attuale maggioranza ha recepito le istanze della parte più legata alle ideologie della sinistra.*

*I rilievi successivamente fatti dal Governo dimostrano ancora una volta che l'attuale maggioranza non ascolta le istanze che vengono avanzate dalla minoranza per il bene comune e che i provvedimenti e le leggi della nostra Regione guardano più all'ideologia che alla reale situazione.*

*Non possiamo che rilevare come ormai sia diventata prassi per l'attuale Giunta scrivere e riscrivere i testi di legge, cosa che denota come vi siano scarsi approfondimenti nelle fasi preliminari ai provvedimenti stessi.*

*Ci riserviamo di esprimere il nostro voto al termine dell'esame in sede consiliare.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- La legge regionale 28 aprile 2008, n.9 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- La direttiva 2004/17/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 L 134/1;
- La direttiva 2004/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004 L 134/1;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;
- La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;
- Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 è pubblicato nella G.U.
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818 è pubblicata nella G.U. 10 dicembre 1984, n. 338;
- La legge 4 marzo 1982, n. 66 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1982, n. 80;
- La legge 27 marzo 1992, n. 257 è pubblicata nella G.U. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.;
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1940, n. 149;
- Il testo unico 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146.

**LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 29****Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1****(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))**

1. L'articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 4****(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)**

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.
  2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.
  3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma.
  4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
  5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.
  6. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall'articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo della dotazione organica necessaria all'espletamento di dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati non può essere inferiore a quello assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007. I finanziamenti vengono, comunque, adeguati ai costi per il personale previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto.
  7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite che comportino modifiche dei carichi di lavoro.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l. r. 28/2006 è inserito il seguente comma:

“2 bis. E' altresì abrogata la legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali).”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 agosto 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 29

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *il disegno di legge è stato presentato su iniziativa del Vice Presidente Massimiliano Costa in data 4 giugno 2008 dove ha acquisito il n. 352;*
- b) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 4 giugno 2008;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 14 luglio 2008;*
- d) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2008;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 21 agosto 2008.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Conti)

*La modifica della l.r. n. 28/2006 (Organizzazione turistica regionale) proposta nel presente provvedimento ha una duplice finalità, riconducibile, in sostanza, ad esigenze di razionalizzazione normativa.*

*Essa, infatti, ha ad oggetto, da un lato, la revisione dell'articolo 4 della legge citata, che reca disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province e, dall'altro, l'abrogazione della legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali).*

*Nell'attuale quadro normativo l'articolo 3 della l.r. 28/2006 riepiloga le funzioni attribuite alle Province nel settore turistico. Per finanziare dette funzioni il vigente comma 5, articolo 4 della l.r. 28/2006, richiama la l.r. n. 13/1991, che prevede contributi alle Province pari al costo di un numero di dipendenti quantificato in apposita tabella, allegata alla legge, e di altre forme di finanziamento diretto e indiretto. Altri finanziamenti sono poi previsti dal comma 4 del succitato articolo 4 della l.r. 28/2006, a fronte delle nuove funzioni attribuite (IAT, statistica e promozione locale).*

*Con la modifica proposta si vuole rendere più chiara e organica la precedente normativa, in particolare abrogando la l.r. 13/1991, mai aggiornata in relazione alle funzioni ora attribuite alle Province.*

*Al fine del ricalcolo dei finanziamenti necessari si prevede che l'aggiornamento della dotazione organica, necessario all'espletamento delle nuove funzioni attribuite, avvenga mediante una procedura delegata, espletata dalla Giunta regionale nel rispetto del metodo della concertazione con le Amministrazioni provinciali e con adeguamento dei finanziamenti ai costi per il personale previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto.*

*Alla luce di quanto espresso in premessa auspico, pertanto, che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul presente disegno di legge.*

Relatore di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)

*La norma, pur accogliendo alcuni rilievi relativi ai rapporti con gli Enti Locali delegati in materia di gestione delle funzioni turistiche, non ci pare tuttavia esaustiva rispetto ad altre questioni fondamentali. Se ne sospende pertanto il giudizio in attesa di una approfondita valutazione in Aula.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 30**

**Norme regionali per la promozione del lavoro.**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ, METODI E RUOLI**

##### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E METODI**

##### **Articolo 1 (Principi generali)**

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconosce il lavoro come diritto fondamentale della persona e come risorsa essenziale per lo sviluppo economico e sociale. La Regione attua politiche per il lavoro rivolte al pieno impiego, alla valorizzazione e qualificazione delle risorse umane ed alla trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
2. La Regione promuove, attraverso adeguate politiche attive e tramite il Sistema regionale dei servizi al lavoro di cui al titolo II, integrato con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la crescita delle competenze dei lavoratori e delle capacità imprenditoriali, ai fini del migliore impiego delle risorse umane e del pieno sviluppo economico e sociale della comunità ligure. Particolare attenzione è rivolta agli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale, alla promozione delle pari opportunità ed al sostegno dei lavoratori in situazioni di difficoltà e svantaggio sociale.
3. La Regione programma e coordina le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro, comprese le funzioni amministrative già attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche forma-

tive e del lavoro) in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La Regione disciplina le funzioni relative alle politiche dell'occupazione ed organizza il mercato del lavoro regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e riconosce il ruolo dei servizi al lavoro ed, in particolare, della rete pubblica delle Province e degli altri enti locali, valorizzando la collaborazione tra le diverse istituzioni e la concertazione sociale.
5. La Regione e gli enti competenti esercitano le funzioni di cui alla presente legge assumendo come principio fondamentale e criterio generale delle proprie attività la trasparenza delle informazioni relative alle opportunità di studio, di formazione e di lavoro.

## **Articolo 2 (Finalità)**

1. Le politiche regionali in materia di mercato del lavoro sono volte a perseguire le seguenti finalità:
  - a) promuovere la piena e buona occupazione, favorendo l'instaurazione di condizioni lavorative stabili e durature che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori, sviluppando ogni azione tendente a superare il ricorso a forme di lavoro precario per favorire la stabilizzazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato;
  - b) valorizzare le risorse umane e far crescere le competenze ed i saperi delle persone, quale strategia prioritaria per sostenere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo;
  - c) promuovere le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e superare ogni forma di discriminazione legata all'appartenenza e all'identità di genere, all'età, alle fasi della vita, alla cittadinanza, alla razza e all'origine etnica, alle forme di convivenza, agli orientamenti politici, religiosi e sessuali;
  - d) semplificare le procedure amministrative e facilitare l'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di garanzia e trasparenza;
  - e) qualificare i servizi pubblici al lavoro e migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
  - f) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita, con particolare riferimento alle esigenze familiari ed alle cure parentali;
  - g) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale, promuovendo l'inserimento e la permanenza al lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree della disabilità e del disagio sociale, nella prospettiva della centralità e della piena valorizzazione della persona;
  - h) sostenere l'inserimento lavorativo dei cittadini immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della normativa nazionale in materia e della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);
  - i) sostenere le iniziative volte alla tutela del reddito, in particolare a favore delle persone che non usufruiscono di ammortizzatori sociali;
  - j) promuovere, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori, al fine di accrescere le loro capacità professionali e favorire la circolazione delle persone in Europa;
  - k) agevolare il completamento della vita lavorativa attraverso la realizzazione di specifici progetti;
  - l) effettuare la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro non subordinati ed al pubblico impiego.
2. La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e il suo fine sociale e, nel mercato del lavoro, assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che impedisca o limiti i diritti individuali e collettivi.
3. La Regione tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all'interno di tutti i luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l'applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.
4. La Regione promuove la creazione di nuova e stabile occupazione e lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze tecnico-professionali acquisite dai lavoratori anche attraverso lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, la nascita di nuove imprese, anche in forma cooperativa, il rafforzamento di quelle già esistenti e la loro internazionalizzazione.

5. La Regione promuove e sostiene inoltre la crescita dei livelli di occupazione attraverso lo sviluppo di processi di innovazione e di trasformazione economica, in una logica di anticipazione e gestione del cambiamento, al fine del miglioramento della posizione competitiva delle imprese operanti in Liguria e della salvaguardia e del potenziamento del loro patrimonio produttivo e conoscitivo.
6. La Regione promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto inalienabile del lavoratore in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e della normativa nazionale in materia.

### **Articolo 3 (Metodi)**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione provvede a:
  - a) collaborare con gli enti locali ed in particolare con le Province, quali soggetti istituzionalmente deputati alla realizzazione delle politiche e dei servizi a livello operativo e locale;
  - b) collaborare con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate nonché con le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio;
  - c) utilizzare, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale nel rispetto del principio di pariteticità;
  - d) favorire la partecipazione, tramite adeguate forme di consultazione, dei soggetti a diverso titolo coinvolti dalle politiche attive del lavoro, quali, tra gli altri, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del terzo settore.

### **Articolo 4 (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione si avvale della Commissione Regionale di Concertazione e del Comitato Istituzionale di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8 della l.r. 27/1998, come modificati dalla presente legge, nonché del Comitato per il sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 48.
2. La Commissione di Concertazione opera in composizione integrata, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 27/1998, come modificato dalla presente legge, nei casi in cui vengono trattati argomenti riguardanti il diritto al lavoro delle persone disabili.
3. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le Province, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), come modificato dalla presente legge, indicano congiuntamente Conferenze Provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro.

### **Articolo 5 (Terminologia)**

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) "Programma triennale": il Programma triennale delle politiche formative e del lavoro, di cui all'articolo 4 della l.r. 52/1993, come modificato dalla presente legge;
  - b) "Piano d'Azione Regionale": il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione di cui all'articolo 8;
  - c) "Beneficiari": i soggetti di cui all'articolo 11;
  - d) "Datori di lavoro": i soggetti di cui all'articolo 12;
  - e) "Persone in stato di svantaggio sociale": i soggetti di cui all'articolo 52;
  - f) "Fondo regionale per l'occupazione": il fondo di cui all'articolo 15, comma 1;
  - g) "Centri per l'Impiego": le strutture di cui all'articolo 16 della l.r. 27/1998, come modificato dalla presente legge;
  - h) "Sistema dei servizi al lavoro": il Sistema regionale dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24;
  - i) "Osservatorio": l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18;

- j) "S.I.R.I.O.": il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione di cui all'articolo 19;
- k) "Commissione di Concertazione": la Commissione Regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, come modificato dalla presente legge;
- l) "Comitato Istituzionale": il Comitato Istituzionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998, come modificato dalla presente legge;
- m) "Comitato per l'occupazione": il Comitato per il sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 48.

## **CAPO II**

### **RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI**

#### **Articolo 6 (Funzioni della Regione)**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di mercato del lavoro, individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare e curando che gli interventi di politica del lavoro previsti dalla presente legge siano integrati con gli interventi regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro, orientamento, istruzione, formazione, innovazione e ricerca e siano coordinati con gli interventi delle politiche regionali di sviluppo economico e territoriale e con gli interventi delle politiche regionali sociali e sanitarie.
2. La Regione svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) programmazione degli interventi tramite il Programma triennale ed il Piano d'Azione Regionale;
  - b) organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro e definizione degli standard di qualità e delle modalità di erogazione delle prestazioni fornite dal Sistema medesimo;
  - c) accreditamento dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro;
  - d) autorizzazione delle Agenzie per il lavoro operanti a livello regionale nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
  - e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge;
  - f) realizzazione di particolari interventi che, per la loro rilevanza di interesse generale, il carattere di forte specializzazione, l'ambito territoriale e il bacino d'utenza, possono essere adeguatamente attuati solo a livello regionale;
  - g) promozione di azioni a carattere sperimentale ed attività di tipo innovativo, per metodologia usata o per tipologia di utenti, nonché verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la messa a regime;
  - h) organizzazione di iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali.
3. Per la realizzazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale in particolare dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 10 della l.r. 27/1998.

#### **Articolo 7 (Programmazione regionale)**

1. Nell'ambito del Programma triennale sono contenuti gli indirizzi programmatici per il sistema integrato dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro ed in particolare:
  - a) le strategie, gli obiettivi, i criteri generali, le linee di intervento ed il quadro dei fabbisogni finanziari, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio sociale ed alle iniziative di collocamento mirato;
  - b) le caratteristiche dei beneficiari ed i criteri di preferenza per l'accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
  - c) la definizione di eventuali categorie di beneficiari ulteriori rispetto a quelle previste dall'artico-

- lo 11 nonché di eventuali categorie di datori di lavoro ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 12;
- d) i criteri generali per l'organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro ed in particolare per la definizione dei bacini di utenza dei Centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 469/1997;
  - e) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione fra le varie tipologie di intervento, le varie categorie di beneficiari ed i diversi soggetti attuatori, prevedendo, a parità di condizioni, un'equa ripartizione tra i generi, nonché in particolare i criteri generali per il riparto tra la Regione e le Province del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60, secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 3;
  - f) la definizione di giovane età, ai fini dell'articolo 45, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente;
  - g) l'individuazione delle situazioni comportanti il rischio di esclusione a motivo dell'età o della lunga disoccupazione, ai fini dell'articolo 39.

#### **Articolo 8**

##### **(Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione)**

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel Programma triennale e sulla base delle analisi sull'andamento del mercato del lavoro regionale svolte dall'Osservatorio, approva entro il 15 settembre di ogni anno il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione, previo parere, per quanto di rispettiva competenza, della Commissione di Concertazione e del Comitato Istituzionale.
2. Il Piano d'Azione Regionale individua gli interventi da attuarsi nell'anno successivo fra quelli previsti nella presente legge, indicando in particolare:
  - a) la ripartizione del Fondo Regionale per l'Occupazione, in conformità ai criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, fra le varie misure ed i tipi di spesa, assicurando per ciascuna tipologia di intervento un'equa suddivisione tra i generi, a parità di condizioni, e tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 3;
  - b) i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al Titolo III, nonché i criteri per la concessione e la revoca delle agevolazioni, con indicazione dei titoli di preferenza nell'accesso alle agevolazioni medesime, anche con riferimento ad aree territoriali con particolari difficoltà socio-economiche ed occupazionali;
  - c) le eventuali possibilità di cumulo degli incentivi di cui alla presente legge con altri incentivi previsti da normative regionali, statali e comunitarie;
  - d) le modalità ed i termini per le ispezioni ed i controlli sull'utilizzo dei finanziamenti di cui alla presente legge.
3. Nella ripartizione del Fondo regionale per l'occupazione, la Regione assegna, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 17 relativa all'anno precedente, una quota aggiuntiva di finanziamenti non inferiore al cinque per cento delle risorse complessive alle Province che abbiano raggiunto i migliori risultati in termini di efficienza e di efficacia per quanto attiene la crescita occupazionale del loro territorio in rapporto alle risorse a disposizione. I risultati sono misurati sulla base di idonei indicatori, omogenei su base territoriale, individuati dalla Giunta regionale.
4. Il programma annuale di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 27/1998 è coordinato con i contenuti del Piano d'Azione per l'Occupazione.

#### **Articolo 9**

##### **(Funzioni delle Province)**

1. Le Province, in coerenza con il Programma triennale ed il Piano d'Azione Regionale, provvedono a:
  - a) svolgere le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 469/1997, già attribuiti ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 27/1998;

- b) svolgere le funzioni ed i compiti relativi al collocamento previsti dalla legislazione nazionale e dalla presente legge ed in particolare le funzioni aventi carattere di esclusività di cui all'articolo 30;
  - c) assicurare il funzionamento del Sistema dei servizi al lavoro;
  - d) svolgere le funzioni relative alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione con riferimento alla pianificazione, al coordinamento ed all'attuazione nel proprio territorio degli interventi di cui al titolo III, fatte salve le competenze riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 6 ed in raccordo con le funzioni in materia di formazione e lavoro ad esse attribuite dalla vigente normativa;
  - e) svolgere le attività di monitoraggio del mercato del lavoro a livello locale nonché le analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
  - f) svolgere gli altri compiti e funzioni attribuiti dalla presente legge.
2. La pianificazione di cui al comma 1, lettera d) viene effettuata dalle Province ai sensi dell'articolo 10.
  3. Nell'ambito della Commissione di Concertazione e del Comitato Istituzionale, le Province esercitano una funzione di raccordo e di coordinamento, al fine di indirizzare la programmazione verso obiettivi condivisi e di armonizzare gli interventi sul proprio territorio.

#### **Articolo 10 (Pianificazione Provinciale)**

1. Le Province, in conformità agli indirizzi programmatori e operativi regionali ed in particolare al Piano d'Azione Regionale, definiscono, nei Piani annuali dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 52/1993, gli interventi previsti dalla presente legge da realizzare nell'anno successivo, stabilendo gli obiettivi, le strategie e le risorse necessarie per la loro realizzazione.
2. I Piani annuali di cui al comma 1 possono, sulla base di motivate esigenze che si dovessero manifestare nel mercato del lavoro a livello locale, effettuare compensazioni, fino al limite massimo del trenta per cento, delle quote di risorse destinate a ciascuna tipologia d'intervento dal Piano d'Azione Regionale. Tali Piani possono inoltre prevedere il cofinanziamento da parte delle Province delle iniziative previste nel Piano d'Azione Regionale nonché il finanziamento da parte delle Province di ulteriori iniziative.
3. Nei Piani annuali di cui al comma 1 sono definite le forme di integrazione dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24 con gli interventi di politica sociale di competenza dei Comuni, delle Comunità Montane e dei relativi Consorzi.

### **CAPO III**

#### **DESTINATARI E STRUMENTI ATTUATIVI**

#### **Articolo 11 (Beneficiari)**

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai seguenti soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio regionale:
  - a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
  - b) licenziati che usufruiscono o meno di ammortizzatori sociali;
  - c) dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazione aziendali;

- d) lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
  - e) lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al d.lgs. 276/2003;
  - f) occupati che intendono cambiare lavoro;
  - g) ulteriori categorie eventualmente individuate dal Programma triennale.
2. Gli interventi sono rivolti con titolo di preferenza, secondo i criteri stabiliti nel Programma triennale, alle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alle persone in stato di svantaggio sociale, come individuate ai sensi dell'articolo 52.

### **Articolo 12 (Datori di lavoro)**

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai seguenti datori di lavoro nell'ambito del territorio regionale:
- a) Pubbliche Amministrazioni, come definite ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con l'esclusione di quelle centrali;
  - b) enti pubblici economici;
  - c) imprese, in forma singola o associata, e loro consorzi;
  - d) cooperative e loro consorzi, comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) previa verifica, in caso di applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), del rispetto di tale normativa da parte delle medesime cooperative;
  - e) imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118);
  - f) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
  - g) persone fisiche, limitatamente alle assunzioni per lavoro domestico;
  - h) ulteriori categorie eventualmente individuate dal Programma triennale.
2. I soggetti di cui al comma 1 che siano iscritti nel Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15 della l.r. 30/2007 e che assumono personale a tempo indeterminato hanno titolo di preferenza nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge, secondo criteri stabiliti nel Programma triennale.
3. Costituisce requisito vincolante per l'accesso alle agevolazioni ed ai contributi previsti dalla presente legge il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e di divieto di ricorso al lavoro irregolare, a pratiche discriminatorie e ad attività antisindacali.
4. I soggetti beneficiari dei contributi e delle agevolazioni di cui alla presente legge devono applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti compresi quelli non interessati dai benefici di cui alla presente legge, condizioni contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonchè il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 6 della l.r. 30/2007.

### **Articolo 13 (Strumenti attuativi)**

1. Le politiche dell'occupazione dirette al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge sono realizzate attraverso strumenti quali:

- a) le prestazioni erogate dal Sistema dei servizi al lavoro volte a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
  - b) gli assegni di servizio di cui all'articolo 34;
  - c) i tirocini di cui all'articolo 35;
  - d) gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 36;
  - e) i cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 37;
  - f) gli interventi a favore delle persone a rischio di esclusione di cui all'articolo 39;
  - g) le azioni per il completamento della vita lavorativa di cui all'articolo 40;
  - h) le azioni per le pari opportunità e per la mobilità geografica e professionale di cui agli articoli 41 e 42;
  - i) le azioni e gli incentivi per lo sviluppo dell'imprenditorialità di cui all'articolo 43;
  - j) gli interventi per i lavoratori a rischio di precarizzazione di cui all'articolo 44;
  - k) gli incentivi per l'occupazione giovanile di cui agli articoli 45 e 46;
  - l) le azioni per il sostegno dell'occupazione nelle aziende in crisi di cui all'articolo 47;
  - m) gli interventi a favore dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione di cui all'articolo 49;
  - n) le misure per il sostegno e l'integrazione al reddito di cui agli articoli 50 e 51;
  - o) gli interventi a favore delle persone disabili ed in stato di svantaggio sociale di cui al Capo IV del Titolo III;
  - p) i progetti integrati di cui all'articolo 14.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia, la gestione degli interventi che prevedono un'erogazione diretta di contributi ai beneficiari può essere accompagnata dal rilascio di apposite carte di credito elettroniche che facilitano la fruizione dei servizi e tengono traccia delle prestazioni erogate.

#### **Articolo 14 (Progetti integrati)**

1. Ai fini della presente legge si definiscono Progetti Integrati di sostegno all'occupazione le iniziative promosse dalle Province che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro.
2. I Progetti Integrati sono riferiti ai soggetti di cui agli articoli 39 e 52 e a determinate aree territoriali o settori di attività, come individuati nel Piano d'Azione Regionale.
3. In relazione ai Progetti Integrati il Piano d'Azione Regionale prevede apposite maggiorazioni sia per i contributi sia per le spese di organizzazione a carico delle Province.

#### **Articolo 15 (Fondo regionale per l'occupazione e Fondo di garanzia)**

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per l'occupazione, così articolato:
  - a) trasferimenti di parte corrente alle Province per la concessione di contributi:
    - 1) a favore dei beneficiari per gli interventi di cui agli articoli 35 e 50;
    - 2) a favore dei datori di lavoro per gli interventi di cui agli articoli 35, 36 e 47;
    - 3) a favore di soggetti pubblici e privati per gli interventi di cui agli articoli 34 e 47;
  - b) trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale alle Province per la concessione di contributi:
    - 1) a favore dei beneficiari per gli interventi di cui all'articolo 45;
    - 2) a favore dei datori di lavoro per gli interventi di cui agli articoli 40, 41 e 43;
    - 3) a favore di soggetti pubblici e privati per gli interventi di cui agli articoli 40 e 41;
  - c) trasferimenti di parte corrente alle Province per le spese di promozione, informazione e divulgazione di cui all'articolo 16;
  - d) trasferimenti di parte corrente alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. per il pagamento degli interessi legali di cui all'articolo 49, comma 7;

- e) spese dirette di parte corrente ed in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
  - f) trasferimenti di parte corrente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il finanziamento degli eventuali sgravi contributivi di cui all'articolo 36.
2. Sono altresì istituiti presso F.I.L.S.E. un Fondo di garanzia di parte corrente ed in conto capitale destinato agli interventi di cui all'articolo 46, comma 1 ed un Fondo di garanzia di sola parte corrente destinato agli interventi di cui all'articolo 49, comma 2.
  3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati, oltre che con risorse regionali, anche con finanziamenti statali e comunitari.

## **CAPO IV**

### **INFORMAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **Articolo 16 (Informazione e comunicazione)**

1. Al fine di un'efficace attuazione del principio di trasparenza di cui al comma 5 dell'articolo 1, la Regione provvede alla raccolta, elaborazione e divulgazione delle informazioni relative al lavoro e promuove, anche attraverso opportune intese collaborative con gli enti locali, in particolare con le Province, con l'Agenzia Liguria Lavoro, con le Università, con le altre istituzioni ed enti competenti in materia di lavoro, formazione ed istruzione e con le parti sociali, lo sviluppo di strumenti informativi e metodologie che consentano di offrire una comunicazione efficace e personalizzata in rapporto alle diverse esigenze delle persone e delle imprese.
2. Al fine di agevolare l'integrazione dei servizi al lavoro, delle politiche formative e dell'occupazione, la Regione assicura un ordinato flusso delle informazioni tramite S.I.R.I.O..
3. La Regione e le Province provvedono a promuovere, informare e dare divulgazione ai contenuti della presente legge, anche avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento delle attività di informazione e comunicazione di cui al presente articolo nonché i criteri per le collaborazioni di cui al comma 1.

#### **Articolo 17 (Attività di monitoraggio, valutazione e vigilanza)**

1. La Regione, in collaborazione con le Province, avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro ed attraverso le attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 18, esercita funzioni di monitoraggio e valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche e degli interventi attuati ai sensi della presente legge, in raccordo con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale nonché delle attività svolte nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, al fine di verificarne la rispondenza agli standard stabiliti ai sensi dell'articolo 27 e di elaborare eventuali interventi correttivi.
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione di Concertazione, stabilisce le modalità di monitoraggio, definendo in particolare i criteri e le procedure con cui i soggetti appartenenti al Sistema dei servizi al lavoro ed i soggetti autorizzati ai sensi del d.lgs. 276/2003 ovvero della presente legge devono mettere a disposizione della Regione i dati a tal fine necessari.
3. Le Province effettuano le attività di valutazione di cui al comma 1 trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'efficacia ed efficienza degli interventi realizzati e for-

niscono informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle azioni compiute ai sensi della presente legge.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge si obbligano a consentire il libero accesso alle strutture ove si realizzano gli interventi da parte del competente personale delle amministrazioni concedenti, ai fini dell'accertamento dell'attuazione effettiva degli interventi stessi.

### **Articolo 18** **(Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 17 è istituito l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
2. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio, svolge e promuove, secondo le direttive indicate nel Programma triennale ed in modo integrato con le attività di monitoraggio e di osservatorio sul mercato del lavoro locale svolte dalle Province, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
  - a) svolgere analisi sull'andamento generale del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale;
  - b) svolgere analisi specifiche sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;
  - c) studiare, promuovere e gestire specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro;
  - d) svolgere studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli immigrati;
  - e) individuare i mutamenti in atto o prevedibili nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo ai processi di mobilità nell'Unione Europea;
  - f) procedere al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, sulla base di intese stipulate tra la Regione e gli enti istituzionali competenti in materia;
  - g) svolgere indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità, alla qualità del lavoro ed alle molestie sui luoghi di lavoro;
  - h) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi nella scuola dell'obbligo, nella scuola media superiore e nell'Università;
  - i) elaborare e sperimentare standard e metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro;
  - j) rilevare ed elaborare costantemente, sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nel Programma triennale, i dati utili alla verifica di efficacia e di efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro;
  - k) analizzare e verificare costantemente i dati amministrativi del Sistema Informativo del Lavoro di competenza dei Centri per l'impiego provinciali, proporre metodologie per assicurare il loro valore statistico ed effettuare le relative elaborazioni ed indagini.
4. L'Osservatorio garantisce l'articolazione delle indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.
5. L'Osservatorio dispone delle attrezzature necessarie per la propria attività, con particolare riguardo ai collegamenti informatici con le banche dati rilevanti in materia. Esso opera in stretto collegamento con i servizi competenti per le diverse attività economiche, stabilisce collegamenti ope-

rativi con i Centri di ricerca, di informazione ed analisi economica esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario e può avvalersi, mediante convenzioni, delle Università, di qualificati istituti scientifici nazionali o operanti nelle strutture della Comunità Europea, nonché di organismi od esperti di elevata capacità professionale.

6. La Regione, attraverso l'Osservatorio, anche con la partecipazione delle parti sociali, stabilisce adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato del lavoro e sulle condizioni lavorative svolte da Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, enti bilaterali ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione può stipulare apposite convenzioni.
7. Lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio è affidato all'Agenzia Liguria Lavoro.

#### **Articolo 19**

#### **(Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione)**

1. Il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione, denominato S.I.R.I.O., è l'insieme ordinato dei flussi di informazione che scorre nell'ambito della rete dei soggetti e delle strutture operanti sul mercato del lavoro secondo modalità e procedimenti definiti dalla Regione ai fini dell'integrazione dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 469/1997 e dal d.lgs. 276/2003 e nell'osservanza del Programma triennale.
2. Nei confronti dei soggetti istituzionali S.I.R.I.O. persegue le seguenti finalità:
  - a) fornire supporto all'amministrazione e alla gestione operativa degli interventi pubblici in materia di politiche formative e del lavoro, anche attraverso l'interconnessione delle diverse banche dati e l'incrocio delle informazioni in esse contenute;
  - b) fornire l'indicazione delle caratteristiche di massima dei sistemi amministrativi informatizzati onde consentire lo scambio delle informazioni;
  - c) fornire i necessari elementi conoscitivi, di analisi e di valutazione in ordine alla programmazione e mettere a disposizione dei soggetti programmatori e gestori le conoscenze e le metodologie di valutazione necessarie a verificare l'efficacia e l'efficienza degli interventi realizzati.
3. Nei confronti degli utenti e degli operatori S.I.R.I.O. persegue le seguenti finalità:
  - a) informare sugli elementi di conoscenza del mercato del lavoro e sugli interventi pubblici in materia di politiche formative e del lavoro;
  - b) fornire gli elementi utili all'accesso alle opportunità offerte in materia di occupazione;
  - c) informare sulle decisioni degli organismi competenti in materia di politiche formative e del lavoro e sui relativi processi decisionali;
  - d) consentire di esprimere valutazioni in merito all'efficacia degli interventi in materia di politiche formative e del lavoro;
  - e) garantire l'accesso ai documenti e la partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di politiche formative e del lavoro.
4. S.I.R.I.O. è organizzato, in raccordo con i soggetti istituzionali competenti, mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati tali da unificare i sistemi informativi in atto.
5. S.I.R.I.O. comprende in sé, come parte integrante, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, inteso come livello regionale del Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.) di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997. La Regione può provvedere, fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità a livello nazionale, allo sviluppo autonomo di parti dello stesso sistema, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo al fine di disporre di un idoneo strumento per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo generale, di programmazione, di monitoraggio e di valutazione della qualità dei

servizi erogati sul proprio territorio, nonché di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti e degli impatti conseguiti dalle misure di politica del lavoro nei contesti locali e nella dimensione regionale.

6. L'interconnessione di S.I.R.I.O. con il Sistema nazionale della Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003 avviene in conformità a quanto stabilito dall'articolo medesimo.
7. S.I.R.I.O. viene predisposto per la interconnessione con la rete EUR.E.S. (EUROpean Employment Services), rete di cooperazione internazionale per promuovere e facilitare la libera circolazione dei lavoratori nello spazio economico europeo, con l'obiettivo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori e la mobilità geografica e professionale. Sono a tal fine adottati i dispositivi nazionali ed europei per facilitare la mobilità dei lavoratori e degli studenti.
8. La Regione, le Province, i Centri per l'impiego, l'Agenzia Liguria Lavoro ed i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, hanno l'obbligo di interconnessione con S.I.R.I.O. e con il nodo regionale della Borsa continua del lavoro. Il conferimento e lo scambio dei dati avviene secondo criteri e modalità stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa regionale e nazionale.
9. Per la interconnessione con S.I.R.I.O., la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 8.

## **CAPO V**

### **PARI OPPORTUNITÀ**

#### **Articolo 20 (Interventi per le pari opportunità)**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f) la Regione, in coerenza con i principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici richiamati dall'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ed in attuazione della normativa regionale in materia di pari opportunità, promuove, nelle politiche per lo sviluppo dell'occupazione, azioni positive per il riequilibrio della presenza di genere in tutti i settori di attività e nei ruoli professionali.
2. La Regione, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città), pone al centro delle politiche per il lavoro il tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro al fine di armonizzare le esigenze personali e familiari dei lavoratori e delle lavoratrici con le necessità organizzative aziendali.
3. In coerenza con i principi dell'Unione Europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le Province, i Comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.
4. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione, sentita la Commissione di Concertazione, svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) monitora e valuta l'impatto di genere degli atti legislativi ed amministrativi regionali per il lavoro anche con l'apporto dell'Osservatorio o attraverso consulenze e convenzioni con Istituti universitari e di ricerca;
  - b) realizza progetti tesi a favorire ed incrementare l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro nonché i loro percorsi di inserimento lavorativo ed avanzamento professionale anche mediante specifici piani di azioni positive;

- c) promuove, anche con l'apporto dell'Osservatorio, indagini periodiche e ricerche sulla condizione femminile in Liguria;
- d) promuove iniziative di diffusione dei risultati di indagini e ricerche anche attraverso incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
- e) promuove la diffusione delle informazioni circa le garanzie legislative esistenti.

### **Articolo 21 (Consigliera o Consigliere di parità regionale)**

1. Ai sensi del d.lgs. 198/2006 la Consigliera o il Consigliere di parità regionale esercita funzioni di promozione e di controllo sull'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.
2. Gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. Ai fini della nomina da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della Consigliera o del Consigliere regionale e del suo supplente, il Consiglio regionale, sentita la Commissione di Concertazione, effettua le designazioni sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 198/2006.
4. L'Ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale è funzionalmente autonomo ed ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di lavoro. La Giunta regionale definisce con regolamento le modalità di organizzazione dell'Ufficio.
5. La Regione fornisce all'Ufficio il personale, le apparecchiature e le strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, con precedenza per i soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.

### **Articolo 22 (Fondo regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità)**

1. E' istituito il Fondo regionale per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, alimentato dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'articolo 18 del d.lgs. 198/2006.
2. La Regione, sentita la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, fissa i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali.

### **Articolo 23 (Rete regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità)**

1. Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, é istituita, in raccordo con la Rete nazionale di cui all'articolo 19 del d.lgs. 198/2006, la Rete regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale.
2. La Rete di cui al comma 1 si riunisce su convocazione e sotto la presidenza della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, ed opera secondo modalità stabilite con proprio regolamento interno.

**TITOLO II****SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO****CAPO I****SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO****Articolo 24****(Definizione del Sistema regionale dei servizi al lavoro)**

1. Il Sistema regionale dei servizi al lavoro è l'insieme delle strutture delle Province e dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della presente legge ed è finalizzato ad offrire alle persone ed alle imprese, in modo specifico ed individualizzato, il supporto e l'assistenza necessari a sviluppare e qualificare l'occupazione. Interviene per favorire il soddisfacimento delle aspirazioni professionali ed opera in particolare nei confronti delle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione, in situazioni di lavoro precario e verso le persone svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale. E' rivolto altresì a supportare lo sviluppo delle imprese attraverso la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane.
2. Il Sistema si avvale, attraverso apposite intese, della collaborazione delle Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere i servizi di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione di personale, nonché degli altri soggetti autorizzati ai sensi del d.lgs. 276/2003.
3. Il Sistema si avvale inoltre della collaborazione, tramite opportune intese, degli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza, operanti sul territorio regionale, al fine di coordinare i servizi e le attività amministrative in materia di lavoro.
4. Ferma restando la funzione di coordinamento territoriale spettante alle Province, il Sistema si avvale altresì della cooperazione di Comuni e Comunità Montane, quali enti posti a presidio delle esigenze espresse a livello locale dalle persone che sono in cerca di occupazione e dai datori di lavoro che offrono opportunità di impiego.
5. Il Sistema di cui al comma 1 eroga le seguenti prestazioni:
  - a) consulenza e informazione, anche per via telematica, in materia di:
    - 1) servizi, strumenti ed incentivi per l'accesso al lavoro;
    - 2) funzionamento ed opportunità del mercato del lavoro e del sistema formativo;
    - 3) quadro normativo ed applicazione della contrattualistica;
    - 4) opportunità per le aziende per la creazione di nuove imprese;
    - 5) sviluppo di lavoro autonomo, autoimpiego ed autoimprenditoria;
    - 6) servizi al lavoro e fonti di informazioni in materia;
    - 7) sviluppo imprenditoriale, in particolare tramite la promozione delle risorse umane;
  - b) orientamento al lavoro ed alle nuove professioni;
  - c) promozione, consulenza e supporto tecnico relativamente alle attività di formazione professionale;
  - d) assistenza alle persone nella valutazione delle proprie competenze e capacità professionali, anche mediante bilanci di competenze;
  - e) proposta e supporto relativamente alle attività di tirocinio e assimilate;
  - f) supporto alla mobilità geografica dei lavoratori;
  - g) preselezione e incrocio tra domanda ed offerta di lavoro;
  - h) accompagnamento nella ricerca di prima o nuova occupazione;
  - i) realizzazione di interventi mirati di promozione ed assistenza nell'inserimento al lavoro;
  - j) supporto alla ricollocazione professionale;

- k) accompagnamento al lavoro per le persone portatrici di disabilità o in situazioni di svantaggio sociale;
  - l) promozione delle pari opportunità;
  - m) mediazione interculturale per lavoratori stranieri immigrati;
  - n) altri servizi specifici previsti dalla presente legge.
6. Le Province partecipano direttamente al Sistema dei servizi al lavoro tramite i Centri per l'impiego di cui all'articolo 16 della l.r. 27/1998. Esse possono tuttavia integrare la realizzazione dei servizi al lavoro mediante stipula di apposita convenzione con i soggetti di cui all'articolo 26.
7. Le prestazioni del Sistema dei servizi al lavoro costituiscono attività di pubblico servizio e sono erogate a favore di tutti i soggetti aventi titolo, lavoratori e datori di lavoro, senza alcuna discriminazione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con particolare attenzione alle situazioni personali e aziendali di debolezza sul mercato del lavoro. In particolare le prestazioni sono erogate:
- a) nei confronti dei lavoratori, in forma gratuita secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 276/2003;
  - b) nei confronti dei datori di lavoro, senza oneri a carico dei medesimi, fatte salve le prestazioni espressamente individuate dalla Giunta regionale.
8. La Giunta regionale definisce i criteri per la formulazione delle intese collaborative e delle convenzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 26.

#### **Articolo 25 (Servizi svolti dai Centri per l'impiego)**

1. I Centri per l'Impiego svolgono:
- a) i servizi relativi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997 in materia di collocamento;
  - b) i servizi al lavoro di cui all'articolo 24;
  - c) gli altri servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 469/1997 in materia di politica attiva del lavoro.
2. Sulla base delle indicazioni del Programma triennale, le Province individuano i Centri per l'impiego presso i quali vengono svolti particolari attività e servizi specialistici.

#### **Articolo 26 (Convenzioni)**

1. Le Province, per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24, possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica. I soggetti convenzionati intervengono in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni provinciali, al fine di ampliare la diffusione dei servizi sul territorio, nonché di fornire interventi specialistici per particolari attività o tipologie di utenti.
2. Al fine di un più efficace coordinamento a livello locale degli interventi in materia di politica attiva del lavoro, le Province possono definire intese collaborative con soggetti pubblici e privati, anche non accreditati, per assicurare l'erogazione di servizi informativi di base in modo diffuso sul territorio, nonché stipulare intese con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza operanti in ambito provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Tali intese non comportano in ogni caso l'affidamento dei servizi rientranti nel Sistema dei servizi al lavoro.

#### **Articolo 27 (Standard essenziali delle prestazioni)**

1. Al fine di garantire livelli omogenei ed adeguati, sull'intero territorio regionale, delle prestazioni di

cui all'articolo 24, la Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato e sentita la Commissione di Concertazione, approva indirizzi operativi in merito agli standard di qualità e alle modalità di erogazione, cui devono attenersi tutti i soggetti appartenenti al Sistema dei servizi al lavoro, stabilendo in particolare:

- a) i criteri di organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro;
- b) le modalità ed i tempi di erogazione delle prestazioni;
- c) le caratteristiche degli ambienti, con particolare riferimento all'accessibilità e alla riservatezza;
- d) le caratteristiche, le modalità e la durata di svolgimento dei colloqui personali e delle attività di gruppo;
- e) le modalità dell'accoglienza e dell'informazione;
- f) le caratteristiche, le finalità e le modalità di impiego dei diversi interventi specialistici;
- g) la definizione del patto di servizio con l'impresa in cerca di personale;
- h) la definizione del patto per la ricerca occupazionale con la persona disoccupata;
- i) i compiti dei tutori destinati a supportare gli utenti;
- j) la definizione del catalogo delle opportunità;
- k) le attività di proposta e supporto relative ai tirocini ed ai servizi assimilati;
- l) le attività di supporto alla mobilità geografica dei lavoratori;
- m) le specificità legate all'erogazione dei servizi per persone portatrici di disabilità o di svantaggio sociale;
- n) i servizi specifici per le imprese.

## **CAPO II**

### **ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE**

#### **Articolo 28 (Accreditamento regionale)**

1. La Regione, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificati, accredita soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, allo svolgimento dei servizi medesimi. A tal fine è istituito, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, l'Elenco regionale dei soggetti accreditati alla erogazione dei servizi al lavoro.
2. La Giunta regionale, in sintonia con il sistema regionale di accreditamento delle strutture di formazione e orientamento professionale individua, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, previo parere della Commissione di Concertazione:
  - a) i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1, in particolare riferiti a:
    - 1) le competenze professionali degli operatori e le esperienze maturate nel contesto regionale;
    - 2) la situazione economica;
    - 3) le dotazioni strutturali, strumentali e logistiche;
    - 4) la capacità e l'organizzazione gestionale;
  - b) le procedure per l'accREDITAMENTO, nonché le cause di sospensione e di revoca;
  - c) le modalità di tenuta dell'Elenco di cui al comma 1 e di verifica del mantenimento dei requisiti;
  - d) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati;
  - e) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e gli operatori privati, autorizzati o accreditati, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro.
3. La Giunta regionale individua altresì le modalità con cui i soggetti accreditati devono fornire alla Regione ed alle Province i dati necessari per l'attività di monitoraggio e vigilanza di cui all'articolo 17.
4. L'accREDITAMENTO è riferibile a ciascun singolo servizio di cui all'articolo 24 e può essere relativo a determinate tipologie di utenza, con particolare riferimento alle persone portatrici di disabilità o in stato di svantaggio sociale.

5. Possono essere accreditati a svolgere le attività di cui all'articolo 24, comma 5, lettere g) e j) esclusivamente i soggetti a ciò autorizzati a livello nazionale o regionale.
6. I soggetti accreditati sono tenuti ai seguenti obblighi:
  - a) conformare i servizi da essi erogati agli standard ed agli indirizzi operativi regionali di cui all'articolo 27;
  - b) connettersi al nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro ed a S.I.R.I.O.;
  - c) conferire alla Regione e alle Province i dati informativi necessari all'attività dell'Osservatorio ed in particolare quelli utili alla misurazione dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.
7. L'accREDITAMENTO è condizione essenziale per la stipulazione di convenzioni con la Regione e con le Province e per l'accesso ai finanziamenti pubblici.
8. La Regione verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati e provvede, in caso di necessità, alla sospensione o alla revoca dell'accREDITAMENTO.

### **Articolo 29** **(Autorizzazioni regionali)**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 276/2003, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto medesimo è rilasciata dalla Regione con esclusivo riferimento al proprio territorio.
2. La Regione rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 276/2003, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), del medesimo decreto. Essa provvede contestualmente a comunicare gli estremi dell'autorizzazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini dell'iscrizione nell'apposita Sezione regionale dell'Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del d.lgs. 276/2003.
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 ha carattere provvisorio. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi, la Regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
4. La Regione rilascia inoltre le autorizzazioni particolari allo svolgimento dell'attività di intermediazione previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 276/2003, con la specificazione degli ambiti di utenza cui le autorizzazioni sono riferite.
5. Le autorizzazioni di cui al comma 4 possono essere rilasciate a favore dei seguenti soggetti:
  - a) i Comuni, singoli o associati, con riferimento alle persone residenti e alle imprese con sedi operative sul loro territorio;
  - b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con riferimento alle imprese iscritte nel proprio registro;
  - c) gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, con riferimento alle persone che sono state iscritte come allievi non più di ventiquattro mesi prima dell'erogazione del servizio di intermediazione;
  - d) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003.
6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs. 276/2003, disciplina le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le modalità di verifica del corretto andamento dell'attività svolta dal soggetto autorizzato.

7. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale al di fuori del territorio regionale.

### **CAPO III**

#### **ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE**

##### **Articolo 30**

##### **(Attività amministrative provinciali)**

1. Le Province esercitano in via esclusiva, tramite i Centri per l'Impiego, le seguenti attività:
  - a) le attività amministrative inerenti il collocamento, compresi gli interventi volti all'inserimento lavorativo dei disabili previsti dalla l. 68/1999, con particolare riguardo all'attuazione del collocamento mirato;
  - b) le attività amministrative di cui decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione;
  - c) la gestione delle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).
2. Le Province sono competenti in via esclusiva per il ricevimento e la gestione delle comunicazioni cui sono tenuti i datori di lavoro, ai sensi della normativa nazionale vigente, relativamente all'instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro e di qualsiasi forma di collaborazione o presenza sul luogo di lavoro. Tali comunicazioni avvengono normalmente per via telematica.

##### **Articolo 31**

##### **(Indirizzi regionali per le attività provinciali)**

1. La Giunta Regionale, nel rispetto della normativa nazionale ed in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), adotta indirizzi operativi per le attività amministrative provinciali di cui all'articolo 30 ed in particolare determina:
  - a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e le relative modalità di gestione operativa;
  - b) i criteri e le procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione e la perdita dello stato di disoccupazione;
  - c) le caratteristiche tecniche delle comunicazioni di cui all'articolo 30, comma 2, nonché le modalità per effettuare le medesime per via telematica mediante S.I.R.I.O.;
  - d) le modalità di attuazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla l. 68/1999.
2. La certificazione dello stato di disoccupazione può essere rilasciata ai soli fini della presente legge.

##### **Articolo 32**

##### **(Assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni)**

1. Le Pubbliche Amministrazioni tenute ad effettuare le assunzioni con le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) possono provvedere autonomamente alla determinazione delle relative graduatorie di priorità, ovvero possono chiedere alle Province di provvedervi in loro vece.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di Concertazione, approva gli indirizzi operativi, i criteri e le modalità di determinazione delle graduatorie di priorità di cui al comma 1, nonché diret-

tive volte a garantire adeguata informazione sulle opportunità di assunzione mediante avvisi pubblici.

**Articolo 33**  
**(Mobilità del personale pubblico)**

1. La Regione e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono agli adempimenti relativi all'elenco del personale pubblico collocato in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 e collaborano ai medesimi fini in ambito nazionale.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di Concertazione, approva le procedure amministrative relative alla gestione dell'elenco di cui al comma 1 e stabilisce le modalità tecniche per effettuare le comunicazioni per via telematica.

**TITOLO III**

**INTERVENTI PER LA PIENA E BUONA OCCUPAZIONE**

**CAPO I**

**PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

**Articolo 34**  
**(Assegni di servizio)**

1. La Regione e le Province promuovono, all'interno del Sistema dei servizi al lavoro, lo sviluppo di servizi integrati e qualificati di sostegno e accompagnamento nella fase di ricerca della prima o nuova occupazione mediante azioni di accoglienza, informazione, consulenza individuale ed inserimento al lavoro, avendo riguardo ai bisogni professionali emergenti dal contesto produttivo locale.
2. In particolare le Province concedono ai beneficiari ed ai datori di lavoro, secondo quanto indicato nel Piano d'Azione Regionale, assegni di servizio, i quali attribuiscono la precedenza in lista di attesa nella fruizione delle prestazioni del Sistema dei servizi al lavoro in materia di:
  - a) informazione, orientamento, consulenza di base e specialistica, partecipazione ai tirocini sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda le persone in cerca di occupazione;
  - b) informazione, consulenza, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, per quanto riguarda i datori di lavoro.
3. Nel caso di prestazioni con oneri a carico dei datori di lavoro, individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 7, lettera b), l'assegno di servizio garantisce la gratuità totale o parziale delle prestazioni stesse, secondo quanto indicato nel Piano d'Azione Regionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con i progetti formativi individuali promossi attraverso il Sistema dei servizi al lavoro per i quali sono concessi contributi economici per la copertura parziale o totale delle spese corsuali.

**Articolo 35**  
**(Tirocini sui luoghi di lavoro)**

1. Le Province, al fine di agevolare le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, servizi specializzati per la ricerca e la fruizione di tirocini presso datori di

- lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
2. I tirocini di cui al comma 1 sono promossi da parte di un soggetto, pubblico o a partecipazione pubblica o privato non avente scopo di lucro, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si faccia garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa e sono attuati secondo un progetto individuale. Lo svolgimento dei tirocini avviene sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti indicati all'articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. 196/1997.
  3. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno di S.I.R.I.O..
  4. Le Province, durante il periodo di svolgimento del tirocinio, possono concedere contributi in favore dei tirocinanti in particolare per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, fermi restando a carico delle organizzazioni ospitanti gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
  5. Le Province possono altresì concedere contributi a fondo perduto alle organizzazioni ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio dei tirocinanti individuate dal Piano d'Azione Regionale all'interno di quelle di cui all'articolo 52.
  6. La Giunta regionale individua, previo parere della Commissione di Concertazione:
    - a) le linee guida per la definizione delle convenzioni di cui al comma 2;
    - b) i requisiti e gli obblighi dei tutori delle organizzazioni promotrici e di quelle ospitanti;
    - c) i diritti e i doveri dei tirocinanti;
    - d) gli importi delle agevolazioni previste dal presente articolo nonché le modalità di concessione e di revoca;
    - e) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, ai sensi dell'articolo 17.

### **Articolo 36**

#### **(Incentivi per l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato)**

1. Le Province concedono agevolazioni ai datori di lavoro privati aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, aumentando, attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti.
2. L'incremento, di cui al comma 1, deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa, rilevato per ciascun mese, e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati mediamente nel corso dell'anno precedente la richiesta di contributo.
3. Per il calcolo dell'incremento di cui al comma 2, i lavoratori a tempo parziale, ma con contratto a tempo indeterminato, devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono rivolte a favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 11.
5. I nuovi lavoratori, di cui al comma 1, non devono aver svolto nell'impresa che li assume attività lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi ventiquattro mesi prima dell'assunzione.
6. Ai fini del presente articolo, sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e di apprendistato di

cui al d.lgs. 276/2003, qualora superino la soglia minima percentuale rispetto ai contratti in scadenza stabilita dal Piano d'Azione Regionale, fatte salve condizioni di maggior favore previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

7. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono erogate sotto forma di contributi. Le agevolazioni possono anche consistere nel pagamento, per un periodo massimo di due anni, di una quota percentuale, pari ad almeno il cinquanta per cento, dei contributi previdenziali dovuti dall'impresa per ciascun lavoratore assunto.
8. La risoluzione del rapporto di lavoro prima di tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed è tenuto a restituire la parte eccedente.
9. Per la promozione delle assunzioni di cui al presente articolo i datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.
10. Il Piano d'Azione Regionale determina la tipologia e l'importo delle agevolazioni di cui al presente articolo nonché le modalità di concessione e revoca. Esso stabilisce importi maggiori, anche diversificati, per i casi in cui siano stati stipulati gli accordi di cui al comma 9, per i casi di assunzione di lavoratori appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 52 e per i casi di stabilizzazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione, così come definiti dallo stesso Piano d'Azione Regionale.
11. Nel caso in cui l'agevolazione consista nel pagamento di una quota percentuale dei contributi previdenziali dovuti dall'impresa, la Regione e le Province, al fine di semplificare e rendere più efficaci le procedure amministrative, possono stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per definire le modalità di trasferimento diretto all'Istituto medesimo delle agevolazioni riconosciute alle imprese.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo competono anche alle società cooperative che incrementano il numero di soci lavoratori.

### **Articolo 37 (Cantieri scuola e lavoro)**

1. La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni più gravi di rischio occupazionale, disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola e lavoro delle persone prive di occupazione di cui all'articolo 11 nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale ovvero appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 52.
2. I cantieri sono utilizzati dagli enti locali solo per l'espletamento di attività non aventi esclusivo carattere istituzionale.
3. Le Province autorizzano, nell'ambito del proprio territorio, l'apertura e la gestione dei cantieri da parte dei Comuni o loro Consorzi e delle Comunità Montane. La Regione autorizza l'apertura e la gestione dei cantieri da parte delle Province.
4. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3, il soggetto proponente presenta all'Amministrazione competente un apposito progetto, predisposto d'intesa con le organizzazioni sindacali, che preveda l'impiego dei soggetti di cui al comma 1.
5. I lavoratori da avviare ai cantieri autorizzati vengono individuati mediante procedure pubbliche di selezione.
6. La partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo non determina l'instaurazione di un rappor-

to di lavoro e non dà titolo di preferenza nelle procedure concorsuali pubbliche indette per l'assunzione di personale.

7. Ai lavoratori avviati ai cantieri è corrisposta da parte dell'Ente utilizzatore un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal Piano d'Azione Regionale. La fruizione di tale indennità, che non costituisce reddito prodotto da attività lavorativa, non comporta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 181/2000, né la perdita dello stato di disoccupazione per l'intera durata del progetto, né la perdita dell'eventuale anzianità maturata in tale stato antecedentemente all'avvio.
8. L'Ente utilizzatore provvede altresì al trattamento previdenziale assistenziale e assicurativo, cui si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana).
9. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al presente articolo sono a carico degli Enti utilizzatori. La Regione e le Province possono, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, partecipare finanziariamente ai progetti da esse autorizzati. Il finanziamento è revocato qualora non venga utilizzato in conformità alle finalità del progetto ovvero non siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.
10. La Giunta regionale definisce:
  - a) le caratteristiche, i requisiti e le modalità di presentazione dei progetti;
  - b) le modalità di articolazione dell'attività lavorativa e dell'eventuale percorso formativo ad essa collegato;
  - c) i criteri e le modalità di finanziamento e di liquidazione delle somme;
  - d) le cause di revoca del finanziamento concesso e di recupero delle somme eventualmente già liquidate;
  - e) le modalità di verifica, controllo e certificazione dello stato di avanzamento del progetto.
11. Il Piano d'Azione Regionale definisce:
  - a) gli ambiti territoriali ed i settori prioritari d'intervento;
  - b) le risorse destinate ai progetti;
  - c) l'entità delle indennità giornaliere da corrispondere alle persone avviate ai cantieri, eventualmente differenziate per categoria di appartenenza;
  - d) la quota dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.
12. La Regione e le Province effettuano controlli e possono richiedere ogni documentazione concernente l'attuazione dei progetti da esse autorizzati nonché impartire eventuali disposizioni organizzative.
13. La Regione e le Province promuovono azioni specifiche a favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionale di cui all'articolo 51, affinché trovino occasione di impiego produttivo nell'ambito dei progetti realizzati ai sensi del presente articolo. In tal caso sono previste azioni formative per favorire l'adattamento delle competenze dei lavoratori alle nuove condizioni operative.

### **Articolo 38**

#### **(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei cantieri scuola e lavoro)**

1. Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità di servizio previsto dall'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), relativo alla stabilizzazione del personale delle Regioni e degli enti locali, l'attività prestata nei cantieri scuola, attivati dai soggetti di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 (Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro), è equiparata all'esperienza lavorativa maturata dal personale con contratto a tempo determinato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ai fini della stabilizzazione dei soggetti impiegati nei cantieri scuola e lavoro attivati dai Comuni o loro Consorzi, dalle Province e dalle Comunità Montane, non è necessario l'espletamento della prova selettiva nei casi in cui la selezione sia stata effettuata al momento dell'avvio del cantiere e sia avvenuta nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, commi

1, lettera a) e 3, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche. In tutti gli altri casi, si provvede previo espletamento di prove selettive.

**Articolo 39**  
**(Interventi per le persone a rischio di esclusione)**

1. La Regione, sulla base dell'andamento del mercato del lavoro e di concerto con le parti sociali, individua interventi finalizzati alla ricollocazione professionale ed all'accompagnamento al lavoro delle persone di cui all'articolo 11 a rischio di esclusione a motivo dell'età o della lunga disoccupazione, come individuate dal Programma triennale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in particolare facendo ricorso ai Progetti integrati di cui all'articolo 14.
3. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi per la loro realizzazione.

**Articolo 40**  
**(Interventi per il completamento della vita lavorativa)**

1. La Regione e le Province riconoscono valore alle esperienze e all'apporto che le persone anziane possono offrire nei vari campi della vita sociale ed economica e sostengono, in accordo con le parti sociali e sulla base dell'analisi delle dinamiche demografiche di breve e di lungo periodo, la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, assicurando l'inclusione sociale e le pari opportunità. Tali interventi consistono in particolare in progetti, anche a carattere sperimentale, rivolti alle persone in età matura e finalizzati a:
  - a) sostenere una fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro, anche ricorrendo ad impegni lavorativi ridotti in termini temporali;
  - b) diffondere presso il sistema economico ligure modelli organizzativi in grado di valorizzare al meglio le competenze possedute;
  - c) favorire il mantenimento della condizione occupazionale attraverso azioni di orientamento e bilanci di competenze specificatamente dedicati ed attuati nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro;
  - d) promuovere il trasferimento delle competenze ai lavoratori più giovani.
2. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi per la loro realizzazione.

**Articolo 41**  
**(Azioni positive per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)**

1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 20, la Regione, le Province ed i Comuni, anche attraverso accordi con le Parti Sociali, realizzano, in conformità con quanto indicato dal Piano d'Azione Regionale, azioni positive per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ed in particolare:
  - a) promuovono la realizzazione di Centri di documentazione per le pari opportunità sul lavoro collegati alle reti tematiche interregionali, nazionali ed europee;
  - b) mettono a disposizione, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, servizi specialistici di informazione, supporto ed assistenza tecnica a favore dei lavoratori e delle imprese per la promozione delle pari opportunità e per la progettazione e la realizzazione di patti territoriali integrati per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione della l. 53/2000;
  - c) promuovono azioni di sensibilizzazione e d'informazione sul tema delle pari opportunità in ambito lavorativo rivolte ai soggetti istituzionali ed agli attori sociali;
  - d) sviluppano un sistema informativo di supporto sul tema delle pari opportunità e della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, all'interno di S.I.R.I.O. e nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16;

- e) promuovono interventi mirati di sensibilizzazione delle imprese sul rispetto della normativa anti-discriminatoria e delle norme a tutela della maternità e paternità nonché sull'adozione di misure concrete di pari opportunità nella contrattazione collettiva;
  - f) individuano misure che consentano la sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o di congedi parentali con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
  - g) sperimentano nei luoghi di lavoro pubblici strumenti per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché strumenti di informazione sui risultati raggiunti;
  - h) attivano, sia nelle piccole che nelle grandi imprese, misure atte a contrastare la fuoriuscita delle donne dal mercato del lavoro attraverso azioni che sostengano la flessibilità dell'orario e l'utilizzo del tempo parziale reversibile, anche mediante la concessione di appositi assegni di servizio;
  - i) sviluppano misure a favore delle persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante la concessione di appositi assegni di servizio;
  - j) favoriscono l'utilizzo di forme garantite di lavoro flessibile per motivi parentali, anche attraverso meccanismi di incentivazione economica;
  - k) favoriscono l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio.
2. La Regione e le Province concedono contributi alle imprese che, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori, adottano misure ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla legislazione nazionale in merito alle pari opportunità ed in particolare:
- a) dispositivi di promozione, monitoraggio e controllo del rispetto della normativa antidiscriminatoria, con particolare riferimento ai salari, all'accesso alla formazione continua e alla progressione di carriera;
  - b) piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini;
  - c) riduzioni o articolazioni diverse dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
  - d) azioni di sostegno per il rientro al lavoro dopo assenze prolungate per maternità o paternità.

#### **Articolo 42**

##### **(Azioni per la mobilità geografica e professionale)**

1. La Regione e le Province, per sviluppare la crescita occupazionale ed offrire al tessuto produttivo locale risorse umane qualificate in grado di contribuire all'innovazione ed alla competitività del sistema economico regionale, favoriscono la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, ivi compresi i cittadini stranieri immigrati, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze linguistiche possedute. A tal fine esse promuovono, all'interno del Sistema dei servizi al lavoro, in un quadro di garanzie concordato con le parti sociali, le seguenti azioni:
- a) sviluppo dei servizi di supporto alla mobilità geografica e professionale previsti a livello europeo;
  - b) accoglienza, integrazione sociale e sostegno all'inserimento lavorativo;
  - c) sostegno a progetti di mobilità geografica volti all'acquisizione, da parte delle organizzazioni produttive regionali, di risorse professionali provenienti da altre regioni o da altre nazioni;
  - d) inserimento in attività di tirocinio sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 35;
  - e) sostegno a progetti di mobilità professionale, in caso di cessione di ramo di azienda, di riconversione o trasferimento di attività produttive.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione può promuovere, sentita la Commissione di Concertazione e previa intesa con le parti sociali, iniziative ed accordi interregionali e transnazionali.

#### **Articolo 43**

##### **(Azioni di sistema per lo sviluppo dell'imprenditorialità)**

1. La Regione riconosce valore all'autoimprenditorialità e favorisce, tramite appositi incentivi, l'avvio di imprese, con particolare riguardo a quelle a prevalente composizione femminile e a quelle ad

- alto potenziale tecnologico, e la realizzazione di progetti di "spin-off" aziendale industriale od accademico, al fine della piena valorizzazione delle conoscenze e delle competenze professionali dei lavoratori.
2. La Regione garantisce, all'interno del Sistema dei servizi al lavoro, anche con la partecipazione delle parti sociali, l'attivazione di servizi appositamente dedicati a favorire l'avvio di nuove imprese ed a supportare l'attività del nuovo imprenditore, diretti in particolare a far acquisire le conoscenze in merito a:
    - a) normativa di settore, contrattualistica ed in materia di sicurezza sul lavoro;
    - b) organizzazione aziendale;
    - c) percorsi di progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
    - d) agevolazioni ed opportunità a favore dello sviluppo d'impresa.
  3. Il Piano d'Azione Regionale individua i criteri, le modalità e le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. In caso di cessazione dell'attività imprenditoriale prima di tre anni dall'ottenimento di un incentivo per la creazione d'impresa, l'incentivo medesimo è ridotto in misura proporzionale all'attività lavorativa effettivamente svolta.
  4. La Regione assicura, nell'ambito degli strumenti agevolativi per la creazione d'impresa, il coordinamento tra le diverse misure a qualunque titolo attivate e la priorità per le imprese che garantiscono processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

## CAPO II

### STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

#### Articolo 44

#### (Azioni a favore dei lavoratori a rischio di precarizzazione)

1. La Regione opera per assicurare ai lavoratori a rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), pari opportunità di godimento dei fondamentali diritti di cittadinanza sociale.
2. La Regione promuove il raggiungimento di accordi sindacali che prevedano a favore dei lavoratori di cui al comma 1:
  - a) l'estensione dei diritti di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
  - b) l'estensione delle tutele relative al reddito ed alla continuità del rapporto di lavoro in caso di malattia ed infortunio;
  - c) tutele adeguate in caso di astensione dal lavoro per maternità.
3. La Regione si pone l'obiettivo di non ricorrere per quanto di sua competenza, alle modalità occupazionali precarie previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e promuove azioni, anche attraverso provvedimenti mirati ed intese, volte ad assicurare la diminuzione, sino al totale superamento, di tutti i rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato attuati presso la Regione stessa, gli enti del settore regionale allargato di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) gli enti locali, gli enti pubblici e le aziende presenti sul territorio regionale.
4. La Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui alla l.r. 2/2006, nei capitolati e nelle gare d'appalto dipendenti dagli stessi, inseriscono clausole sociali da definirsi con le parti sociali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, a garantire l'uniformità dei trattamenti contrattuali, ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti dei lavoratori, nonché il rispetto e l'applicazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, quale fondamento di qualunque risoluzione contrattuale.
5. Le misure e gli interventi di cui al comma 3 riguardano in particolare le forme e la durata dei contratti di lavoro, le garanzie previdenziali ed assicurative, le modalità di espletamento dell'attività lavorativa e l'aggiornamento professionale.

### **Articolo 45 (Occupazione giovanile)**

1. Le Province concedono contributi ai soggetti di cui all'articolo 11 che sono in giovane età, così come definita dal Programma triennale, per favorire il consolidamento delle attività e capacità professionali nell'ambito di percorsi di carriera e di lavoro autonomo.
2. Le Province possono altresì concedere contributi a potenziali imprenditori in possesso dei requisiti di cui al comma 1 a seguito della presentazione di specifici progetti d'impresa, fermo restando che gli eventuali benefici sono concessi ad avvenuta costituzione dell'impresa.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 é finalizzata a:
  - a) acquisto o locazione di attrezzature, strumentazioni, programmi informatici;
  - b) acquisto di servizi specialistici quali abbonamenti a riviste specializzate, accessi a banche dati ed a servizi informatici e telematici;
  - c) acquisto di arredi ed affitto di locali adibiti a luogo di lavoro.
4. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse destinabili agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi per la loro realizzazione.

### **Articolo 46 (Fondo di garanzia per giovani imprenditori)**

1. La Regione costituisce, con propria deliberazione, presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (F.I.L.S.E. S.p.A.), un fondo destinato alle prestazioni di garanzia per le imprese che hanno i seguenti requisiti:
  - a) per le imprese individuali, il titolare deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore ai 35 anni;
  - b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il cinquanta per cento dei soci, che detengano almeno il 51 per cento del capitale sociale, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
  - c) per le società cooperative, almeno il cinquanta per cento dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
2. Le garanzie non potranno superare l'ottanta per cento del prestito in essere, con un limite massimo di euro 500.000,00.
3. Nell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo la F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale degli organismi di garanzia fidi di livello regionale e di specializzazione settoriale.
4. Le modalità tecnico operative relative all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono disciplinate da apposita convenzione con la F.I.L.S.E. S.p.A. che la Giunta regionale approva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **CAPO III**

### **SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI AZIENDALI A RISCHIO OCCUPAZIONALE**

#### **Articolo 47 (Interventi per il sostegno dell'occupazione)**

1. Al fine di prevenire le situazioni di crisi occupazionale sul proprio territorio la Regione, sulla base delle analisi realizzate dall'Osservatorio, promuove l'individuazione preventiva di soluzioni produttive, occupazionali ed imprenditoriali idonee a salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, delle conoscenze e delle competenze esistenti nei diversi ambiti locali, avuto riguardo all'obiettivo più ampio del rafforzamento della competitività, della crescita economica e dello sviluppo sostenibile.

2. La Regione promuove, di concerto con gli enti locali e le parti sociali, iniziative volte alla prevenzione di crisi occupazionali di rilevante interesse locale e si adopera, quale interesse primario, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali nelle situazioni di crisi occupazionali già in essere.
3. La Regione, ai fini di cui al comma 1, può anche incentivare attraverso contributi mirati, la riduzione dell'orario di lavoro, nelle contrattazioni di livello aziendale.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, adotta indirizzi operativi per la realizzazione da parte delle Province di interventi volti a sostenere l'occupazione delle aziende appartenenti alle aree ed ai settori colpiti da crisi occupazionali nonché di quelle che svolgono le lavorazioni indotte. Nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro sono in particolare realizzati:
  - a) progetti finalizzati al sostegno dei livelli occupazionali, definiti in collaborazione con gli enti locali e con l'assistenza tecnica degli enti bilaterali e delle parti sociali;
  - b) progetti di formazione, di riqualificazione e di reinserimento dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, attuati anche tramite il ricorso ai tirocini di cui all'articolo 35;
  - c) progetti finalizzati a sostenere specifici settori produttivi ovvero specifiche aree territoriali a rischio occupazionale, anche mediante il sostegno di processi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale;
  - d) misure di accompagnamento individuale e progetti sperimentali di transizione al lavoro;
  - e) servizi di orientamento e di ricollocazione al lavoro.
5. La richiesta di esame congiunto della situazione aziendale è presentata alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91).
6. La Regione può avvalersi di strutture pubbliche e private specializzate nella diagnosi di problemi aziendali per l'individuazione di servizi reali utili al miglioramento della competitività delle imprese ed al mantenimento dei livelli e della qualità dell'occupazione.
7. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo facendo ricorso al Fondo regionale per l'occupazione.

**Articolo 48**  
**(Comitato per il sostegno dell'occupazione)**

1. Per il perseguimento sul territorio delle finalità di cui all'articolo 47 è istituito il Comitato per il sostegno dell'occupazione.
2. Il Comitato è composto da:
  - a) l'Assessore regionale competente in materia di occupazione e politiche attive del lavoro, in qualità di Presidente;
  - b) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, industria e commercio;
  - c) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione professionale, ricerca ed innovazione tecnologica;
  - d) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) regionale;
  - e) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Liguri (U.R.P.L.);
  - f) tre rappresentanti designati dalla Commissione di Concertazione su indicazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  - g) tre rappresentanti designati dalla Commissione di Concertazione su indicazione delle organizzazioni dei datori di lavoro;
  - h) il Presidente della F.I.L.S.E.;
  - i) il Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura liguri;
  - j) il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana a livello regionale.

3. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettere a), b), c), h), i) e j) possono farsi sostituire da un proprio delegato. Il Presidente del Comitato sceglie il proprio delegato fra gli altri membri della Giunta regionale.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) è nominato un membro supplente, su designazione delle stesse Organizzazioni competenti per la designazione dei membri effettivi.
5. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta non pervengano tutte le designazioni, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina del Comitato, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso il Comitato è integrato con successivo decreto con il pervenire delle designazioni mancanti.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Agenzia Liguria Lavoro, esperti, rappresentanti di istituzioni, enti od associazioni che si occupano a vario titolo di crisi occupazionali nonché amministratori o rappresentanti degli enti locali il cui territorio è interessato dalla crisi.
7. Il Comitato esercita funzioni propositive nei confronti della Giunta regionale e delle Amministrazioni Provinciali in ordine al sostegno dell'occupazione nelle situazioni di crisi aziendali ed opera a titolo gratuito.
8. Il Comitato disciplina con proprio regolamento le modalità del suo funzionamento e costituisce al proprio interno, quale organismo operativo di supporto, un gruppo di lavoro in cui sia assicurata la pariteticità delle rappresentanze di cui al comma 2, lettere f) e g). Tale gruppo si può avvalere dell'assistenza tecnica dell'Osservatorio.
9. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Regione.
10. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed esercita comunque le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato.

#### **Articolo 49**

##### **(Interventi a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria)**

1. La Regione, tramite il Fondo di garanzia cui all'articolo 15, comma 2, interviene per ridurre le difficoltà economiche dei lavoratori residenti sul territorio ligure, posti in lista di mobilità o assoggettati al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuative di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e alle disposizioni in materia di mercato del lavoro).
2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore del lavoratore che stipuli con un Istituto di credito un contratto diretto ad ottenere, per il periodo in cui è in attesa del trattamento ad esso spettante, l'erogazione, sotto forma di prestito rimborsabile, di una quota fissa corrispondente al primo massimale di integrazione salariale, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), come determinato annualmente dall'I.N.P.S., quale anticipazione di tale trattamento.
3. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi.
4. L'ammontare dei conferimenti finanziari al Fondo di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei crediti per i quali è possibile rilasciare garanzia.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonché la documentazione da allegare alla domanda.
6. Per la costituzione e la gestione del Fondo di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula con la F.I.L.S.E. S.p.A. apposita convenzione, definendo le modalità di funzionamento del Fondo ed i compensi spettanti a F.I.L.S.E. medesima.
7. Il beneficio comprende inoltre il pagamento, a carico del Fondo regionale per l'occupazione, degli interessi dovuti dal lavoratore fino alla misura legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

### **Articolo 50 (Sostegni al reddito)**

1. La Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, e le Province, con il concorso e la partecipazione delle Associazioni delle imprese e dei lavoratori, concedono sostegni al reddito ai lavoratori licenziati o sospesi che non beneficiano di trattamenti di integrazione salariale o di altri ammortizzatori sociali. Sono a tal fine realizzate specifiche attività di raccordo con gli enti bilaterali, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, qualora tali enti siano costituiti in base ad accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. I sostegni di cui al comma 1 consistono in contributi concessi sulla base di:
  - a) piani di mantenimento professionale e di reinserimento lavorativo realizzati dagli enti bilaterali dei settori economici liguri;
  - b) iniziative di reinserimento lavorativo, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, a favore delle persone di cui all'articolo 52 che si trovino in una condizione di svantaggio sociale di particolare gravità, valutata sulla base delle caratteristiche professionali e della situazione economica personale e familiare del beneficiario.
3. Il Piano d'Azione Regionale individua le categorie dei beneficiari, le modalità di gestione e di finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

### **Articolo 51 (Integrazioni al reddito)**

1. La Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, può autorizzare gli enti locali ad attuare specifici progetti lavorativi, anche attraverso i cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 37, destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità, del trattamento speciale di disoccupazione o di altro ammortizzatore sociale ed ai lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale che siano sospesi a zero ore, ai fini della corrispondenza agli stessi lavoratori di un'integrazione al reddito.
2. Gli oneri finanziari per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 sono a carico del soggetto utilizzatore. L'integrazione al reddito è calcolata sulle giornate di effettiva presenza. Nel caso in cui ai progetti partecipino persone in stato di svantaggio sociale, la Regione può concorrere, tramite un'intesa con il soggetto attuatore, alla copertura dell'integrazione corrisposta a tali lavoratori.
3. La partecipazione ai progetti di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro né la perdita dello stato di disoccupazione e dell'eventuale anzianità maturata in tale stato antecedentemente all'avvio nei progetti medesimi.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196).
5. Il Piano d'Azione Regionale individua le modalità di realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e le eventuali quote di finanziamento a carico della Regione nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

## **CAPO IV**

### **SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE**

#### **Articolo 52 (Interventi a favore delle persone disabili e svantaggiate)**

1. La Regione, anche al fine di rafforzare la coesione sociale, favorisce, in una logica di piena valorizzazione della persona umana, l'inserimento al lavoro e l'occupazione stabile e duratura delle per-

sone disabili e delle persone in stato di svantaggio sociale, garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento normativo ed economico, in conformità con quanto previsto dalla l. 68/1999 e dalla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap). La Regione favorisce altresì lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità delle persone disabili ed in situazione di svantaggio sociale, promuovendo nuove opportunità di occupazione attraverso lo sviluppo, il rafforzamento e l'affinamento del Sistema dei servizi al lavoro.

2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in stato di svantaggio sociale le persone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del d.lgs. 276/2003.
3. Sono altresì considerate persone in stato di svantaggio sociale:
  - a) i titolari del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  - b) i rifugiati legalmente residenti sul territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza specifici interventi, individuandoli ai sensi degli articoli 53 e 54, ed attua iniziative di politica formativa e del lavoro ed attività di collocamento mirato attraverso il Sistema dei servizi al lavoro, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi, pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, nonché con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone disabili.
5. Gli interventi sono realizzati dalle Province con le modalità indicate nel Piano d'Azione Regionale e sono coordinati con quelli attuati nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 35 della l.r. 12/2006.

### **Articolo 53 (Programmazione degli interventi)**

1. Nell'ambito del Programma triennale sono contenuti gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato nonché gli indirizzi per la promozione dell'occupazione delle persone in stato di svantaggio sociale, in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni ed i servizi deputati a vario titolo a garantire il diritto alla formazione ed al lavoro.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 riguardano in particolare la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli interventi di inserimento lavorativo con quelli scolastici e formativi, nonché la realizzazione di attività personalizzate di orientamento al lavoro e di azioni individuali di collocamento mirato e di supporto.
3. Il Programma triennale indica inoltre i criteri generali per il riparto tra la Regione e le Province del Fondo regionale di cui all'articolo 60, riservando alla Regione una quota, non superiore al trenta per cento, per iniziative ed azioni di interesse regionale dirette a favorire l'occupazione delle persone disabili.

### **Articolo 54 (Pianificazione degli interventi)**

1. Il Piano d'Azione Regionale, nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e delle linee d'intervento contenuti nel Programma triennale, individua le misure da attuare, nell'anno successivo, a favore delle persone disabili e delle persone in stato di svantaggio sociale, stabilendo i titoli di preferenza in conformità ai seguenti criteri:
  - a) assunzioni di persone disabili in aziende non soggette all'obbligo di cui alla l. 68/1999;
  - b) progetti di assunzione di persone in condizione di svantaggio sociale con particolari complessità e criticità di inserimento lavorativo certificato dai competenti servizi pubblici;
  - c) progetti che garantiscono un'occupazione stabile e duratura, coerente con le caratteristiche professionali del lavoratore e con il suo percorso di inserimento.

2. Gli interventi previsti nel Piano d'Azione Regionale sono diretti a:
  - a) promuovere l'integrazione tra le attività formative e di orientamento, i servizi del collocamento mirato e obbligatorio, le misure di accompagnamento e gli strumenti di politica attiva del lavoro;
  - b) favorire il lavoro di rete per l'inserimento ed il mantenimento al lavoro delle persone disabili o svantaggiate mediante la collaborazione tra i servizi al lavoro, i servizi pubblici sociali e sanitari e le associazioni in favore dei disabili;
  - c) attuare misure rivolte a sviluppare la "metodologia della mediazione" e gli strumenti specifici di formazione e inserimento lavorativo finalizzati alla conciliazione tra le abilità delle persone e le esigenze delle imprese, al fine di produrre i migliori risultati di incontro tra le specificità e le risorse delle persone disabili o svantaggiate e le richieste del mondo del lavoro;
  - d) promuovere interventi personalizzati di inserimento lavorativo, di collocamento e di mantenimento mirato attraverso l'individuazione di strumenti di sostegno e supporto, fra i quali mezzi di trasporto, affiancamento ed accompagnamento di personale qualificato e specializzato nella mediazione al lavoro ed adeguamento della postazione di lavoro, anche ricorrendo alla sperimentazione di nuove tecnologie ed in particolare del telelavoro;
  - e) favorire la sperimentazione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili all'interno della cooperazione sociale;
  - f) incentivare l'assunzione di persone disabili da parte delle imprese non soggette ad obbligo;
  - g) promuovere ed incentivare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di tipo "B" di cui alla l. 381/1991;
  - h) incentivare l'iniziativa imprenditoriale e l'attività autonoma dei lavoratori disabili e svantaggiati;
  - i) sviluppare azioni e prevedere incentivi per l'adozione di misure dirette a superare le barriere che si frappongono all'accessibilità degli ambienti e degli strumenti di lavoro che siano coerenti ed aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);
  - j) promuovere l'informazione e la partecipazione attiva dei beneficiari degli interventi tramite il coinvolgimento delle strutture operanti in materia di integrazione lavorativa, delle famiglie, delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone disabili, delle aziende e delle parti sociali.
  
3. Il Piano d'Azione Regionale stabilisce in particolare:
  - a) le misure e gli interventi specifici da realizzare e le relative modalità di attuazione, compresi gli interventi di cui all'articolo 55;
  - b) le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della l. 68/1999;
  - c) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
  - d) le modalità di ripartizione tra le Province del gettito derivante dall'addizionale di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle persone disabili), destinato al finanziamento delle attività di riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l. 68/1999;
  - e) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della l. 68/1999;
  - f) le modalità di ripartizione tra la Regione e le Province del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60;
  - g) le priorità per l'erogazione dei contributi da parte delle Province con particolare riferimento ai finanziamenti dei servizi e degli strumenti di integrazione lavorativa;
  - h) le modalità ed i criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo di cui all'articolo 60 delle somme di cui all'articolo 5, comma 7, della l. 68/1999.

### **Articolo 55**

#### **(Particolari interventi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate)**

1. La Regione e le Province, in collaborazione con i Comuni, sostengono ed incentivano interventi, in raccordo con le politiche di cui alla l.r. 12/2006, finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavo-

rativo delle persone disabili e svantaggiate, secondo l'ordine di preferenza individuato dal Piano d'Azione Regionale, garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento economico e normativo.

2. In particolare il Piano d'Azione Regionale individua gli interventi regionali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, attuati anche tramite il ricorso ai progetti integrati di cui all'articolo 14.
3. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo sono previsti in particolare percorsi protetti di inserimento al lavoro per le persone disabili e svantaggiate in raccordo con le iniziative di cui all'articolo 40, comma 5, della l.r. 12/2006. Tali percorsi sono realizzati, in regime di convenzione con le Province, dagli enti locali e dai soggetti accreditati ai sensi della presente legge.
4. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse da destinare agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi e le metodologie per la loro realizzazione.

#### **Articolo 56 (Compiti delle Province)**

1. Le Province, sulla base degli indirizzi programmatici contenuti nel Programma triennale e di quanto stabilito nel Piano d'Azione Regionale, sentita la Commissione unica provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997 ed in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono agli adempimenti previsti dalla l. 68/1999 ed in particolare:
  - a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo;
  - b) all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
  - c) alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dei Servizi al lavoro nonché dei servizi sociali e sanitari, pubblici e privati accreditati;
  - d) alla concessione ed erogazione dei contributi a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60;
  - e) all'autorizzazione e finanziamento delle attività di riqualificazione professionale ed all'erogazione della assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio;
  - f) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della l. 68/1999, anche mediante convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria;
  - g) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della l. 68/1999.

#### **Articolo 57 (Collocamento mirato nelle Pubbliche Amministrazioni)**

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato, sentita la Commissione di Concertazione ed il Comitato Istituzionale, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 1, della l. 68/1999, individua, per le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, le mansioni che, in relazione all'attività svolta, non consentono l'occupazione dei lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

#### **Articolo 58 (Monitoraggio e verifiche)**

1. La Regione e le Province provvedono al monitoraggio ed alla verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi al collocamento delle persone con disabilità, in raccordo con i competenti organismi di vigilanza, anche al fine dell'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organismi medesimi.

2. Analoghi interventi sono assunti nei confronti degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 18, comma 2, della l. 68/1999, dall'articolo 4, comma 1, della l. 381/1991 e dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

#### **Articolo 59**

##### **(Compiti della Commissione di Concertazione integrata per il diritto al lavoro dei disabili)**

1. La Commissione di Concertazione, integrata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 27/1998, come modificato dalla presente legge, esprime parere, per quanto di sua competenza, in merito a:
  - a) la parte del Programma triennale di cui all'articolo 53;
  - b) la parte del Piano d'Azione Regionale di cui all'articolo 54;
  - c) l'individuazione delle mansioni di cui all'articolo 57.
2. La Commissione di cui al comma 1 formula inoltre alla Giunta regionale le proprie osservazioni in merito all'attuazione delle iniziative di cui al presente capo, anche sulla base delle analisi realizzate dall'Osservatorio.
3. La Commissione di cui al comma 1 provvede altresì, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, all'amministrazione del Fondo di cui al medesimo articolo.

#### **Articolo 60**

##### **(Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili)**

1. Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, previsto dall'articolo 14 della l. 68/1999, è costituito dalla quota del Fondo regionale per l'occupazione riservata al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi nonché alle altre finalità previste dall'articolo medesimo.
2. Il Fondo è alimentato dai contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero di cui all'articolo 5 della l. 68/1999 e dagli importi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 15 della medesima legge, nonché dai contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e altri soggetti comunque interessati.
3. Al rimborso forfettario parziale delle spese per l'adeguamento del posto di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della l. 68/1999 non può essere destinato un importo superiore al quindici per cento del Fondo. Sono ammessi a tale rimborso anche i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
4. L'organo amministrativo del Fondo è la Commissione di Concertazione integrata di cui all'articolo 59. Alle sedute della Commissione così integrata sono invitati, previa intesa con le Amministrazioni interessate, un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 61**

##### **(Regime di aiuto)**

1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale individua per ciascuno di essi la possibilità di cumulo con altri incentivi previsti da normative regionali, statali ed europee entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria.

2. I contributi a favore delle imprese di cui alla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.
3. I provvedimenti regionali che prevedono contributi oltre i limiti del regime di aiuti "de minimis" a favore delle imprese sono soggetti a notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. I contributi possono essere concessi solo ad avvenuta pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, dell'esito positivo dell'esame svolto dalla Commissione Europea.

#### **Articolo 62 (Potere sostitutivo)**

1. Nei casi di inadempienza da parte di una Provincia alle funzioni attribuite ai sensi della presente legge, la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto Regionale, diffida la Provincia medesima, sentito il Comitato Istituzionale, a provvedere entro un termine non inferiore a novanta giorni.
2. Nel caso di persistente inadempienza la Regione assegna un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, decorso inutilmente il quale, sentita l'Amministrazione inadempiente, provvede al recupero dei fondi eventualmente trasferiti ed esercita il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Gli oneri economici derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo sono imputati all'Amministrazione inadempiente.

#### **Articolo 63 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
  - a) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti unità previsionali di base:
    - U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro";
    - U.P.B. 18.103 "Spese per le deleghe ad Enti locali";
    - U.P.B. 18.104 "Spese per il sistema informativo regionale policentrico";
  - b) mediante le seguenti variazioni:
    - utilizzo in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di euro 500.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di euro 350.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
    - prelevamento in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, di euro 1.200.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
    - iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, di euro 1.700.000,00 in termini di competenza ed euro 1.200.000,00 in termini di cassa, all'U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro" e di euro 350.000,00 in termini di competenza, all'U.P.B. 11.204 "Interventi per l'occupazione, la sicurezza e la qualità del lavoro".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 64 (Norme di prima applicazione)**

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione del Comitato per l'occupazione ed al rinnovo dei seguenti organismi:
  - a) la Commissione di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, come modificato dalla presente legge;

- b) il Comitato Istituzionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998, come modificato dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una proposta di integrazione del vigente Programma triennale, definendo gli indirizzi programmatici di cui all'articolo 7.
  3. Entro novanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'integrazione di cui al comma 2, la Giunta approva il Piano d'Azione Regionale, ai sensi dell'articolo 8.
  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 28, comma 2.

#### **Articolo 65 (Norme transitorie)**

1. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 469/1997, già autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 469/1997, purché in possesso dei requisiti prescritti, possono continuare a svolgere le attività oggetto di autorizzazione in via provvisoria e previa comunicazione alla Regione Liguria. L'autorizzazione provvisoria mantiene efficacia fino all'emanazione del provvedimento regionale di autorizzazione o di diniego adottato ai sensi dell'articolo 29.
2. Gli Enti locali e gli altri soggetti già convenzionati con le Province ai sensi della previgente normativa per la gestione dei servizi di orientamento, informazione, consulenza, promozione e supporto all'autoimprenditorialità, all'inserimento lavorativo ed alla formazione professionale, analisi della domanda ed offerta di lavoro nonché altri servizi connessi alle funzioni di politica attiva del lavoro continuano a svolgere le attività ad essi affidate fino all'entrata a regime dell'Elenco dei soggetti accreditati di cui all'articolo 28. La Giunta regionale definisce, con il provvedimento di cui al comma 2 del medesimo articolo, le modalità di transizione al nuovo regime di convenzionamento.
3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali 55/1988, 70/1988, 41/1995, 15/2003 e 4/2006, compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.
4. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 27, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.
5. Gli organismi di cui all'articolo 64, comma 1, lettere a) e b), continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo previsto dal medesimo comma.

#### **Articolo 66 (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 52/1993)**

1. L'articolo 4 della l.r. 52/1993 è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 4 (Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro)**

1. Nel quadro degli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale la Regione adotta, nell'ambito del piano regionale di sviluppo, il Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, di seguito denominato "Programma triennale". Esso contiene:
  - a) l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni provincia e per comparto produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti e nel complesso per ogni provincia;

- b) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto, con riferimento specifico sia agli obiettivi produttivi sia a quelli occupazionali. Per gli interventi comunitari richiedenti l'interconnessione di più fondi, vengono indicate le modalità di esecuzione.
2. Il programma valuta la corrispondenza tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico ed indica:
- a) le priorità, gli obiettivi e le strategie nonché i settori economici e produttivi di intervento;
  - b) le modalità di integrazione del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro;
  - c) gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza;
  - d) gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei Centri per l'impiego, nonché gli standard logistici e le caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi;
  - e) i criteri per l'individuazione dei servizi specialistici da erogarsi presso taluni Centri per l'impiego;
  - f) gli standard formativi per ogni tipo di corso e le conseguenti indicazioni di tipologia, durata e costi;
  - g) le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica;
  - h) i profili professionali connessi ai corsi per i quali è previsto il rilascio della qualifica;
  - i) gli obiettivi quantitativi e qualitativi ed i criteri per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, nonché i requisiti per l'accesso all'insegnamento nei corsi;
  - j) la percentuale dei fondi da destinarsi al diritto allo studio;
  - k) le attività di orientamento professionale di cui agli articoli successivi;
  - l) le attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);
  - m) gli interventi di interesse regionale di politiche attive del lavoro.
3. Il Programma triennale individua altresì gli obiettivi, gli indirizzi e le procedure attraverso le quali realizzare l'integrazione, tra l'istruzione scolastica e la formazione professionale, dell'offerta formativa indicando altresì le direttive per l'attuazione delle iniziative previste, i mezzi finanziari per attuarle e stabilendo i criteri ed i parametri, sia per l'assegnazione dei fondi alle Province, sia per la ripartizione degli stessi tra le diverse tipologie di iniziative.
4. Il Programma triennale prevede inoltre i contenuti di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e di cui all'articolo 7, comma 1 della l.r. 30/2008.
5. Il Programma ha durata triennale e conserva la sua efficacia anche oltre la sua scadenza fino all'approvazione del Programma successivo.
6. Il Programma triennale è aggiornabile annualmente, in tutto o in parte, in relazione alla verifica di efficacia e di efficienza delle iniziative attuate e degli eventuali mutamenti socio-economici e sulla base delle proposte espresse dalle Province. L'eventuale aggiornamento del Programma triennale può comportarne l'estensione ai tre anni successivi alla data dell'aggiornamento stesso.
7. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, tenuto conto dei criteri indicati dal Programma triennale, individua, in base alle disponibilità finanziarie, le risorse per la pianificazione annuale provinciale e le risorse per la pianificazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 2, lettere g) ed m).
8. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale, descrivendo i principali risultati ottenuti e le criticità emerse.”.

**Articolo 67**  
**(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 52/1993)**

1. All'articolo 5 della l.r. 52/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

- "3. La Giunta regionale, sulla base degli orientamenti comunitari e statali, delle analisi di valutazione delle Province e delle osservazioni espresse dalle Strutture regionali interessate, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio, la proposta del Programma triennale, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi:
- a) la Commissione regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998;
  - b) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998;
  - c) il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
  - d) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)."
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
- "4 bis. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le Province indicano congiuntamente Conferenze Provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro, come momento propedeutico alla formulazione delle analisi di valutazione di cui al comma 1."

**Articolo 68**  
**(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 52/1993)**

1. All'articolo 18 della l.r. 52/1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Piano annuale delle politiche formative e del lavoro";
  - b) al comma 1, le parole "Piano annuale di formazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "Piano annuale delle politiche formative e del lavoro";
  - c) al comma 2, lettera c), le parole "5 bis" sono sostituite dalla seguente: "7";
  - d) al comma 6, le parole "5 bis" sono sostituite dalla seguente: "7";
  - e) al comma 6 ter, le parole "c) e g bis)" sono sostituite dalle seguenti: "g) ed m)";
  - f) il comma 6 quater è soppresso.

**Articolo 69**  
**(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 27/1998)**

1. L'articolo 6 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 6**  
**(Commissione Regionale di Concertazione)**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 469/1997, la Commissione Regionale di Concertazione quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica delle politiche formative e del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione è composta da:
- a) l'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o suo delegato, che la presiede;
  - b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale o suo delegato;
  - c) l'Assessore regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
  - d) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o gli Assessori da loro delegati;
  - e) un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) regionale;
  - f) la Consiglieria o Consigliere regionale di parità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246);
  - g) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

- h) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - i) il Direttore generale del dipartimento regionale competente in materia di occupazione e politiche attive del lavoro o suo delegato.
3. Il Direttore generale dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 10 partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.
  4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione.
  5. Nel caso in cui vengano trattati argomenti riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, la Commissione è integrata dai seguenti rappresentanti delle persone disabili:
    - a) tre rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap);
    - b) tre rappresentanti designati dalle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili.
  6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h) e di cui al comma 5 è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
  7. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile. La Commissione dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Commissione. La Commissione opera a titolo gratuito.
  8. Le designazioni dei componenti debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata designazione entro tale termine non impedisce la costituzione della Commissione, purché le designazioni pervenute siano pari alla metà più uno dei componenti previsti al comma 2. In tal caso la Commissione è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.
  9. Le decisioni della Commissione, anche nella composizione integrata, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti la Commissione.
  10. La Commissione elegge al suo interno un Vicepresidente e adotta un proprio regolamento, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni, in cui sia assicurata, nel caso siano trattati argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, la pariteticità delle rappresentanze di cui al comma 2, lettere g) e h) ed al comma 5.”.

**Articolo 70**  
**(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 27/1998)**

1. L'articolo 7 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 7**  
**(Funzioni della Commissione Regionale di Concertazione)**

1. La Commissione di cui all'articolo 6 esercita le funzioni e le competenze già appartenenti alla Commissione regionale per l'impiego.
2. La Commissione esercita una funzione consultiva e propositiva in materia di politiche attive del lavoro ed in particolare esprime pareri in merito a:
  - a) la proposta del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 52/1993;
  - b) il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 30/2008;
  - c) il Programma annuale di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. La Commissione opera affinché sia perseguita l'integrazione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale, in particolare proponendo alla Giunta regionale ogni iniziativa utile al fine di:
  - a) verificare l'applicazione delle leggi statali e regionali relative al lavoro delle donne;
  - b) rimuovere le discriminazioni dirette e indirette nei confronti del lavoro femminile;
  - c) promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.
4. La Commissione, nella composizione integrata di cui all'articolo 6, comma 5, esercita altresì le funzioni previste dall'articolo 59 della l.r. 30/2008."

**Articolo 71**  
**(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 27/1998)**

1. All'articolo 8 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, lettera a), la parola "f)" è sostituita dalle seguenti: "d) ed i)";
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.";
  - c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
    - "3 bis. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato.
    - 3 ter. Il Comitato opera a titolo gratuito.
    - 3 quater. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti."

**Articolo 72**  
**(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 27/1998)**

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 27/1998 è sostituito dai seguenti commi:
  - "2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della l.r. 52/1993, approva, sentita la Commissione Regionale di Concertazione di cui all'articolo 6, il Programma annuale di attività dell'Agenzia.
  - 2 bis. Il Programma annuale di attività dell'Agenzia è coordinato con i contenuti del Piano d'Azione per l'Occupazione di cui all'articolo 8 della l.r. 30/2008 e può contenere, a fronte di motivate esigenze, specifiche attività che comportino erogazione diretta di servizi al pubblico, in deroga a quanto previsto dal comma 1."

**Articolo 73**  
**(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 27/1998)**

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
  - "3. La Giunta regionale approva i criteri sulla base dei quali l'Agenzia può stipulare contratti individuali di lavoro subordinato a termine e rinnovabili, anche a tempo parziale, nonché rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa e di prestazione d'opera intellettuale con soggetti esterni dotati di adeguata professionalità ed esperienza per l'esecuzione di particolari progetti, studi o ricerche ai sensi della vigente normativa regionale."

**Articolo 74**  
**(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/1998)**

1. All'articolo 16 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse;
  - b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

### **Articolo 75 (Abrogazioni di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
  - a) la legge regionale 30 novembre 1988, n. 55 (Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro);
  - b) la legge regionale 16 dicembre 1988, n. 70 (Istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro);
  - c) la legge regionale 22 gennaio 1993, n. 3 (Interventi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività);
  - d) gli articoli 7, 8 e 12 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro);
  - e) la legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale);
  - f) la legge regionale 15 maggio 1996, n. 22 (Interventi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili);
  - g) la legge regionale 13 marzo 1997, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale));
  - h) gli articoli 3, 9, 17, 18 e 19 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
  - i) la legge regionale 29 maggio 2003, n. 15 (Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili);
  - j) la legge regionale 27 febbraio 2006, n. 4 (Interventi regionali a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria).

### **Articolo 76 (Norme di rinvio)**

1. I riferimenti contenuti in leggi e regolamenti regionali o in altri provvedimenti all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro devono intendersi effettuati con riguardo all'Osservatorio di cui all'articolo 18 della presente legge.
2. I riferimenti contenuti in leggi e regolamenti regionali o in altri provvedimenti al Sistema informativo regionale integrato per l'occupazione (S.I.R.I.O.) devono intendersi effettuati con riguardo al Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione di cui all'articolo 19 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 agosto 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 30**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Giovanni Vesco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 95 in data 21 dicembre 2007;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 gennaio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 332;

- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 3 gennaio 2008;
- d) la VIII Commissione consiliare è stata autorizzata, come richiesto dal suo Presidente, ad esprimere il parere di cui all'articolo 84, comma 3 del Regolamento interno;
- e) la VIII Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta 14 marzo 2008;
- f) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 19 giugno 2008;
- g) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 25 giugno 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale a maggioranza con emendamenti nella seduta del 22 luglio 2008;
- f) la legge regionale entra in vigore il 21 agosto 2008.

## 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere U. Benvenuti)

*Con l'attuale disegno di legge la Regione Liguria si dota, finalmente, di una legge sulla promozione occupazionale.*

*L'ultima legge regionale in materia è del 1995 e, da allora, è cambiata ampiamente la legislazione nazionale. Lo stesso fenomeno della disoccupazione, seppur attenuato in modo significativo, ha assunto caratteristiche diverse: emergono, in particolare, quali tratti "nuovi", la disoccupazione giovanile abbinata in gran parte ad un'occupazione precaria, la disoccupazione femminile e quella di lavoratori in età avanzata.*

*La Regione Liguria, con il presente provvedimento copre, finalmente, un vuoto legislativo non colmato nel corso di tutto il ciclo precedente.*

*A partire dagli anni '90, in Italia come in Europa, le Regioni sono state chiamate ad attuare la strategia per l'occupazione definita a Lisbona, che vede il nostro continente impegnato a fondare la crescita dell'occupazione, la coesione sociale e la competitività del suo sistema produttivo su uno sviluppo armonico della società della conoscenza e sul potenziamento e la valorizzazione delle risorse umane.*

*Anche la Regione Liguria intende collocarsi in questo importante processo europeo e contribuirvi fattivamente, applicando su scala regionale il metodo del coordinamento aperto, elaborando una visione strategica che possa costituire il fondamento delle politiche regionali di promozione del lavoro, d'innovazione, di sviluppo locale, di potenziamento del capitale umano e della coesione sociale. La funzione che la Regione si ascrive è quella di operare per rendere concreto ad attuabile il diritto al lavoro di ogni persona ed, in particolare, ad un lavoro dignitoso e sicuro, per garantire l'accesso a quei diritti di cittadinanza sociale che, nel dettato costituzionale italiano, sono indissolubilmente connessi alla condizione stessa di lavoratori.*

*Per rendere concretamente realizzabile questa visione il programma di governo, presentato all'inizio dell'attuale legislatura dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio, prevede espliciti interventi per ampliare la base occupazionale delle imprese, per accompagnare e sostenere i processi di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro con l'obiettivo di superare i fenomeni di precarietà. Il programma ritiene di particolare rilevanza la definizione di un disegno di legge regionale per promuovere un'occupazione di qualità nelle sue diverse forme.*

*Con provvedimento n.17 del 7 aprile 2006 la Giunta Regionale ha pertanto approvato le linee direttrici per l'elaborazione di un disegno di legge in materia di promozione dell'occupazione e di qualità del lavoro che nel contempo completi il processo, da quasi un decennio in atto, di decentramento dei servizi per l'impiego. Lo stesso provvedimento ha inoltre ritenuto opportuno seguire a tal fine un percorso di collaborazione istituzionale e di concertazione con le Parti Sociali in coerenza con la politica regionale di attenzione e di ascolto dei bisogni della comunità ligure.*

*Con la nuova legge, la Regione Liguria vuole che le istituzioni passino da un ruolo regolatorio ed autorizzativo ad uno nuovo, di tipo pattizio e concertativo, fondato sulla capacità di negoziare obiettivi e comportamenti condivisi nell'intero sistema delle amministrazioni, delle comunità locali e degli attori del mercato del lavoro, anche attraverso l'assunzione di nuovi livelli di responsabilità da parte dei datori di lavoro pubblici e privati.*

*Per far questo, la legge, che si affianca a quelle già approvate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta in tema di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri immigrati nonché di sicurezza e qualità del lavoro ed a quelle di prossima definizione riguardanti lo sviluppo ed il sostegno dell'imprenditoria, il supporto delle attività cooperative e la materia dell'apprendistato, affronta i temi connessi alla promozione occupazionale in termini di completamento del suindicato processo di decentramento dei servizi per l'impiego nella prospettiva della definizione complessiva di un quadro organico di interventi in materia di lavoro.*

*Il testo si caratterizza per una forte impronta programmatica che tende ad anticipare i cambiamenti ed a gestirli nel modo più positivo: lo sforzo è quello di evitare che l'agenda politico-sociale sia determinata dalle emergenze. Una legge quindi che indica obiettivi, strategie, strumenti, standard di qualità e che affida all'elaborazione di piani annuali per la crescita dell'occupazione, articolati a livello regionale e provinciale, il compito di mobilitare le risorse necessarie per gli obiettivi insieme condivisi.*

*A partire dal maggio 2006, una prima bozza del disegno di legge, elaborata dalle strutture regionali competenti sulla base delle linee direttrici approvate dalla Giunta Regionale, ha costituito oggetto di approfondimento in un lungo percorso concertativo che è infine pervenuto alla proposta qui formulata. Si tratta di un testo complesso composto da 76 articoli suddivisi in 4 titoli ed in 12 capi.*

*Scendendo nel particolare, il modello di governance che s'intende attuare si fonda su una cooperazione istituzionale tra Regione, Amministrazioni provinciali, Enti locali ed Istituzioni pubbliche, su un principio di sussidiarietà che informa le relazioni con i soggetti privati e sul metodo del partenariato che vede il coinvolgimento, nei processi di concertazione per l'assunzione delle decisioni, delle parti sociali, delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi diffusi e delle organizzazioni del volontariato.*

*A questo scopo, si propone una rivitalizzazione dell'Osservatorio Regionale sulle dinamiche del mercato del lavoro che è previsto operi in stretto contatto con analoghi organismi provinciali e con i centri studi e di ricerca dell'Università, delle organizzazioni camerali e con quelli di emanazione delle parti sociali.*

*In tal modo può sensibilmente crescere la capacità dell'insieme degli attori di leggere i mutamenti in atto e di sviluppare una capacità previsionale in materia di lavoro e di politiche del capitale umano in modo da migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'allocazione delle risorse destinate a produrre buona occupazione.*

*La legge prevede quindi la definizione, in collaborazione con le Province, di azioni coordinate di comunicazione, articolate a diversi livelli territoriali sui temi del lavoro, individuando obiettivi, target, contenuti, mezzi e risorse dedicate.*

*La proposta presentata mira anche allo sviluppo di una logica premiale che consenta alle risorse di essere gestite in termini tali da produrre effetti moltiplicatori e di incentivare il miglioramento della qualità del lavoro e l'assunzione di responsabilità sociali da parte delle imprese e delle istituzioni.*

*In particolare assumono rilevante valore tutte quelle misure che sono volte alla "stabilizzazione" del rapporto di lavoro. L'impresa è fortemente incentivata a trasformare i contratti di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo indeterminato.*

*Dopo il "pacchetto Treu", la legge n. 30 del 2003, l'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 2007, che mitiga l'effetto "precarizzante" di alcune norme abrogandole, con l'attuale provvedimento la Regione Liguria introduce un incentivo che si prefigura come un punto importante di politica attiva del lavoro a favore della stabilizzazione.*

*Si affronta, così, uno dei tre aspetti caratterizzanti l'attuale problema occupazionale: quello relativo alla disoccupazione giovanile e alla forma precaria della occupazione giovanile.*

*Gli altri due aspetti, quello della disoccupazione femminile e quello della disoccupazione di lavoratori in età avanzata sono affrontati in altre parti della legge. Anche in questo caso il provvedimento si configura non solo come un intervento riparatorio e risarcitorio, ma di vera e propria politica attiva del lavoro.*

*L'approccio innovativo come prima descritto, porta così la Regione ad operare, in tema di lavoro, non più in chiave riparatoria, ma la pone in grado di anticipare e prevenire derive e fenomeni altrimenti destinati ad alimentare l'esclusione sociale. In tale contesto, si assegna particolare rilievo all'innovazione delle politiche e degli strumenti volti a prevenire le crisi aziendali e ad assicurare l'integrazione sociale dei lavoratori disabili e delle figure deboli sul mercato del lavoro.*

*L'ammodernamento e l'adeguamento delle politiche di welfare ai nuovi bisogni impone infine un significativo salto di qualità nella capacità delle istituzioni di integrare i diversi strumenti di politica sociale e di tradurli in servizi ed interventi personalizzati volti a potenziare i diritti e le capacità di scelta personale dei cittadini sostenendo nel contempo la propensione all'impiego delle imprese e l'imprenditoria.*

*Più in particolare la struttura del testo è la seguente:*

## **Titolo I - PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ, METODI E RUOLI**

*Il Titolo I (articoli da 1 a 23) definisce le finalità ed il sistema delle regole, i principi generali, le connessioni con la normativa europea e nazionale, gli obiettivi delle politiche, i ruoli istituzionali e gli strumenti delle politiche del lavoro, individuando le procedure di programmazione a medio e breve termine, i criteri per l'attribuzione delle risorse con particolare riferimento al Fondo Regionale per l'Occupazione, i beneficiari delle azioni regionali, le strategie e gli strumenti per la promozione delle pari opportunità. Un intero capo, inoltre, è dedicato alla ridefinizione del sistema informativo regionale del lavoro, alle attività di monitoraggio e di valutazione nonché a quelle di informazione e di comunicazione.*

## **Titolo II - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO**

Il Titolo II (articoli da 24 a 33) affronta l'adeguamento ed il potenziamento del Sistema Regionale dei Servizi al Lavoro creando la rete regionale dei servizi pubblici e privati per il lavoro, individuando le modalità operative, i servizi erogati e gli standard di qualità previsti. Qui trova spazio la riserva pubblica per la gestione ed il monitoraggio dello stato occupazionale con particolare riferimento al ruolo centrale che le Province assumono nell'assicurare ai cittadini ed alle imprese prestazioni uniformi ed integrate in materia di lavoro.

## **Titolo III - INTERVENTI PER LA PIENA E BUONA OCCUPAZIONE**

*Il Titolo III (articoli da 33 a 60) individua gli interventi per la piena e buona occupazione, sia sul versante del potenziamento delle capacità professionali per favorire l'inserimento lavorativo, sia su quello della propensione delle imprese a creare opportunità di lavoro qualificato. La coesione e l'integrazione sociale sono rafforzate mediante azioni di accompagnamento, inserimento e permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, avuto riguardo alle aree della disabilità e del disagio sociale.*

## **Titolo IV - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI**

*Il Titolo IV (articoli da 61 a 76) contiene le norme che danno atto della conformità dei finanziamenti ed incentivi previsti nel testo alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, individua i casi e le modalità con cui la Regione provvede alle diffide ed esercita il potere sostitutivo, dispone la norma finanziaria atta a coprire gli oneri della presente legge, pone norme di prima applicazione (relative alla costituzione e rinnovo degli Organismi consultivi, adozione della proposta di integrazione al vigente Programma triennale, approvazione del Piano d'Azione Regionale ed emanazione dei provvedimenti inerenti l'accreditamento regionale dei servizi al lavoro), norme che dispongono per la fase transitoria (autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n.469/1997, svolgimento delle attività già affidate in regime di convenzione con le Province fino all'entrata a regime dell'Elenco dei soggetti accreditati di cui all'articolo 29, disciplina sui procedimenti in corso in attuazione delle leggi regionali n.55/1988, n.70/1988, n.41/1995, n.15/2003 e n.4/2006 ed applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta Regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province) nonché norme che, tramite la sostituzione, la modifica e l'abrogazione di norme regionali, contribuiscono all'adeguamento ed alla semplificazione della legislazione in materia.*

*Per i motivi in premessa indicati si auspica che il disegno di legge proposto, venga accolto da unanimi consensi.*

Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)

*Questo Disegno di Legge invece che favorire un reale sviluppo nei rapporti di lavoro tra i cittadini liguri e le imprese costituisce l'ennesima norma manifesto di questa Amministrazione e si risolverà unicamente in un arretramento di tutta la materia connessa al mondo del lavoro.*

*Pertanto, se non si avrà un profondo miglioramento in sede di dibattito in Aula, confermiamo un giudizio pienamente negativo.*

Relazione di minoranza (Consigliere P. Oliva)

*Il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio ci vede fortemente critici sia per le modalità di redazione che per il contenuto.*

*Il testo pare avere l'obiettivo, in sé condivisibile, di porsi quale Testo Unico della materia del lavoro, regolamentandola in modo ampio e andando altresì ad abrogare numerose norme regionali in materia, alcune anche molto recenti.*

*Ciò nonostante, a nostro avviso, l'obiettivo non viene raggiunto e il testo non può essere considerato un vero testo unico, poiché da esso sono stati scorporati la sicurezza sul lavoro e la responsabilità sociale dell'impresa, oggetto di una normazione a parte e, fatto ancor più singolare, la formazione professionale.*

*Il contratto di apprendistato, dunque, non sarà regolamentato dalla legge regionale sul lavoro, come sarebbe stato opportuno, ma pare sarà normato tramite un diverso atto normativo attualmente in formazione dalla Giunta. Proprio per colmare il vuoto normativo in materia Forza Italia ha presentato la proposta di legge n. 340 "Disciplina in materia di apprendistato", nel cui recepimento confidiamo.*

*Rileviamo, poi, che un testo che vuole porsi come la legge "quadro" in materia avrebbe dovuto avere uno schema ben più snello e di più immediata e facile lettura, e quindi di più facile interpretazione.*

*Evidentemente, l'impianto fortemente ideologico della legge si riverbera sullo stile e le modalità di composizione del testo, che risulta infarcito di affermazioni di principi, condivisibili ovviamente, ma fuori luogo nel contesto in esame, che ne risulta inutilmente sovraccaricato, senza nulla aggiungere di concreto alle disposizioni in esame.*

*Come spesso accade in testi normativi redatti dall'ala estrema della sinistra, nel testo vi è una sovrapposizione con concetti già espressi dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale in merito all'affermazione di principi e di diritti.*

*Non solo. Alcuni articoli, ad esempio il nuovo articolo 40, riportano terminologie che nulla hanno a che fare con il quadro normativo di riferimento, anche e soprattutto a livello europeo, rifiutando senza motivo –se non per motivi puramente ideologici- l'applicazione della terminologia vigente in tutta Europa.*

*Il rischio pertanto è quello di trovarsi a operare all'interno di un quadro normativo contenente più dichiarazioni "politiche" che "normative", con il conseguente risultato di difficoltà applicative e interpretative della legge.*

*Abbiamo un po' la sensazione che l'estrema sinistra, scomparsa dallo scenario nazionale nell'ultima tornata elettorale, voglia riaffermare la propria esistenza mediante dichiarazioni fortemente ideologiche, che nulla aggiungono alla concreta risoluzione dei problemi che la materia del lavoro in questo momento affronta.*

*Rileviamo poi che certi passaggi della legge regionale mirano a comprimere la portata di normative nazionali sul territorio ligure, iniziative al limite della legittimità costituzionale.*

*Ancora, sottolineiamo l'eccessiva burocratizzazione dell'impianto normativo e l'eccessiva attenzione al pubblico -basti un solo esempio: il servizio per l'impiego è esclusivamente incentrato sul pubblico, eliminando il riferimento al privato e al privato sociale, che oramai costituiscono l'altro binario per il raccordo dell'offerta/domanda-, la creazione dell'ennesimo Osservatorio, di cui ci riserviamo di valutare l'operato e la necessità.*

*Infine, rileviamo l'esiguità dei finanziamenti messi a disposizione dell'applicazione della presente legge. Verificheremo e monitoreremo con attenzione quali e quanta parte delle risorse comunitarie verranno effettivamente impiegate nell'ambito dell'incentivazione del lavoro regionale.*

*Pertanto, esprimiamo una posizione fortemente critica nei confronti del presente disegno di legge, riservandoci di manifestare il nostro voto all'esito della discussione in sede consiliare.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11;
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998, n. 5;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.;

*Nota all'articolo 4*

- *La legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993, n. 24;*

*Note all'articolo 6*

- *Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;*
- *La legge 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47;*

*Nota all'articolo 11*

- *La legge 12 marzo 1999, n. 68 è pubblicato nella G.U. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.;*

*Note all'articolo 12*

- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.;*
- *La legge 8 novembre 1991, n. 381 è pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n. 283;*
- *La legge 3 aprile 2001, n. 142 è pubblicata nella G.U. 23 aprile 2001, n. 94.;*
- *Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 è pubblicato nella G.U. 27 aprile 2006, n. 97;*
- *La legge 13 giugno 2005, n. 118 è pubblicato nella G.U. 4 luglio 2005, n. 153;*
- *Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è pubblicato nella G.U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.;*

*Nota all'articolo 19*

- *La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;*

*Note all'articolo 20*

- *Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è pubblicata nella G.U. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.;*
- *La legge 28 novembre 2005, n. 246 è pubblicata nella G.U. 1 dicembre 2005, n. 280;*

*Note all'articolo 30*

- *Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 è pubblicato nella G.U. 4 luglio 2000, n. 154;*
- *La legge 17 maggio 1999, n. 144 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.;*
- *La legge 23 luglio 1991, n. 223 è pubblicata nella G.U. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.;*

*Nota all'articolo 31*

- *Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;*

*Nota all'articolo 32*

- *La legge 28 febbraio 1987, n. 56 è pubblicata nella G.U. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.;*

*Note all'articolo 37*

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.;*
- *La legge 22 luglio 1975, n. 382 è pubblicata nella G.U. 20 agosto 1975, n. 220;*
- *La legge 6 agosto 1975, n. 418 è pubblicata nella G.U. 29 agosto 1975, n. 230;*
- *La legge 2 aprile 1968, n. 424 è pubblicata nella G.U. 18 aprile 1968, n. 100;*

*Note all'articolo 38*

- *La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;*
- *La legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 è pubblicata nel B.U. 30 novembre 1988, n. 48;*

*Note all'articolo 44*

- *La legge 20 maggio 1970, n. 300 è pubblicata nella G.U. 27 maggio 1970, n. 131;*
- *La legge regionale 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicata nel B.U. 10 dicembre 2003, n. 15 – S.S.;*
- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1;*

*Note all'articolo 47*

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 è pubblicato nella G.U.*
- *La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.;*

*Note all'articolo 49*

- *La legge 23 luglio 1991, n. 223 è pubblicato nella G.U. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.;*
- *La legge 28 febbraio 1986, n. 41 è pubblicata nella G.U. Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 febbraio 1986, n. 49;*

*Note all'articolo 51*

- *Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998, n. 5;*

- *La legge 24 giugno 1997, n. 196 è pubblicata nella G.U. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.;*

*Note all'articolo 52*

- *La legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11;*
- *Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.;*

*Note all'articolo 54*

- *La legge 9 gennaio 2004, n. 4 è pubblicata nella G.U. 17 gennaio 2004, n. 13;*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è pubblicata nella G.U. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.;*

*Note all'articolo 58*

- *La legge 20 ottobre 1990, n. 302 è pubblicata nella G.U. 25 ottobre 1990, n. 250;*
- *La legge 23 novembre 1998, n. 407 è pubblicata nella G.U. 26 novembre 1998, n. 277;*

*Nota all'articolo 61*

- *Il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea è pubblicato nella G.U.C.E.*

*Nota all'articolo 63*

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6;*

*Nota all'articolo 66*

- *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14;*

*Note all'articolo 67*

- *Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.;*
- *La legge 23 dicembre 1998, n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.;*

*Note all'articolo 69*

- *Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.;*
- *La legge 28 novembre 2005, n. 246 è pubblicata nella G.U. 1 dicembre 2005, n. 280;*
- *La legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11;*

*Nota all'articolo 75*

- *La legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993, n. 24;*
- *La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11.*

#### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Settore Politiche e Servizi per l'occupazione.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 31**

### **Disciplina in materia di polizia locale.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera h), della

Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei Comuni e delle Province, anche in forma associata o per delega alle Comunità Montane, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale.

2. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni e alle Province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 118, comma 1, della Costituzione.
3. La polizia locale contribuisce alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).
4. Le attività di coordinamento tra lo Stato, la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 8 della l.r. 28/2004 così come modificato dall'articolo 31 della presente legge, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

## **Articolo 2** **(Funzioni di polizia locale)**

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.
2. Gli operatori di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
  - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
  - b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
  - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.
3. Gli operatori addetti alle funzioni di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia tributaria, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.
4. Gli operatori di polizia locale devono possedere i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

## **Articolo 3** **(Principi organizzativi)**

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, i Comuni e le Province, singoli o associati, istituiscono corpi e servizi di polizia locale e, con regolamento, nel rispetto delle norme della presente legge, ne definiscono l'ordinamento e l'organizzazione con modalità tali da garantire su tutto il territorio di competenza, l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del territorio.
2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove prestano servizio un solo addetto.

4. Qualora gli operatori di polizia municipale siano di numero inferiore a sette, i Comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno.
5. Gli operatori di polizia locale prestano servizio in uniforme, salvo che il regolamento dell'ente o il responsabile della struttura, per particolari esigenze, non dispongano diversamente.

#### **Articolo 4 (Competenza territoriale)**

1. Gli operatori di polizia locale prestano servizio nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

#### **Articolo 5 (Gestione associata)**

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale per garantirne lo svolgimento omogeneo e coordinato su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, sono stabilite annualmente:
  - a) le caratteristiche della gestione in forma associata delle funzioni e delle strutture di polizia locale;
  - b) le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse;
  - c) le deroghe alle competenze territoriali conseguenti all'attivazione delle procedure associative.
2. La devoluzione di fondi alla polizia provinciale è subordinata alla condizione che la gestione associata sia diretta a realizzare in modo continuativo una funzione di supporto nei confronti dei Comuni, con priorità per quelli che siano privi di strutture di polizia municipale o con strutture non dotate di operatori e attrezzature adeguati. Le Province, inoltre, possono presentare alla Regione domanda di concessione dei contributi di cui alla l.r. 28/2004, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio provinciale.
3. La gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale ovvero la gestione per delega alla Comunità montana, è definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati.
4. Detta convenzione deve necessariamente prevedere:
  - a) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
  - b) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni associati, anche attraverso una centrale operativa unica;
  - c) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata.
5. Nel caso di gestione associata, l'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

#### **Articolo 6 (Organizzazione della polizia locale)**

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.
2. I Comuni, anche in forma associata, le Comunità montane, per delega, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

3. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire nelle 24 ore. Gli standard relativi alle ore minime di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese che interessano più corpi di polizia municipale o attraverso la gestione associata delle funzioni. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

#### **Articolo 7** **(Sicurezza degli operatori di polizia locale)**

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, può stabilire gli standard minimi affinché gli operatori possano svolgere in sicurezza ogni tipo di compito loro assegnato.

#### **Articolo 8** **(Utilizzazione del volontariato)**

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio ed è impiegata con riferimento esclusivo ad eventi civili, religiosi e ludico-sportivi.
2. I volontari individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato e che prestano servizio nell'ambito della protezione civile, che siano promotori o collaborino all'organizzazione degli eventi di cui al comma 1, potranno essere impiegati a condizione che:
  - a) operino sulla base delle indicazioni e nel quadro del coordinamento tecnico-operativo del comandante o del responsabile della struttura di polizia locale o di altro operatore della medesima polizia da esso formalmente individuato;
  - b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
  - c) possiedano i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;
  - d) siano adeguatamente assicurati e qualora svolgano il loro incarico mediante divise e/o segni distintivi questi siano differenti da quelli delle forze di polizia locale e nazionale.
  - e) per lo svolgimento, su proposta del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, delle funzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, abbiano beneficiato dell'offerta formativa della costituenda Fondazione, di cui all'articolo 24, frequentando specifici corsi di formazione e aggiornamento.
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai membri di esse che svolgano le attività di cui al presente articolo, negli eventi di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.

#### **Articolo 9** **(Servizi per conto di terzi)**

1. Gli Enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al

pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

- a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;
- b) manifestazioni pubbliche.

2. Gli Enti locali possono esentare dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

#### **Articolo 10 (Forme di collaborazione)**

1. I soggetti di cui all'articolo 1 forniscono alle strutture regionali competenti e all'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004 ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

### **CAPO II**

#### **FUNZIONI DELLA REGIONE**

#### **Articolo 11 (Indirizzo e coordinamento)**

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 della Costituzione, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di sostegno alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale.
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, previo parere del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di:
  - a) sistema informativo della polizia locale;
  - b) criteri per l'accesso e per la relativa formazione iniziale;
  - c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte degli addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
  - d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.
3. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione realizzata anche attraverso il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:
  - a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
  - b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.
4. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

#### **Articolo 12 (Attività formativa)**

1. La Regione programma e realizza l'attività formativa e l'aggiornamento professionale nelle forme previste dalla presente legge.

2. La Regione, sulla base delle indicazioni degli Enti locali e sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, di cui all'articolo 13, definisce il fabbisogno formativo per le diverse figure professionali degli operatori di polizia locale.
3. La Regione si avvale per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale", di cui agli articoli 24 e seguenti, cui essa partecipa quale socio fondatore.

### **Articolo 13** **(Comitato tecnico consultivo di polizia locale)**

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo in materia di polizia locale, quale organo consultivo della Giunta regionale, ai fini della realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.
2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
  - a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, che lo presiede;
  - b) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;
  - c) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'UPI;
  - d) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall'ANCI rispettivamente uno per ogni Provincia;
  - e) da un esperto designato dalle associazioni professionali;
  - f) un esperto designato da ognuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operatori di polizia locale.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei Componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dell'assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.
5. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004.

### **Articolo 14** **(Segni distintivi)**

1. La Giunta regionale disciplina:
  - a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
  - b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione;
  - c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
  - d) i segni distintivi di grado relativi alle posizioni economiche in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - e) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
  - f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
  - g) le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione alla polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale;
  - h) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

2. E' fatta salva la possibilità di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte.
3. Uniformi e segni distintivi devono essere distinti da quelli delle forze di polizia e delle forze armate.
4. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie e dagli ausiliari del traffico, che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tale fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

### **Articolo 15 (Patenti di servizio)**

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).

## **CAPO III**

### **I CORPI DI POLIZIA LOCALE**

#### **Articolo 16 (Attività di polizia municipale)**

1. I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
  - a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all'ente di appartenenza o delegate dalla Regione;
  - b) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;
  - c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annoverata con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
  - d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull'attività edilizia;
  - e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
  - f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;
  - g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
  - h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
  - i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i corpi di polizia municipale:
  - a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
  - b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo quanto previsto al comma 4;
  - c) gestiscono una centrale radio operativa;
  - d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.
3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio

del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'Ente locale di appartenenza.

4. La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

### **Articolo 17** **(Attività di polizia provinciale)**

1. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
  - a) accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite alla Provincia;
  - b) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
  - c) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
  - d) attività di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;
  - e) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale.

### **Articolo 18** **(Figure professionali e struttura della polizia locale)**

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatte salve le specifiche responsabilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale, si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato o con altre forme previste dalla legge:
  - a) agente;
  - b) addetto al coordinamento e controllo;
  - c) comandante con funzioni di responsabile della struttura.
2. Possono essere individuati uno o più vicecomandanti scegliendoli tra gli addetti al coordinamento e controllo.
3. Le strutture di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 6, sono disciplinate dal regolamento comunale, provinciale o dalla convenzione di cui all'articolo 5 comma 3, per le Comunità montane e le gestioni associate.

### **Articolo 19** **(Comandante di polizia locale)**

1. Il comandante attua gli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia. E' inoltre responsabile dell'attuazione degli accordi di cui all'articolo 8 della l.r. 28/2004 così come modificato dall'articolo 31 della presente legge, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui all'articolo 8.
2. La funzione di comandante è attribuita a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune o della Provincia, il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

### **Articolo 20** **(Monitoraggio delle malattie professionali)**

1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, avvalendosi delle

aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

#### **Articolo 21 (Regolamenti di Polizia locale)**

1. Gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
  - b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
  - c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
  - d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
  - e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
  - f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
  - g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;
  - h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
  - i) presenza scolastica ed universitaria;
  - j) presenza di poli ospedalieri;
  - k) presenza di nodi stradali critici;
  - l) presenza di attività istituzionali;
  - m) presenza di campi nomadi;
  - n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.
2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'articolo 208 del d.lgs. 285/1992 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale.

### **CAPO IV**

#### **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE**

##### **Articolo 22 (Professionalità degli operatori di polizia locale)**

1. La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata tramite:
  - a) un corso di prima formazione finalizzato a fornire idonea preparazione giuridica di base con riferimento allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
  - b) corsi di aggiornamento periodici.
2. Qualora i regolamenti prevedano che gli operatori di polizia locale portino l'arma, questi ultimi partecipano, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto d'arma, a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

##### **Articolo 23 (Formazione e aggiornamento periodico degli operatori di polizia locale)**

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 13, disciplina:
  - a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici e di prima formazione;
  - b) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
  - c) il corso di formazione specifica per comandante di polizia locale;
  - d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;

- e) i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.
2. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.
  3. Il personale che abbia già prestato o che presti, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per operatori di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 2.

#### **Articolo 24** **(Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale")**

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione), partecipa quale socio fondatore alla costituzione della Fondazione denominata "Scuola Interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la Fondazione:
  - a) persegua, senza scopi di lucro, le finalità di cui all'articolo 25;
  - b) consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

#### **Articolo 25** **(Finalità della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale")**

1. La Fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola Interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna regione, deve perseguire le seguenti finalità:
  - a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
  - b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico – scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
  - c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
  - d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
  - e) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
  - f) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
  - g) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La Fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

#### **Articolo 26** **(Ulteriori disposizioni in materia di formazione)**

1. L'offerta formativa della Fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 18, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b).

**Articolo 27**  
**(Fondo di dotazione e contributi annuali)**

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione nella misura stabilita dall'atto di costituzione della Fondazione.
2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le risorse per finanziare le attività formative di interesse regionale di cui alla presente legge. L'importo del contributo è determinato ai sensi della l.r. 21/1986 compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

**CAPO V**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 28**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 6, comma 3, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima sul B.U.R.L..
2. L'adeguamento da parte degli Enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti alle funzioni di polizia locale.
3. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui agli allegati A, B e C della legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 (Disciplina della polizia locale) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 40/1995.

**Articolo 29**  
**(Relazione annuale)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.

**Articolo 30**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, mediante:
  - a) prelevamento di euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo";
  - b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**Articolo 31**  
**(Modifiche alla l.r. 28/2004)**

1. L'articolo 8 della l.r. 28/2004 è così sostituito:

**“Articolo 8****(Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa)**

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all'articolo 118, comma 3, della Costituzione e del principio di sussidiarietà, la Regione:
  - a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
  - b) promuove accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;
  - c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
  
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
  - a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;
  - b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo sociale, della mobilità e della sicurezza;
  - c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
  - d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
  - e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
  - f) l'attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.
  
3. Il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui all'articolo 3 della l.r. 28/2004, ai fini della promozione e dello sviluppo degli accordi di cui al presente articolo.
  
4. Nel caso di cui al comma 3, la Consulta è integrata dai comandanti di polizia municipale dei Comuni che fanno parte della Consulta medesima e dai Presidenti delle Province. Alla riunione della Consulta sono invitati, inoltre, i Prefetti delle quattro Province.”.

**Articolo 32  
(Abrogazioni)**

1. E' abrogata la l.r. 40/1995, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 28 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 agosto 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 31

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 84 in data 12 ottobre 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 ottobre 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 304;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 18 ottobre 2007;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo riformulato nella seduta del 23 luglio 2008;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamento nella seduta del 29 luglio 2008;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2008;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 21 agosto 2008.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Veschi)

*la riforma del titolo V della Costituzione ha comportato un ampliamento dei poteri legislativi regionali in molteplici materie. La lettera h) dell'articolo 117 della Costituzione prevede la legislazione esclusiva dello Stato nelle materie dell'ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale, rientrando nella competenza esclusiva delle Regioni.*

*L'articolo 118 della Carta fondamentale ha, inoltre, previsto delle forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni, da disciplinare con legge statale, in materia di "ordine pubblico e sicurezza" (art. 118, comma 3).*

*La portata della previsione dell'art. 118, comma 3, è duplice: da un lato è stato costituzionalizzato un principio di collaborazione tra Stato e Regioni in un settore da sempre di esclusiva competenza statale, riconoscendo dunque uno spazio di manovra alle Regioni; dall'altro si è aperta la strada ad un intervento statale che, pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni e competenze, potrà prevedere, a livello operativo, forme di cooperazione tra Polizie nazionali e Polizia municipale per la promozione e il mantenimento della sicurezza nelle città e nel territorio regionale.*

*Da questo nuovo contesto è emersa la necessità di valorizzare maggiormente il livello locale nelle politiche di sicurezza e di riconsiderare il ruolo della polizia locale, superando la precedente impostazione della legge regionale 40/1995. A ciò si aggiunga che la recente crescita della domanda di sicurezza sta spingendo i Comuni e i servizi di polizia municipale a ricercare una maggiore omogeneità di comportamenti, a trovare intese per la gestione associata di una parte dei servizi, ad individuare nella Regione un punto di riferimento per sperimentare nuove politiche di sicurezza.*

*Questo processo aveva già trovato una prima risposta normativa nella legge regionale n. 28 del 2004, con cui si sono delineati i primi elementi per lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana.*

*La Regione Liguria, con la nuova legge sulla polizia locale, ha posto come obiettivo primario quello di fornire una risposta normativa completa, attuale ed organica, passando definitivamente da una organizzazione della polizia locale, fortemente differenziata e incentrata quasi esclusivamente sulla dimensione comunale, ad una organizzazione a rete, sufficientemente omogenea, di dimensione regionale, articolata in polizie municipali e provinciali.*

*E' una trasformazione rilevante: si tratta della costituzione di un sistema regionale di polizie locali sufficientemente strutturato. In questo modo si cerca di tenere insieme sia le opportunità derivanti dall'ancoraggio delle polizie locali ai loro enti di riferimento, sia quelle derivanti dalla possibilità di realizzare infrastrutture di supporto a scala regionale (si pensi, ad esempio, al numero telefonico unico).*

*L'insieme delle attribuzioni di cui la Giunta regionale è investita ai sensi della presente legge, che oggi andiamo ad approvare, viene esercitato con il concorso sia degli Enti locali sia di un organo tecnico estremamente qualificato come il Comitato tecnico di polizia locale, a dimostrazione della volontà di questa Amministrazione di rendere il potere il più possibile condiviso, in omaggio ai principi democratici che contraddistinguono la Sua azione.*

*Inoltre, vi è la promozione dell'utilizzo delle forme associative al fine di favorire la gestione associata delle funzioni di polizia locale tra Comuni, tra Comuni e Province o attraverso delega delle funzioni alle Comunità montane, già prevista nella legge precedente ma rivisitata e potenziata ulteriormente. Considerato infatti che i Comuni di piccole dimensioni, diffusi nella realtà del territorio ligure, sono privi di strutture di polizia locale organizzate, o hanno strutture di dimensioni minime, e non riescono pertanto a garantire ai cittadini un servizio continuativo per almeno 12 ore nell'arco della giornata, la gestione associata delle funzioni consente di rendere più efficace il ruolo della polizia locale nel garantire la sicurezza dei cittadini. La gestione associata viene pertanto individuata quale strumento principale per consentire anche ai Comuni di minori dimensioni di svolgere tutte le funzioni di polizia municipale loro assegnate dalla legge.*

*Novità assoluta della legge è, infine, il ruolo attivo che la Regione si assume in materia di formazione attraverso la partecipazione, in qualità di socio fondatore alla Scuola Interregionale di polizia locale; la Regione sarà in grado di impartire agli operatori di polizia locale, che da lungo tempo la richiedono, una formazione e un aggiornamento professionale costante e altamente qualificato.*

*Durante il dibattito in Commissione si è preso in esame il parere favorevole rilasciato dal Consiglio delle Autonomie locali, molte delle cui indicazioni sono state accolte, nonché le varie osservazioni formulate dai soggetti auditi.*

*Per i motivi in premessa indicati si auspica che il presente disegno di legge, approvato a maggioranza in sede di Commissione, venga accolto da unanimi consensi.*

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

*Ho ritenuto di astenermi sul suddetto DDL perché non risponde a criteri e parametri di attualità.*

Relazione di minoranza (Consigliere P. Oliva)

*E' doveroso premettere che il D.D.L. in oggetto interviene in un momento delicato del dibattito sulla cd. "sicurezza" tanto desiderata dai cittadini e discussa nei diversi ambiti politici.*

*E' da tempo ormai che si discute in ambito parlamentare di varie ipotesi di riforma della legge-quadro sulla Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65 e se è necessario ragionare sulla "bontà" di un D.D.L. regionale non si può fare a meno di gettare uno sguardo sul dibattito nazionale attorno alla P.M.*

*Inoltre andare all'approvazione della nuova legge regionale nell'imminenza del nuovo strumento legislativo nazionale è quasi un'occasione sprecata perché la norma regionale non può cogliere fino in fondo il frutto dell'evoluzione del ruolo della polizia locale così come disegnato*

*A rendere sempre più pressante la richiesta di rimodellare la normativa nazionale sulla Polizia Municipale, pesano diversi aspetti*

*Innanzitutto il mutato quadro costituzionale di riferimento, che si poggia su quattro principi:*

- la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione);*
- la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione);*
- la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione);*
- la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali viene ricompresa la funzione di "polizia locale" (articolo 117 della Costituzione).*

*In effetti la riforma della Costituzione del 2001 ha svolto il ruolo di collante e di acceleratore dell'intero processo di "ridisegno" delle competenze della Polizia Municipale che vorrebbe approdare in Parlamento.*

*Da un lato, attribuendo una competenza legislativa esclusiva alle regioni in materia di polizia amministrativa locale (articolo 117 della Costituzione), ha riattivato il processo di riorganizzazione delle strutture di polizia locale non più subordinato alla riforma della citata legge-quadro n. 65 del 1986, ma affidato all'iniziativa legislativa delle regioni, come nel caso della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e, più recentemente, dell'Umbria.*

*Dall'altro lato, la previsione costituzionale di una legge nazionale di coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale ha dato nuovo impulso alla ricerca di uno strumento legislativo nazionale che facesse uscire la diffusa esperienza di collaborazione tra governi locali e autorità di pubblica sicurezza – i protocolli sindaci/prefetti (oltre 200) e gli accordi regioni/Ministro dell'interno (Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio) – dai limiti di una sperimentazione volontaristica, per approdare effettivamente a quel "sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale" richiamato in molte legislazioni regionali (Campania, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, provincia autonoma di Trento) come obiettivo comune dell'azione locale e regionale.*

*In secondo luogo la pressante richiesta dei cittadini di "sicurezza" (prodotto peraltro da definire) che ha portato:*

- a) all'aumento del fenomeno sopra descritto di collaborazione tra governi locali e autorità di pubblica sicurezza mediante i cd. protocolli sindaci/prefetti;*
- b) l'emanazione dei cd. "pacchetti sicurezza" da parte degli esecutivi, nelle ultime 2 legislature, dove si osserva un'apertura alle Polizie Municipali laddove si amplia l'intervento del Sindaco nell'ambito delle politiche per la sicurezza delle città;*
- c) un fervido dibattito parlamentare che, nelle sue ultime battute si può riassumere come farò di seguito.*

*La storia delle proposte di modifica della legge nazionale quadro sulla Polizia Municipale.*

*La storia recente delle proposte di modifica della legge quadro della Polizia Municipale è costellata di diverse iniziative parlamentari, ma il filone principale e più condiviso nasce con il gruppo di lavoro congiunto istituito, su sollecitazione del Forum italiano per la sicurezza urbana, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) nel 2002.*

*Questa attività si è sostanziata nella predisposizione della proposta di legge "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza", formalmente adottata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'8 maggio 2003, dagli organi rappresentativi dell'UPI, sempre l'8 maggio 2003, e dal Consiglio nazionale dell'ANCI il 29 maggio 2003.*

*Alla proposta di legge ha dato la sua formale adesione il Forum italiano per la sicurezza urbana, associazione di comuni, province e regioni, a cui aderiscono, tra gli altri, le città di Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli e Bari e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.*

*Sempre nel 2003, anche le organizzazioni sindacali confederali e di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno dato la loro adesione al progetto suggerendo, nel contempo, la necessità di una migliore formulazione degli articoli 12, 13 e 14. Si è così arrivati a una ristesa condivisa dei tre articoli, recepita integralmente nella presente proposta di legge.*

*Successivamente sono state coinvolte le organizzazioni sindacali e professionali della polizia locale, e, nell'ultima legislatura, lo stesso Ministero dell'interno.*

*Il percorso politico e sociale della proposta di legge Incostante-Barbolini-Saia*

*Il percorso politico e sociale che ha portato alle recenti e significative proposte di legge è duplice. Da un lato vi è un lungo percorso di riflessione sul ruolo professionale della polizia municipale, sviluppatosi per iniziativa delle associazioni professionali e sindacali della categoria e fatto proprio dall'ANCI, che ha portato sul piano parlamentare a varie ipotesi di riforma della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65.*

*Dall'altro lato c'è un percorso più recente, promosso in primo luogo dal Forum italiano per la sicurezza urbana, che ha portato prima le città e poi le regioni a interrogarsi sulla necessità di dare un quadro di riferimento normativo alle nuove esperienze di collaborazione tra enti territoriali e autorità di pubblica sicurezza che si andava nel frattempo sviluppando.*

*Sono questi i due percorsi che incontrandosi e intrecciandosi con la riforma della Costituzione del 2001, hanno prodotto la massa critica per arrivare a una proposta di legge che segna sicuramente una svolta nel dibattito di questo ultimo decennio.*

*Le polizie municipali, incontrando i temi della sicurezza urbana, hanno finalmente trovato una domanda sociale forte a cui ancorare una moderna ridefinizione del proprio ruolo e un soggetto politico nazionale, le associazioni degli enti territoriali, capace di assumerne la rappresentanza al di fuori di una dinamica meramente sindacale.*

*Le associazioni territoriali, a loro volta, hanno trovato nelle polizie municipali un oggetto concreto e in qualche modo centrale nelle nuove politiche di sicurezza su cui innestare il tema generale del coordinamento e dell'integrazione tra politiche locali e politiche di sicurezza, e negli operatori di polizia locale, che sono oltre sessantamila, un soggetto sociale e professionale interessato a sostenerne le proposte.*

*Tra i passaggi più rilevanti del percorso di confronto richiamato si segnalano per importanza:*

- a) l'inserimento all'ordine del giorno del 10 maggio 2007, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, del tema della sicurezza pubblica con cui si confermava il disegno di legge elaborato nel 2003 assieme ad Anci e Upi "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" aggiornandolo, d'intesa con i rappresentanti di comuni e province, in alcuni punti;*
- b) l'avvio della discussione in Commissione affari costituzionali del Senato (1° agosto 2007) dei disegni di legge in materia di sicurezza e polizia locale aventi come relatori i senatori Barbolini e Saia;*
- c) la costituzione, con decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2007 di un Gruppo di lavoro tra Ministero e Regioni, poi integrato con la partecipazione di rappresentanti dell'AnCI e dell'Upi, avente il compito di elaborare un testo condiviso "in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale" a partire dal testo adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale attività si concludeva con la fine della legislatura dopo aver predisposto un testo tecnico condiviso di 13 articoli formalmente trasmesso dal Ministero dell'interno al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 marzo 2008 e avente per oggetto la prima parte del disegno di legge delle Regioni, ovvero le norme di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, nonché la definizione della funzione di polizia locale;*
- d) l'adozione, per iniziativa del Forum italiano per la sicurezza urbana, di una dichiarazione congiunta "La polizia locale oggi" approvata il 5 ottobre 2007 da oltre seicento delegati in rappresentanza di tutte le associazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Sulpm) e professionali (Anvu, Ancupm, Circolo dei 13, Marcopolo) della polizia locale a cui hanno successivamente dato la loro adesione anche Anci, Upi e Regioni (l'ANCI nel frattempo si era espressa in favore del P.d.L. Barbolini, Incostante. Questa dichiarazione ha permesso per la prima volta di arrivare ad una definizione condivisa del ruolo della polizia locale nel contesto attuale.*

*Infine: nella nuova legislatura sono stati presentati i P.d.L.:*

- Nr. 145 di iniziativa del deputato Ascierio;*
- Nr. 272 di iniziativa dei senatori Incostante e Barbolini;*
- Nr. 308 di iniziativa del senatore Centaro;*
- Nr. 344 di iniziativa dei senatori Barbolini, Bastico, Ghedini, Incostante, Mercatali, Pignedoli, Sangalli, Vitali e Zavoli.*

*I testi messi in evidenza, specie il P.d.L. 344, raccolgono il testimone di quanto è naufragato nella scorsa legislatura e se venissero approvati sarebbe una conquista per la categoria (riporto in fondo a questa relazione un riassunto delle novità proposte) poiché segnano il punto più avanzato di condivisione raggiunto in questi anni.*

*Dopo questa lunga (ma credo doverosa) premessa, leggerei il D.D.L. Regione Liguria nr. 304 "Disciplina in materia di Polizia Locale" alla luce del percorso di innovazione nazionale sintetizzato nel citato documento "La polizia locale oggi".*

*Preliminarmente si rileva che nel D.D.L. 304 "Disciplina in materia di Polizia Locale" non c'è alcun riferimento alle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da altri dipendenti pubblici, cosa che potrebbe interessare i Comuni che potrebbero nominare "ausiliari" per il verde pubblico o per altre materie, con poteri sanzionatori e di controllo di ausilio della Polizia Locale.*

*Si potrebbe cioè prevedere che possono essere svolte funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame e che detto personale assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.*

*Oggi la Regione (in forza di una legge di qualche anno fa) riconosce tale facoltà solo ai dipendenti delle municipalizzate (norma creata per i dipendenti AMNIU).*

*L'articolo 1 (oggetto e finalità) stabilisce che l'oggetto della legge è costituito dai requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, spettanti ai Comuni e alle Province. La polizia locale ha il compito di contribuire alla promozione del sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio ligure, anche attraverso il coordinamento con lo Stato, la Regione e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.*

*Questa norma inquadra l'ambito di applicazione della Legge Regionale alla funzione di polizia amministrativa locale, la sola che oggi la Regione può disciplinare in base al trasferimento delle competenze da parte dello Stato avvenuta per effetto delle Leggi Bassanini e della modifica della Costituzione.*

*Completare il ruolo delle Polizie Locali con le funzioni relative alla sicurezza pubblica è il compito della legislazione nazionale.*

*La Regione, in questo ambito, oggi può soltanto promuovere la conclusione di accordi per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica tra Stato e Regione e tra Stato e Enti locali, come vedremo all'art. 30.*

*L'articolo 2 (funzioni di polizia locale) elenca le diverse funzioni della polizia locale, prevedendo sia alcune norme di inquadramento generale della nuova disciplina regionale, sia alcune norme fondamentali connesse al modo in cui le strutture della polizia locale devono essere organizzate.*

*In questo articolo viene data la definizione di "polizia amministrativa locale" e al comma 2 vengono individuate le "funzioni" principali delle Polizie Locali. Questo articolo va letto assieme agli artt. 16 e 17 sui "compiti" delle Polizie Locali. Sarebbe forse meglio chiarire il rapporto di dipendenza tra le funzioni dell'art. 2 ed i compiti degli artt. 16 e 17 con una norma di richiamo all'interno dell'articolo 2.*

*L'articolo 3 (principi organizzativi) detta i principi organizzativi dei corpi e dei servizi di polizia locale, rinviando ai regolamenti dei Comuni e delle Province l'ordinamento e l'organizzazione dei medesimi.*

*Le funzioni dell'art. 2 possono essere rese da ciascun Ente Locale della Regione mediante Servizi (cioè uffici di Polizia Locale con meno di 7 addetti) oppure con Corpi (uffici di Polizia Locale con più di 7 addetti).*

*Viene specificato inoltre che funzioni e compiti debbano essere svolte stabilmente anche negli enti in cui vi sia un solo addetto.*

*A parte le difficoltà pratica di realizzare queste attività negli enti minori, si possono fare alcune osservazioni:*

- *la Regione già nell'art. 2 manifesta il proprio favore per le realtà che possano raggiungere standard di servizio considerati minimi rispetto alle che funzioni e compiti richiesti, sia nel prevedere (e finanziare) le realtà associative dei servizi di Polizia Municipale, sia nel citare i compiti dei soli Corpi di P.M., mediante la previsione dell'art. 16; tale indirizzo viene poi esplicitato nell'articolo 6;*
- *descrivere i compiti dei soli Corpi di P.M. (art. 16) e chiedere che siano esercitati stabilmente anche negli enti in cui vi sia un solo addetto è comunque un'incongruenza.*

*L'articolo 4 (competenza territoriale) stabilisce l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni di polizia locale individuandolo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o di quello risultante dall'insieme degli enti associati e individuando specifiche deroghe alla competenza territoriale così definita.*

*Norma mutuata da quella vigente nella Legge Quadro nazionale (la Regione poteva risparmiarla: c'è già).*

*L'articolo 5 (gestione associata) disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale e le risorse da destinare per promuovere la gestione associata.*

*Norma presente in tutte le Leggi regionali in materia e rispondente all'esigenza di dotare il territorio di uffici di Polizia Locale che eroghino standard minimi di servizio. Problema che nella Regione Liguria è diffuso per la presenza di Comuni dell'entroterra molto piccoli.*

*Poco convincente (1<sup>a</sup> parte del comma 2) il finanziamento a favore delle associazioni tra polizie comunali e provinciali, stanti i differenti compiti (cfr. artt. 16 e 17).*

*Più corretto (2<sup>a</sup> parte del comma 2) finanziare le polizie provinciali per "sistemi integrati di sicurezza".*

*L'articolo 6 (organizzazione della polizia locale) stabilisce che la Regione promuova la costituzione di corpi di polizia locale che rappresentano la struttura di polizia locale, municipale e provinciale, che il legislatore regionale individua e promuove quale struttura in grado di garantire livelli di servizio qualificati, omogenei e rispondenti alle esigenze provenienti dal territorio. La norma mantiene la distinzione, che risale alla legge-quadro n. 65 del 1986, tra Corpo e la struttura ordinaria del Servizio: per l'istituzione di un Corpo viene confermato un numero minimo di sette addetti (art. 16). Essa, inoltre, prevede che la Regione possa stabilire standard minimi di servizio, cioè le caratteristiche, le modalità operative e i requisiti minimi che i Corpi devono necessariamente possedere e che rappresentano altresì le condizioni per la loro stessa costituzione. Ovviamente, la norma disciplina soltanto quegli aspetti che in virtù dei nuovi poteri regionali in materia sono stati da questa legge riformati: gli aspetti che rientrano nella potestà organizzativa degli Enti locali rimangono disciplinati con regolamento (comunale, provinciale o intercomunale); nulla si dice, neanche per rinvio, su tutto ciò che rientra nella competenza statale o nell'autonomia organizzativa degli Enti locali o nelle materie oggetto di contrattazione.*

*Lotta contro i servizi non efficienti perché troppo minimi.*

*L'articolo 7 (sicurezza degli operatori di polizia locale) attribuisce alla Regione la facoltà di fissare, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, standard minimi che garantiscano la sicurezza degli operatori.*

*Questa norma potrebbe consentire la definizione delle questioni relative all'armamento (difensivo/offensivo) delle Polizie Locali (già peraltro buone nella nostra Regione) sempre che lo Stato riformi la legge sulle armi o la legge quadro della polizia municipale.*

*Per le altre dotazioni (difensive) esistono già norme regionali che ne disciplinano l'uso.*

*L'articolo 8 (utilizzo del volontariato) disciplina una particolare forma di controllo e sorveglianza già presenti nella realtà e nel territorio regionale (come nel resto del paese) affidando un ruolo centrale agli Enti locali, i quali possono impiegare dei volontari per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente garantita dalla polizia locale. La legge pone precisi limiti riguardo a tre aspetti: le attività che i volontari possono svolgere, i requisiti soggettivi che questi devono possedere ed il ruolo delle loro associazioni.*

*Articolo frutto delle riflessioni "nazionali" sulle Polizie Locali e utile strumento per regolamentare un fenomeno di collaborazione già largamente in atto presso le realtà locali.*

*L'articolo 9 (servizi per conto di terzi) disciplina la possibilità per gli enti locali di utilizzare servizi per conto terzi per l'esecuzione di attività afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale.*

*Con la legge nazionale 23/2/2006 nr. 51 si è dato alle Polizie Locali la possibilità di svolgere servizi di sicurezza a favore dei cittadini a pagamento. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in quanto comporta un cambiamento significativo dell'organizzazione dei Corpi e Servizi di P.M. che dovranno rivolgere lo sforzo organizzativo per offrire questi nuovi servizi all'utenza.*

*La norma garantisce poi di potere svolgere questa attività "a pagamento" e ciò consente di impostare politiche di gestione economico-finanziarie riferite all'entrate che non rivolgano la propria attenzione al solo sistema sanzionatorio, sempre percepito negativamente dai cittadini, ma anche alla costruzione di una organizzazione di un pacchetto di servizi da offrire al cittadino che nello stesso tempo garantiscano più sicurezza al singolo nonché alla collettività.*

*E' infatti evidente che per attivare questi nuovi servizi a favore dei singoli occorra dotare le Polizie Locali di centrali operative che funzionano H24 e che siano dotate di tecnologie evolute quali la gestione degli*

*impianti di allarme e la videosorveglianza che, pur garantendo i servizi ai singoli, creano le condizioni "automatiche" di incrementare il livello dei servizi di sicurezza offerti alle comunità di riferimento.*

*È il caso ad esempio del nostro impianto di videosorveglianza cittadina che può costituire la "nuova frontiera" dei servizi a pagamento resi ai privati.*

*La Regione "traduce" la norma nazionale per la polizia locale del proprio territorio, agevolando l'evoluzione in tale direzione.*

*L'articolo 11 (indirizzo e coordinamento) delinea con chiarezza il ruolo e le competenze della Regione rispetto all'esercizio delle funzioni di polizia locale, allo scopo precipuo di "assicurare l'unitarietà delle funzioni". A tale fine, la Regione viene investita di rilevanti attribuzioni, che si esercitano con il concorso sia degli Enti locali, e in particolare funzioni di indirizzo e di coordinamento, funzioni di raccomandazione tecnica, nonché funzioni di supporto all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.*

*L'azione di coordinamento della Regione potrebbe essere estesa anche:*

- *alla creazione di una cultura di genere uniforme su tutto il territorio (ad esempio con "quaderni regionali" e altre pubblicazioni; moduli operativi etc. Nel D.D.L. pare che tali compiti siano posti in capo alla Fondazione Scuola Interregionale di P.L. (art. 24) ma sono da ritenere propri dell'istituzione regionale;*
- *all'adozione di un sistema di comunicazione uniforme sul territorio (sistema TETRA – WiMAX o simili)*

*L'articolo 12 (attività formativa) prevede che la Regione, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, programma le attività formative dedicate agli operatori di polizia locale e le realizza attraverso la Scuola Interregionale di polizia locale.*

*La Regione prevede al terzo comma di affidare l'esclusiva delle attività formative alla Scuola Interregionale di P.L. di cui agli artt. 23 e ss. del D.D.L.*

*Si potrebbe prevedere che la Scuola Interregionale possa realizzare le attività anche attraverso le strutture formative già esistenti sul territorio per promuovere:*

- *la distribuzione dell'offerta formativa sul territorio regionale, agevolando dal punto di vista logistico i vari Comandi con l'utilizzazione di più sedi decentrate rispetto a quella di Genova;*
- *l'allargamento del bacino di utenza della già esistente Scuola della Polizia Municipale del Comune di Savona in favore (almeno) dei Comandi della stessa provincia;*
- *il riconoscimento, all'interno della politica formativa regionale, di altre realtà formative utili per la polizia municipale (cito ad esempio la locale e bene attrezzata scuola di allievi della polizia penitenziaria già coinvolta in attività formative per autodifesa personale per la P.M di Savona e di Cairo M.te ed un campo di tiro cd. "operativo/dinamico" frequentato da molti Comandi).*

*L'articolo 13 (comitato tecnico consultivo di polizia locale) disciplina la composizione e i compiti del Comitato tecnico consultivo di polizia locale, configurato quale organo di consulenza e proposta alla Giunta finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.*

*Con la attuale norma regionale, il Comitato Tecnico Consultivo della P.M. è composto da:*

- a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato che lo presiede;*
- b) un dirigente regionale esperto in materie giuridiche designato dalla Giunta regionale;*
- c) quattro esperti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli addetti alla polizia municipale maggiormente rappresentative sul territorio regionale;*
- d) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);*
- e) un esperto designato dall'Unione Province Italiane (U.P.I.);*
- f) un esperto designato dall'Unione Nazionale Comunità e Centri Montani (U.N.C.E.M.);*
- g) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale (A.N.C.U.P.M.);*
- h) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani (A.N.V.U.);*
- i) due esperti in materia di polizia municipale designati dalla Giunta regionale tra gli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione.*

*È positivo che “gli esperti” siano invece individuati tra i “Comandanti” delle Polizie Locali della Regione, considerando l’evoluzione tecnica delle materia e la progressiva ed insistita professionalizzazione dei Corpi di P.M.*

*L’articolo 14 (segni distintivi) stabilisce che la Giunta regionale determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi segni distintivi, oltre che dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi e ai servizi di polizia locale.*

*Purtroppo al comma 1 si riscontrano incongruenze tra la lettera c e d poiché non sono coordinate le questioni relative ai gradi esistenti con quelle derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale; la lettera “d” è di troppo:*

- 1. i “gradi” della Polizia Locale implicano un sistema organizzativo gerarchico (anche se attenuato da nuovi principi del lavoro pubblico);*
- 2. i “gradi” previsti nella Legge Quadro nazionale sono: Comandante; addetto al coordinamento e controllo; Agente;*
- 3. la Regione a suo tempo ha declinato tali 3 macrocategorie nei seguenti gradi, legandoli alle posizioni economiche del C.C.N.L.:*
  - C1 – Agente*
  - C2 – Agente Scelto*
  - C3 – Assistente*
  - C4 – Sovrintendente*
  - C5 – Sovrintendente Capo*
  - D1 – Specialista di Vigilanza*
  - D1 – Ispettore*
  - D2 – Ispettore Capo*
  - D3 – Commissario*
  - D4 – Commissario Superiore*
  - D3 – Commissario*
  - D4 – Commissario Superiore*
  - D5 – Commissario Capo*
  - D6 – Primo Commissario*
  - Dirigente*
- 4. tali gradi tuttavia non sono produttivi di alcun effetto gerarchico, atteso che il nuovo ordinamento professionale ha “compreso” la polizia locale in due categorie (C e D), all’interno delle quali non è prevista alcuna dipendenza gerarchica tra le varie posizioni economiche.*

*L’articolo 15 (patenti di servizio) prevede la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio ai sensi della normativa statale in materia.*

*In effetti l’attività formativa è meglio a cura della Regione che a carico delle singole strutture.*

*L’articolo 16 (corpi di polizia municipale) disciplina in particolare le caratteristiche dei corpi di polizia municipale e ne individua un nucleo minimo di funzioni che non si deve considerare esaustiva bensì descrittiva di un nucleo imprescindibile di attività.*

*Norma da coordinare con artt. 2 e 6.*

*L’art 17 (corpi di polizia provinciale), con riferimento alle funzioni dei Corpi di polizia provinciale, sceglie di operare una distinzione ratione materiae tra le funzioni da attribuire ad essi e quelle da richiedere ai Corpi della polizia municipale, conferendo alle funzioni di Polizia provinciale un carattere prevalentemente specialistico.*

*Articolo che osta ad eventuale associazionismo tra polizie dei Comuni e Provincie.*

*L’articolo 18 (figure professionali) stabilisce la classificazione professionale degli operatori di polizia locale.*

*Se le figure professionali sono solo tre, non si capisce come i gradi possano essere 15 (vedi commento all’articolo 14).*

*Si potrebbe comunque stabilire che le “qualifiche giuridiche” (e non le figure professionali) sono sempre quelle di agente, addetto al coordinamento e controllo e comandante ma che si articolano nei seguenti profili funzionali: agente, ispettore, commissario, dirigente e comandante.*

*La legge regionale ne definisce i contenuti generali, l'articolazione in gradi (non legandola al C.C.N.L.) e le modalità di attribuzione (vedasi art. 25).*

*L'articolo 19 (comandante della polizia locale) è dedicato alla figura del comandante della polizia locale e ne delinea le specifiche responsabilità, i rapporti con gli organi politici e l'inquadramento in organico.*

*Per risolvere le preoccupazioni del comma 2 del presente articolo si potrebbe creare un Albo dei Comandanti, subordinato a corsi, esami e titoli di ammissione, a cura della Scuola Interregionale di P.L. di cui agli artt. 23 e ss. del D.D.L.*

*L'articolo 20 (monitoraggio delle malattie professionali) prevede l'attivazione, da parte degli enti locali, del monitoraggio e della valutazione delle patologie professionali connessi ai compiti e alle funzioni di polizia locale.*

*Si può aggiungere anche monitoraggio uso di alcool e droga, alla stregua del divieto recentemente introdotto nell'ambito della legislazione del lavoro (e della sicurezza del lavoro) senza che però siano state date le procedure operative di controllo sanitario del lavoratore, rendendo vana la norma precettiva.*

*L'art. 21 (professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale) mira a garantire la professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale prevedendo che essi abbiano una preparazione giuridica di base e una specifica formazione.*

*Si potrebbe aggiungere, oltre a quanto previsto al comma 2 ed in maniera più incisiva, la necessità di un addestramento fisico sulle tecniche di autodifesa personale e sulle tecniche operative da adottare nei diversi contesti di intervento.*

*Il tema della sicurezza degli operatori infatti è molto sentito all'interno delle strutture.*

*Si chiede l'inserimento di insegnamenti sulle tecniche operative che garantiscano la sicurezza dell'operatore ad es. in caso di perquisizioni personali o nell'ambito dei controlli dei veicoli su strada.*

*Sull'addestramento all'uso delle armi e alle tecniche di autodifesa personale si rimanda all'ultimo punto del commento dell'art. 12.*

*L'art. 22 (formazione e aggiornamento periodico) attribuisce alla Regione un ruolo centrale in materia di formazione e aggiornamento periodico, stabilendo che essa disciplina, sentito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, l'offerta formativa diretta agli operatori della polizia locale.*

*Nella lettera “e” del primo comma si potrebbe aggiungere che i corsi di elevata specializzazione debbano essere di livello universitario e successivamente che “la Regione promuove collaborazioni con l'Università degli Studi di Genova per integrare l'offerta formativa rivolta alla Polizia Municipale e per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi universitari per le attività poste in essere ai sensi dell'art. 12 (attività formativa)”.*

*Con le modifiche proposte si intende “inserire” l'intera attività formativa posta in essere dalla Regione (tramite la propria Fondazione denominata “Scuola Interregionale di Polizia Locale”) nel circuito universitario (specie i corsi di elevata specializzazione).*

*Se nel successivo art. 25 è previsto che “L'offerta formativa della Fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale” si tratta di ottenere il riconoscimento anche di crediti formativi universitari, per far sì che il personale di Polizia Municipale, a mente della disciplina di accesso e di carriera prevista nei vigenti C.C.N.L., possa sfruttare ancora meglio le opportunità derivate dalla formazione professionale.*

*L'art. 23 (fondazione “scuola interregionale di polizia locale”) prevede e disciplina la partecipazione della Regione alla Scuola interregionale di polizia locale.*

*Nulla da dire, se non che c'è il rischio importare l'esperienza della Emilia-Romagna e della Toscana in maniera acritica senza sviluppare una politica “ligure” della formazione.*

*L'art 25 (finalità della scuola interregionale di polizia locale) elenca le finalità della Scuola interregionale di polizia locale.*

*In coda alla lettera "e" (...) promuovere iniziative di formazione dei formatori si potrebbe aggiungere per l'inserimento nell'attività di docenza di cui alla presente legge; promuovere la creazione di Comitati professionali dei Comandanti su aree socio economiche/geografiche omogenee;*

*Alla lettera "g" (...) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere si potrebbe aggiungere segnatamente con l'Università degli Studi di Genova;*

*In tal modo Si intendono promuovere:*

- 1. i comitati tecnici di Comandanti, specie per le realtà affini, considerate le esperienze del savonese;*
- 2. La collaborazione con l'Università che ha prodotto, in altre Regioni, alcuni interessanti risultati: corso universitario o un master sulle funzioni della polizia locale e sulla sicurezza urbana (ad esempio: Modena/ Master in politiche della sicurezza urbana  
Trento/Corso Universitario per Comandanti e Ufficiali della Polizia Municipale Siena/Gestione e management della polizia locale  
Milano/Sicurezza urbana: Master presso l'Università Cattolica del S. C. di Milano;  
Urbino/ Management delle Politiche Integrate di Sicurezza – MaPS.*
- 3. l'impegno del proprio personale in qualità di formatore interno ed eventualmente esterno*

*L'art. 26 (ulteriori disposizioni in materia di formazione) stabilisce che l'offerta formativa della Fondazione produce crediti riconosciuti sul territorio regionale.*

*Vedasi commento all'art. 22.*

*L'art. 30 (modifica a legge regionale 28/2004)*

*Interessante per quanto detto all'art. 1: è il massimo che la Regione può proporre in mancanza della definizione ad opera della legge nazionale di una funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo stato perché di competenza statale (come le funzioni di polizia giudiziaria o le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province.*

*Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)*

*Il d.d.l. 304 –che viene presentato mentre a livello parlamentare si intende riformare la vecchia legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale ( L. 65/86) – non ci sembra adattarsi alle necessità imposte dal processo di devoluzione di poteri dallo Stato alle Regioni e neppure corrispondere alle effettive esigenze della collettività soprattutto in materia di sicurezza urbana.*

*Il provvedimento non risulta in grado nè di definire in maniera sufficiente ed adeguata il ruolo e la professionalità degli operatori della Polizia locale anche a fronte dei nuovi compiti di istituto che è tenuta a svolgere e neppure di garantire una organica formazione collegata al territorio insieme con un effettivo coordinamento con le altre Forze dell'Ordine.*

*Non viene assolutamente specificato e neppure posto in calce al provvedimento il ruolo della Regione quale Istituzione che intende porre la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.*

*Il dispositivo legislativo non è attrezzato e supportato al fine di meglio caratterizzare la Polizia locale come utile e moderno strumento per il controllo del territorio e per contrastare, in concorso con le altre Forze di Polizia dello Stato, la sempre più dilagante ed aggressiva criminalità urbana.*

*È di sconcertante gravità che il d.d.l. non preveda esplicitamente la possibilità per gli operatori della Polizia locale di dotarsi, oltre che delle armi per la difesa personale, anche di moderni e sperimentati dispositivi di tutela dell'incolumità degli agenti quali lo spray irritante e il bastone estensibile.*

*Si fa sempre più forte e diffusa da parte di Amministrazioni e di cittadini la richiesta di un impiego sempre più incisivo degli Agenti della Polizia Municipale nella lotta alla delinquenza ed alla criminalità urbana ed è per questo che occorre prevedere, come già fatto in altri ordinamenti regionali, più adeguate dotazioni difensive.*

*Si pensi alla vulnerabilità dei Vigili Urbani quotidianamente alle prese con scippatori e spacciatori nelle vie delle nostre città ovvero impiegati in azioni di contrasto dell'abusivismo commerciale e in servizio in vicinanza degli stadi.*

*Usare il bastone permette, in situazioni di emergenza, di restare a distanza e di non dover, per forza, fare uso della pistola di ordinanza. Contestualmente alla nuova dotazione dovranno essere promossi corsi di formazione ai fini del corretto utilizzo della stessa.*

*Da un sondaggio effettuato da un sindacato di categoria tra i suoi associati è risultato come l'87% degli interpellati si dichiarava favorevole al bastone estensibile e sempre più numerosi sono i Comuni italiani che nei loro Regolamenti di Polizia locale già prevedono siffatte dotazioni.*

*Sarebbe stato assai utile anche prevedere la possibilità di collaborazione delle guardie giurate nel controllo del territorio con funzioni ausiliarie al fine di assicurare alla Polizia locale una efficace forma di sostegno nelle fondamentali attività di presidio del territorio.*

*Sarebbe stato opportuno definire una effettiva regionalizzazione della Polizia locale contemplando anche l'istituzione di un vero e proprio Comando Regionale della Polizia locale cui affidare compiti di coordinamento e di organizzazione anche di forme associate pur tenendo sempre presente che le funzioni di indirizzo e di vertice della Polizia locale sono attribuite al Sindaco e al Presidente della Provincia.*

*Non è inserito in legge alcun riferimento alla applicazione dell'Art. 208 del Codice della strada finalizzata alla destinazione di quota parte dei proventi derivanti da sanzioni a giuste forme di previdenza e di assistenza a favore degli operatori della Polizia locale.*

*Rispetto, infine, alla istituzione di una Scuola Interregionale di Polizia locale in compartecipazione con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana con sede a Modena sarebbe stata più funzionale, utile ed economica una Scuola ligure per la sicurezza e la Polizia locale più collegata alle esigenze del territorio regionale ed in grado di giovare precipuamente – ai fini delle attività didattiche, formative ed operative- delle rinomate e tradizionali professionalità esistenti, a livello di Comandanti, di Ufficiali e di Agenti, all'interno della Polizia locale ligure.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12;

*Note all'articolo 2*

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.;

*Nota all'articolo 8*

- La legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992, n. 10;

*Note all'articolo 15*

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.;
- Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246 è pubblicato nella G.U. 1 ottobre 2004, n. 231;

*Nota all'articolo 24*

- La legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 è pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 37;

*Nota all'articolo 28*

- La legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 1995, n. 14.

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione centrale Affari della Presidenza – Settore Rapporti Istituzionali, Stampa e Comunicazione.*

## **REGOLAMENTO REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 3**

**Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 7 luglio 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 896 del 25 luglio 2008

### **EMANA**

il seguente regolamento regionale:

#### **Articolo 1 (Modifica dell'articolo 17, comma 3)**

1. Il comma 3 dell'articolo 17 del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:

“3. L'Amministrazione provinciale, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti nonché della conformità con il Piano faunistico venatorio provinciale, trasmette alla Regione le domande entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere e del disciplinare di cui all'articolo 18”.

#### **Articolo 2 (Modifica dell'articolo 17, comma 4)**

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del regolamento regionale n. 1 del 1997, la frase “ricevuta la documentazione” è sostituita dalla seguente “sulla base della documentazione ricevuta”.

#### **Articolo 3 (Modifica dell'articolo 20, comma 1)**

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale n. 1 del 1997, è sostituito dal seguente:

“1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Amministrazione provinciale competente che, previa verifica del persistere dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti nonché della conformità con il Piano faunistico venatorio provinciale, esprime il proprio parere entro trenta giorni.”.

#### **Articolo 4 (Modifica dell'articolo 31, comma 3)**

1. Il comma 3 dell'articolo 31 del regolamento regionale n. 1 del 1997, è sostituito dal seguente:

“3. L'Amministrazione provinciale, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti, trasmette alla Regione le domande entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere”.

**Articolo 5**  
**(Modifica dell'articolo 31, comma 4)**

1. Al comma 4 dell'articolo 31 del regolamento regionale n. 1 del 1997, la frase “ricevuta la documentazione” è sostituita dalla seguente “sulla base della documentazione ricevuta”.

**Articolo 6**  
**(Modifica dell'articolo 33, comma 1)**

1. Il comma 1 dell'articolo 33 del regolamento regionale n. 1 del 1997 è sostituito dal seguente:

“1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Amministrazione provinciale competente che, previa verifica del persistere dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti, esprime il proprio parere entro trenta giorni”.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 1 agosto 2008

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

---

*Direttore responsabile:* Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976      (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)

---